

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 17 maggio 2018

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ


DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

<u>Decisione (UE) 2018/385 del Consiglio, del 16 ottobre 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione e degli Stati membri, e all'applicazione provvisoria del protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (18CE1001).....</u>	Pag. 1
<u>Decisione (Euratom) 2018/386 del Consiglio, del 16 ottobre 2017, che approva la conclusione da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, del protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (18CE1002).....</u>	Pag. 3
<u>Regolamento (UE) 2018/387 del Consiglio, del 12 marzo 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 224/2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana (18CE1003).....</u>	Pag. 4
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/388 del Consiglio, del 12 marzo 2018, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (18CE1004).....</u>	Pag. 6
<u>Regolamento delegato (UE) 2018/389 della Commissione, del 27 novembre 2017, che integra la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l'autenticazione forte del cliente e gli standard aperti di comunicazione comuni e sicuri (18CE1005).....</u>	Pag. 18
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/390 della Commissione, del 12 marzo 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013 relativo al riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali, all'estensione delle norme delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali e alla pubblicazione dei prezzi limite come previsto dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (18CE1006).....</u>	Pag. 39



<u>Decisione (PESC) 2018/391 del Consiglio, del 12 marzo 2018, che modifica la decisione 2013/798/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana (18CE1007)</u>	<i>Pag.</i> 41
<u>Decisione (PESC) 2018/392 del Consiglio, del 12 marzo 2018, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (18CE1008).....</u>	<i>Pag.</i> 43
<u>Decisione (UE) 2018/393 della Commissione, del 12 marzo 2018, che approva, a nome dell'Unione europea, la modifica del protocollo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e il Regno del Marocco (18CE1009).....</u>	<i>Pag.</i> 55
<i>Pubblicati nel n. L 69 del 13 marzo 2018</i>	
<u>Regolamento (UE) 2018/394 della Commissione, del 13 marzo 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 per quanto riguarda la soppressione dei requisiti per le operazioni di volo effettuate con palloni (18CE1010).....</u>	<i>Pag.</i> 58
<u>Regolamento (UE) 2018/395 della Commissione, del 13 marzo 2018, che stabilisce regole dettagliate per l'impiego di palloni a norma del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (18CE1011).....</u>	<i>Pag.</i> 67
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/396 della Commissione, del 13 marzo 2018, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (18CE1012).....</u>	<i>Pag.</i> 93
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/397 del Consiglio, dell'8 marzo 2018, relativa all'avvio in Portogallo dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli (18CE1013).....</u>	<i>Pag.</i> 95
<i>Pubblicati nel n. L 71 del 14 marzo 2018</i>	
<u>Decisione (UE) 2018/398 del Consiglio, del 12 giugno 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e l'Islanda su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, per il periodo 2014-2020 (18CE1014).....</u>	<i>Pag.</i> 97
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/399 della Commissione, del 10 marzo 2018, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Beelitzer Spargel» (IGP) (18CE1015).....</u>	<i>Pag.</i> 99
<u>Regolamento (UE) 2018/400 della Commissione, del 14 marzo 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il principio contabile internazionale (IAS) 40 (18CE1016).....</u>	<i>Pag.</i> 100
<u>Regolamento (UE) 2018/401 della Commissione, del 14 marzo 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 139/2014 per quanto riguarda la classificazione delle piste (18CE1017).....</u>	<i>Pag.</i> 104
<u>Decisione (UE) 2018/402 della Commissione, del 13 marzo 2018, che istituisce il gruppo consultivo europeo dell'Autorità europea del lavoro (18CE1018).....</u>	<i>Pag.</i> 107



Decisione n. 2/2017 del Comitato istituito in base all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, del 22 dicembre 2017, concernente la modifica del capitolo 2 sui dispositivi di protezione individuale, del capitolo 4 sui dispositivi medici, del capitolo 5 sugli apparecchi a gas e le caldaie e del capitolo 19 sugli impianti a fune [2018/403] (18CE1019).....

Pag. 111

Pubblicati nel n. L 72 del 15 marzo 2018

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (UE) 2016/583 della Commissione, del 15 aprile 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 1332/2011 della Commissione che stabilisce requisiti comuni per l'utilizzo dello spazio aereo e procedure operative comuni per prevenire le collisioni in volo (Gazzetta Ufficiale L 101 del 16 aprile 2016) (18CE1020).....


Pag. 129

Pubblicato nel n. L 69 del 13 marzo 2018



AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

DECISIONE (UE) 2018/385 DEL CONSIGLIO

del 16 ottobre 2017

relativa alla firma, a nome dell'Unione e degli Stati membri, e all'applicazione provvisoria del protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, e gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

visto l'atto di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Croazia, l'adesione della Croazia all'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altra ⁽¹⁾ («accordo»), deve essere approvata tramite un protocollo dell'accordo. A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione, a tale adesione deve essere applicata una procedura semplificata che prevede la conclusione di un protocollo da parte del Consiglio, che delibera all'unanimità a nome degli Stati membri, e dei paesi terzi interessati.
- (2) Il 14 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica del Kirghizistan ai fini dell'adeguamento dell'accordo. I negoziati per un protocollo dell'accordo («protocollo») si sono conclusi positivamente mediante scambio di *note verbali*.
- (3) La firma del protocollo è oggetto di una procedura separata per quanto riguarda le questioni di competenza della Comunità europea dell'energia atomica.
- (4) È opportuno pertanto firmare il protocollo a nome dell'Unione e degli Stati membri e, per garantirne l'applicazione efficace, applicarlo a titolo provvisorio in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore,


HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell'Unione e degli Stati membri, la firma del protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, con riserva della conclusione di tale protocollo.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

⁽¹⁾ GUL 196 del 28.7.1999, pag. 48.



Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione e degli Stati membri.

Articolo 3

Il protocollo è applicato in via provvisoria a norma del suo articolo 4, paragrafo 3, a decorrere dal 1° luglio 2013, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.


Fatto a Lussemburgo, il 16 ottobre 2017

Per il Consiglio

La presidente

F. MOGHERINI

18CE1001



DECISIONE (Euratom) 2018/386 DEL CONSIGLIO
del 16 ottobre 2017

che approva la conclusione da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, del protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, secondo comma,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Croazia, l'adesione della Repubblica di Croazia all'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altra («accordo») ⁽¹⁾, deve essere approvata tramite un protocollo dell'accordo.
- (2) Il 14 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi interessati. I negoziati con la Repubblica del Kirghizistan si sono conclusi positivamente mediante scambio di *note verbali*.
- (3) La firma e la conclusione del protocollo sono oggetto di una procedura separata per quanto riguarda le questioni di competenza della Comunità europea dell'energia atomica.
- (4) La firma e la conclusione del protocollo sono oggetto di una procedura separata per quanto riguarda le questioni di competenza dell'Unione e degli Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata la conclusione da parte della Commissione, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, del protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea ⁽²⁾.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 16 ottobre 2017


Per il Consiglio

La presidente

F. MOGHERINI

⁽¹⁾ G.U.L. 196 del 28.7.1999, pag. 48.

⁽²⁾ Il testo del protocollo è pubblicato a pagina 3 della presente Gazzetta ufficiale unitamente alla decisione relativa alla firma a nome dell'Unione e degli Stati membri.



REGOLAMENTO (UE) 2018/387 DEL CONSIGLIO**del 12 marzo 2018****che modifica il regolamento (UE) n. 224/2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2013/798/PESC del Consiglio, del 23 dicembre 2013, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana ⁽¹⁾,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 224/2014 del Consiglio ⁽²⁾ attua alcune misure disposte dalla decisione 2013/798/PESC.
- (2) La decisione 2013/798/PESC prevede l'imposizione di un embargo sulle armi nei confronti della Repubblica centrafricana e il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di certe persone che commettono o sostengono atti tali da minacciare la pace, la stabilità o la sicurezza nella Repubblica centrafricana.
- (3) Il 30 gennaio 2018 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2399 (2018) («UNSCR 2399»), che ha modificato le deroghe relative all'embargo sulle armi e i criteri di designazione per il congelamento dei beni. Il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/391 ⁽³⁾ che modifica la decisione 2013/798/PESC per attuare l'UNSCR 2399.
- (4) Poiché la misura in questione rientra nell'ambito di applicazione del trattato, la sua attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici in tutti gli Stati membri.
- (5) È opportuno pertanto modificare il regolamento (UE) n. 224/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 224/2014 è così modificato:


- 1) all'articolo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) destinati unicamente al sostegno o all'uso da parte della missione multidimensionale integrata di stabilizzazione delle Nazioni Unite nella Repubblica centrafricana (MINUSCA), delle missioni dell'Unione e delle forze francesi dispiegate nella Repubblica centrafricana, nonché delle altre forze di Stati membri delle Nazioni Unite che forniscono formazione e assistenza, come notificato al comitato delle sanzioni in conformità della lettera c);»;

⁽¹⁾ GUL 352 del 24.12.2013, pag. 51.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 224/2014 del Consiglio, del 10 marzo 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana (GUL 70 dell'11.3.2014, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione (PESC) 2018/391 del Consiglio, del 12 marzo 2018, che modifica la decisione 2013/798/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana (vedi pag. 46 della presente Gazzetta ufficiale).



2) l'articolo 5, paragrafo 3, è così modificato:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) sono coinvolti nella pianificazione, nella direzione o nell'esecuzione, nella Repubblica centrafricana, di atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto umanitario internazionale, a seconda dei casi, o che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani, compresi gli attacchi alle popolazioni civili, gli attacchi di matrice etnica o religiosa, gli attacchi contro beni di carattere civile, tra cui centri amministrativi, tribunali, scuole e ospedali, nonché i sequestri e i trasferimenti forzati;»

b) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) sono coinvolti nella pianificazione, nella direzione, nel patrocinio o nell'esecuzione di attacchi contro le missioni delle Nazioni Unite o le forze di sicurezza internazionali, comprese la MINUSCA, le missioni dell'Unione e le forze francesi che le sostengono, e contro gli operatori umanitari;»

c) è aggiunta la lettera seguente:

«j) commettono atti di istigazione alla violenza, in particolare di matrice etnica o religiosa, che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza nella Repubblica centrafricana, e quindi perpetrano o forniscono assistenza ad atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Repubblica centrafricana.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2018

Per il Consiglio
Il presidente
E. KARANIKOLOV

18CE1003



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/388 DEL CONSIGLIO
del 12 marzo 2018

che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafi 1 e 3,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 269/2014.
- (2) In base a un riesame effettuato dal Consiglio, è opportuno modificare le informazioni relative a talune persone ed entità nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2


Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2018

Per il Consiglio
Il presidente
E. KARANIKOLOV

⁽¹⁾ GUL 78 del 17.3.2014, pag. 6.



ALLEGATO

Le voci relative alle persone ed entità elencate in appresso, quali figurano nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014, sono sostituite dalle seguenti voci:

Persone:

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
«3.	Rustam Ilmirovich ТЕМИРГАЛИЕВ (Рустам Ильмирович ТЕМИРГАЛИЕВ) Rustam Ilmyrovych ТЕМИРГАЛИЕВ (Рустам Ильмирович ТЕМИРГАЛИЕВ)	Data di nascita: 15.8.1976 Luogo di nascita: Ulan- Ude, RSSA Buryat, RSFS russa	Nella sua precedente funzione di vice ministro di Crimea, Temirgaliev ha svolto un ruolo rilevante nelle decisioni adottate dal «Consiglio supremo» sul «referendum» del 16 marzo 2014 contro l'integrità territoriale dell'Ucraina. Ha fatto attivamente pres- sioni per l'integrazione della Crimea nella Federa- zione russa. L'11 giugno 2014 si è dimesso dalla carica di «primo vice primo ministro» della cosiddetta «Repubblica di Crimea». Attualmente direttore generale della società di gestione del fondo di investimento russo-cinese per lo sviluppo regionale. Continua a sostenere attivamente azioni o politiche separatiste.	17.3.2014
6.	Puotr Anatoliyovych ЗИМА (Пётр Анатольевич ЗИМА) Petro Anatoliyovych ЗУМА (Петро Анатолійович ЗИМА)	Data di nascita: 18.1.1970 o 29.3.1965 Luogo di nascita: Artemivsk (Артемовск) (nel 2016 rinominato Bakhmut/Бахмут), Donetsk Oblast, Ucraina	Zima è stato nominato nuovo capo del servizio di sicu- rezza della Crimea (SBU) il 3 marzo 2014 dal «primo ministro» Aksyonov e ha accettato questa no- mina. Ha fornito al servizio di intelligence russo (FSB) informazioni pertinenti, tra cui una banca dati. Tra queste figurano informazioni sugli attivisti pro- europei della piazza Maidan e sui difensori dei diritti umani della Crimea. Ha svolto un ruolo rilevante nell'impedire alle autorità ucraine di controllare il territorio della Crimea. L'11 marzo 2014 ex ufficiali dell'SBU della Crimea hanno proclamato la forma- zione di un servizio di sicurezza indipendente della Crimea.	17.3.2014
9.	Viktor Alekseevich OZEROV (Виктор Алексеевич ОЗЕРОВ)	Data di nascita: 5.1.1958 Luogo di nascita: Abakan, Chakassia	Ex presidente della Commissione per la sicurezza e la difesa del Consiglio federale della Federazione russa. Il 1° marzo 2014 Ozerov, a nome della Commis- sione per la sicurezza e la difesa del Consiglio fede- rale, ha espresso pubblicamente, in sede di detto Consiglio, sostegno allo schieramento di forze russe in Ucraina. Nel luglio 2017 ha presentato le sue dimissioni da presidente della Commissione per la sicurezza e la difesa. Continua a essere membro del Consiglio fede- rale ed è membro della Commissione per la regola- mentazione interna e gli affari parlamentari. Il 10 ottobre 2017 con il decreto N 372-SF Ozerov è stato incluso nella commissione temporanea del Consiglio federale per la protezione della sovranità statale e la prevenzione di interferenze negli affari in- terni della Federazione russa.	17.3.2014



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
14.	Aleksandr Borisovich TOTOONOV (Александр Борисович ТОТООНОВ)	Data di nascita: 3.4.1957 Luogo di nascita: Ordzhonikidze, Ossezia settentrionale	Ex presidente della Commissione per gli affari internazionali del Consiglio federale della Federazione russa. Le sue funzioni di membro del Consiglio della Federazione russa si sono concluse nel settembre 2017. Egli è attualmente membro del parlamento dell'Ossezia settentrionale. Il 1° marzo 2014 Totoonov ha espresso pubblicamente, in sede di Consiglio federale, sostegno allo schieramento di forze russe in Ucraina.	17.3.2014
28.	Valery Vladimirovich KULIKOV (Валерий Владимирович КУЛИКОВ)	Data di nascita: 1.9.1956 Luogo di nascita: Zaporozhye, (RSS ucraina)	Ex vicecomandante della flotta del Mar Nero, ammiraglio di divisione. Responsabile del comando delle forze russe che hanno occupato il territorio sovrano ucraino. Il 26 settembre 2017 con un decreto del presidente della Federazione russa è stato destituito da tale incarico e dal servizio militare.	21.3.2014
31.	Valery Kirillovich MEDVEDEV (Валерий Кириллович МЕДВЕДЕВ) Valeriy Kyrylovych MEDVEDIEV (Валерій Кирилович МЕДВЕДЕВ)	Data di nascita: 21.8.1946 Luogo di nascita: Shmakovka, regione di Primorsky	Ex presidente della commissione elettorale di Sebastopoli (fino al 26 maggio 2017). Responsabile dell'organizzazione del referendum in Crimea. Responsabile in virtù del sistema russo dell'approvazione dei risultati del referendum.	21.3.2014
33.	Elena Borisovna MIZULINA (nata DMITRIYEVA) (Елена Борисовна МИЗУЛИНА (ната ДМИТРИЕВА)]	Data di nascita: 9.12.1954 Luogo di nascita: Bui, regione di Kostroma	Ex deputato della Duma di Stato. Artefice e cofautrice di recenti proposte legislative in Russia che avrebbero consentito alle regioni di altri paesi di aderire alla Russia senza il preventivo accordo delle relative autorità centrali. Dal settembre 2015, membro del Consiglio federale proveniente dalla regione di Omsk. Attualmente vice presidente della commissione per la legislazione costituzionale e la costruzione dello Stato del Consiglio federale.	21.3.2014
51.	Vladimir Nikolaevich PLIGIN (Владимир Николаевич ПЛИГИН)	Data di nascita: 19.5.1960 Luogo di nascita: Ignatovo, oblast di Vologodsk, URSS.	Ex membro della Duma di Stato ed ex presidente della Commissione leggi costituzionali della Duma. È responsabile dell'agevolazione dell'adozione della legislazione relativa all'annessione della Crimea e di Sebastopoli alla Federazione russa. Membro del Consiglio supremo del partito «Russia Unita».	12.5.2014



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
53.	Oleg Grigorievich KOZYURA (Олег Григорьевич КОЗЮРА) Oleh Hryhorovych KOZYURA (Олег Григорович КОЗЮРА)	Data di nascita: 30.12.1965 o 19.12.1962 Luogo di nascita: Sinferopoli, Crimea o Zaporizhia	Ex capo dell'Ufficio del servizio federale di migrazione per Sebastopoli. È responsabile del rilascio sistematico e spedito di passaporti russi ai residenti di Sebastopoli. Dall'ottobre 2016 capo dell'amministrazione dell'Assemblea legislativa di Sebastopoli.	12.5.2014
59.	Aleksandr Sergeevich MALYKHIN, Alexander Sergeevich MALYHIN (Александр Сергеевич МАЛЫХИН) Oleksandr Serhiyovych (Sergiyovych) MALYKHIN (Олександр Сергійович МАЛИХІН)	Data di nascita: 12.1.1981	Ex capo della Commissione elettorale centrale della «Repubblica popolare di Lugansk». Ha organizzato attivamente il referendum dell'11 maggio 2014 sull'autodeterminazione della «Repubblica popolare di Lugansk». Continua a sostenere attivamente politiche separatiste.	12.5.2014
66.	Marat Faatovich BASHIROV (Марат Фаатович БАШИРОВ)	Data di nascita: 20.1.1964 Luogo di nascita: Izhevsk, Federazione russa	Ex cosiddetto «primo ministro del Consiglio dei ministri della Repubblica popolare di Lugansk», confermato l'8 luglio 2014. Responsabile delle attività «governative» separatiste del cosiddetto «governo della Repubblica popolare di Lugansk». Porta avanti attività di sostegno delle strutture separatiste della «Repubblica popolare di Lugansk».	12.7.2014
70.	Igor PLOTNITSKY, Igor Venediktovich PLOTNITSKIИ (Игорь Венедиктович ПЛОТНИЦКИЙ) Ihor (Igor) Venedyktovych PLOTNYTSKYŪ (Ігор Венедиктович ПЛОТНИЦЬКИЙ)	Data di nascita: 24.6.1964 o 25.6.1964 o 26.6.1964 Luogo di nascita: Luhansk (forse a Kelmentsi, oblast di Chernivtsi)	Ex cosiddetto «ministro della difesa» ed ex cosiddetto «capo» della cosiddetta «Repubblica popolare di Lugansk». Responsabile delle attività «governative» separatiste del cosiddetto «governo della Repubblica popolare di Lugansk». In qualità di inviato speciale della cosiddetta «Repubblica popolare di Lugansk» continua a svolgere le attività «governative» del cosiddetto «governo della Repubblica popolare di Lugansk» per l'attuazione degli accordi di Minsk.	12.7.2014
77.	Boris Vyacheslavovich GRYZLOV (Борис Вячеславович ГРЫЗЛОВ)	Data di nascita: 15.12.1950 Luogo di nascita: Vladivostok	Ex membro permanente del Consiglio di sicurezza della Federazione russa. In qualità di membro del Consiglio di sicurezza, che fornisce consulenza e coordina le questioni di sicurezza nazionale, è stato coinvolto nell'elaborazione della politica del governo russo che minaccia l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. Rimane presidente del Consiglio supremo del partito «Russia Unita».	25.7.2014




	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
84.	Fyodor Dmitrievich BEREZIN (Фёдор Дмитриевич БЕРЕЗИН), Fedir Dmytrovych BEREZIN (Федір Дмитрович БЕРЕЗИН)	Data di nascita: 7.2.1960 Luogo di nascita: Donetsk	Ex cosiddetto «viceministro della difesa» della cosiddetta «Repubblica popolare di Donetsk». È associato a Igor Strelkov/Girkin, responsabile di azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. Nell'assumere e nel rivestire tale carica, Berezin ha pertanto fornito sostegno ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. Continua a sostenere attivamente azioni e politiche separatiste. Attuale presidente del consiglio dell'unione degli scrittori della Repubblica popolare di Donetsk.	25.7.2014
90.	Boris Alekseevich LITVINOV (Борис Алексеевич ЛИТВИНОВ) Borys Oleksiyovych LYTVYNOV (Борис Олексійович ЛИТВИНОВ)	Data di nascita: 13.1.1954 Luogo di nascita: Dzerzhynsk (oblast di Donetsk)	Ex membro del cosiddetto «Consiglio popolare» ed ex presidente del cosiddetto «Consiglio supremo» della cosiddetta «Repubblica popolare di Donetsk», ha promosso politiche e l'organizzazione del «referendum» illegale che ha portato alla proclamazione della cosiddetta «Repubblica popolare di Donetsk» in violazione dell'integrità territoriale, della sovranità e dell'unità dell'Ucraina. Continua a sostenere attivamente azioni e politiche separatiste. Attuale leader del partito comunista della Repubblica popolare di Donetsk.	30.7.2014
97.	Vladimir Petrovich KONONOV (alias «Tsar») (Владимир Петрович КОНОНОВ) Volodymyr Petrovych KONONOV (Володимир Петрович КОНОНОВ)	Data di nascita: 14.10.1974 Luogo di nascita: Gorsky, oblast di Luhansk	Dal 14 agosto 2014 ha sostituito Igor Strelkov/Girkin in qualità di cosiddetto «ministro della difesa» della «Repubblica popolare di Donetsk». Dall'aprile 2014 sarebbe al comando di una divisione di combattenti separatisti a Donetsk e ha promesso di «assolvere il compito strategico di respingere l'aggressione militare dell'Ucraina». Kononov ha pertanto fornito sostegno ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	12.9.2014
103.	Aleksandr Akimovich KARAMAN (Александр Акимович КАРАМАН), Alexandru CARAMAN	Data di nascita: 26.7.1956 Luogo di nascita: Cioburciu, distretto di Slobozia, ora Repubblica di Moldova	Ex cosiddetto «vice primo ministro degli affari sociali» della cosiddetta «Repubblica popolare di Donetsk». Associato a Vladimir Antyufeyev, che era il responsabile delle attività «governative» separatiste del cosiddetto «governo della Repubblica popolare di Donetsk». Ha pertanto fornito sostegno ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. Pupillo del vice primo ministro russo Dmitry Rogozin. Ex capo dell'amministrazione del Consiglio dei ministri della «Repubblica popolare di Donetsk». Fino a marzo 2017 cosiddetto «rappresentante plenipotenziario del presidente» della cosiddetta «Repubblica Moldava di Pridniestrov» presso la Federazione russa.	12.9.2014




	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
108.	Vladimir Abdualiyevich VASILYEV (Владимир Абдуалиевич ВАСИЛЬЕВ)	Data di nascita: 11.8.1949 Luogo di nascita: Klin	Ex vicepresidente della Duma di Stato. Il 20 marzo 2014 ha votato a favore del progetto di legge costituzionale federale «sull'accettazione nella Federazione russa della Repubblica di Crimea e la costituzione all'interno della Federazione russa di nuovi soggetti federali — la Repubblica di Crimea e la Città a statuto federale di Sebastopoli». E' stato nominato facente funzioni di capo della Repubblica del Dagestan nell'ottobre 2017 con decreto presidenziale.	12.9.2014
111.	Vladimir Stepanovich NIKITIN (Владимир Степанович НИКИТИН)	Data di nascita: 5.4.1948 Luogo di nascita: Opochka	Ex membro della Duma di Stato ed ex primo vicepresidente della Commissione per le questioni relative alla Comunità di Stati indipendenti (CSI), l'integrazione eurasiatica e le relazioni con i compatrioti della Duma di Stato. Il 20 marzo 2014 ha votato a favore del progetto di legge costituzionale federale «sull'accettazione nella Federazione russa della Repubblica di Crimea e la costituzione all'interno della Federazione russa di nuovi soggetti federali — la Repubblica di Crimea e la Città a statuto federale di Sebastopoli». Membro del presidio della commissione centrale del partito comunista della Federazione russa.	12.9.2014
112.	Oleg Vladimirovich LEBEDEV (Олег Владимирович ЛЕБЕДЕВ)	Data di nascita: 21.3.1964 Luogo di nascita: Rudny, regione di Kostanai, RSS kazaka	Ex membro della Duma di Stato ed ex primo vicepresidente della Commissione per le questioni relative alla Comunità di Stati indipendenti (CSI), l'integrazione eurasiatica e le relazioni con i compatrioti della Duma di Stato. Il 20 marzo 2014 ha votato a favore del progetto di legge costituzionale federale «sull'accettazione nella Federazione russa della Repubblica di Crimea e la costituzione all'interno della Federazione russa di nuovi soggetti federali — la Repubblica di Crimea e la Città a statuto federale di Sebastopoli». Continua a sostenere attivamente politiche separatiste.	12.9.2014
119.	Alexander Mikhailovich BABAКOV (Александр Михайлович БАБАКОВ)	Data di nascita: 8.2.1963 Luogo di nascita: Chisinau	Ex membro della Duma di Stato. Ex deputato della Duma di Stato, presidente della commissione della Duma di Stato sulle disposizioni legislative per lo sviluppo del complesso militare-industriale della Federazione russa. È un membro di rilievo di «Russia Unita» e uomo d'affari con ingenti investimenti in Ucraina e in Crimea. Il 20 marzo 2014 ha votato a favore del progetto di legge costituzionale federale «sull'accettazione nella Federazione russa della Repubblica di Crimea e la costituzione all'interno della Federazione russa di nuovi soggetti federali — la Repubblica di Crimea e la Città a statuto federale di Sebastopoli». Attualmente membro del Consiglio federale della Federazione russa. Vicepresidente della Commissione «Affari esteri» della Duma di Stato.	12.9.2014



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
123.	Yuriy Viktorovich SIVOKONENKO (alias Yuriy SIVOKONENKO, Yury SIVOKONENKO, Yury SYVOKONENKO) (Юрий Викторович СИВОКОНЕНКО)	Data di nascita: 7.8.1957 Luogo di nascita: Stalino (oggi Donetsk)	Membro del «Parlamento» della cosiddetta «Repubblica popolare di Donetsk», presidente dell'associazione pubblica Unione dei veterani delle forze «Berkut» del Donbass e membro del movimento «Donbass libero». Si è candidato alle cosiddette «elezioni» del 2 novembre 2014 per il posto di capo della cosiddetta «Repubblica popolare di Donetsk». Queste elezioni hanno violato il diritto ucraino e sono state quindi illegali. Nell'assumere e nel rivestire tale carica e nel partecipare formalmente come candidato alle «elezioni» illegali, ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina. Rimane membro del cosiddetto «Consiglio popolare» della «Repubblica popolare di Donetsk».	29.11.2014
125.	Ravil Zakariyevich KHALIKOV (Равиль Закариевич ХАЛИКОВ) Ravil Zakariyovych KHALIKOV (Равіль Закарійович ХАЛІКОВ)	Data di nascita: 23.2.1969 Luogo di nascita: villaggio di Belozernoe, zona di Romodanovskiy, URSS	Ex cosiddetto «primo vice primo ministro» ed ex «procuratore generale» della «Repubblica popolare di Donetsk». Nell'assumere e nel rivestire tale carica, ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina. Attualmente «collaboratore» del capo della filiale moscovita della commissione d'inchiesta della Federazione russa (GSU SK).	29.11.2014
126.	Dmitry Aleksandrovich SEMYONOV Dmitrii Aleksandrovich SEMENOV (Дмитрий Александрович СЕМЕНОВ)	Data di nascita: 3.2.1963 Luogo di nascita: Mosca	Ex «vice primo ministro delle finanze» della cosiddetta «Repubblica popolare di Lugansk». Nell'assumere e nel rivestire tale carica, ha fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina. Porta avanti attività di sostegno delle strutture separatiste della «Repubblica popolare di Lugansk».	29.11.2014
140.	Sergey Yurevich IGNATOV (alias KUZOVLEV alias TAMBOV) (Сергей Юрьевич ИГНАТОВ а.к.а КУЗОВЛЕВ а.к.а. ТАМБОВ).	Data di nascita: 7.1.1967 Luogo di nascita: Michurinsk, oblast di Tambov Мичуринск, Тамбовская область	Ex cosiddetto comandante in capo della milizia popolare della «Repubblica popolare di Luhansk». Nell'assumere e nel rivestire tale carica, ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina. Comandante dell'ottava armata delle forze armate russe.	16.2.2015




	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
145.	Olga Igoreva BESEDINA (Ольга Игоревна БЕСЕДИНА) Ольга Ігорівна БЕСЕДИНА (Ольга Ігорівна БЕСЕДИНА)	Data di nascita: 10.12.1976 Luogo di nascita: Luhansk	Ex cosiddetto «ministro dello sviluppo economico e del commercio» della cosiddetta «Repubblica popolare di Lugansk». Nell'assumere e nel rivestire tale carica, ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina. Attualmente capo del dipartimento del commercio estero nell'ufficio del capo della «Amministrazione di Lugansk».	16.2.2015
146.	Zaur Raufovich ISMAILOV (Заур Рауфович ИСМАИЛОВ) Zaur Raufovich ISMAYLOV (Заур Рауфович ИСМАЙЛОВ)	Data di nascita: 25.7.1978 (o 23.3.1975) Luogo di nascita: Krasny Luch, Voroshilovgrad, regione di Lugansk	Ex cosiddetto «procuratore generale» della cosiddetta «Repubblica popolare di Lugansk» (fino all'ottobre 2017). Nell'assumere e nel rivestire tale carica, ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.	16.2.2015
147.	Anatoly Ivanovich ANTONOV (Анатолий Иванович Антонов)	Data di nascita: 15.5.1955 Luogo di nascita: Omsk	Vice ministro della difesa e, in tale veste, coinvolto nel sostegno allo schieramento delle truppe russe in Ucraina. In base all'attuale struttura del ministero della difesa russo, in tale veste partecipa all'elaborazione e all'attuazione delle politiche del governo russo. Tali politiche minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. Dal 28 dicembre 2016, ex vice ministro degli Affari esteri. Ricopre la posizione di ambasciatore nei corpi diplomatici della Federazione russa.	16.2.2015
153.	Konstantin Mikhailovich BAKHAREV (Константин Михайлович БАХАРЕВ)	Data di nascita: 20.10.1972 Luogo di nascita: Simferopol, RSS ucraina	Membro della Duma di Stato, eletto dalla Repubblica autonoma di Crimea illegalmente annessa. Membro della Commissione per il controllo e la regolamentazione della Duma. Nel marzo 2014 Bakharev è stato nominato vicepresidente del Consiglio di Stato della cosiddetta «Repubblica di Crimea» e nell'agosto 2014 è stato nominato primo vicepresidente di tale organo. Ha ammesso il suo personale coinvolgimento negli eventi del 2014 che hanno portato all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli, che ha sostenuto pubblicamente, anche in un'intervista pubblicata sul sito web gazetakrimea.ru il 22 marzo 2016 e sul sito web c-pravda.ru il 23 agosto 2016. È stato insignito dell'ordine «Per la lealtà al dovere» dalle «autorità» della «Repubblica di Crimea».	9.11.2016



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
154.	Dmitry Anatolevich BELIK (Дмитрий Анатольевич БЕЛИК)	Data di nascita: 17.10.1969 Luogo di nascita: Kular, distretto di Ust-Yansky, RSS autonoma di Iacuzia	Membro della Duma di Stato, eletto dalla città di Sebastopoli illegalmente annessa. Membro della Commissione per il controllo e la regolamentazione della Duma. In qualità di membro dell'amministrazione comunale di Sebastopoli, nel febbraio — marzo 2014 ha sostenuto le attività del cosiddetto «sindaco del popolo», Alexei Chaliy. Ha pubblicamente ammesso il proprio coinvolgimento negli eventi del 2014 che hanno portato all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli, che ha sostenuto pubblicamente, anche sul suo sito web personale e in un'intervista pubblicata il 21 febbraio 2016 sul sito web nation-news.ru. Per il suo impegno nel processo di annessione è stato insignito dell'ordine dello Stato russo «Per il Merito alla patria» — secondo grado.	9.11.2016
160.	Sergey Anatolevich TOPOR-GILKA (Сергей Анатольевич ТОПОР-ГИЛКА)	Direttore generale di OAO «VO TPE» fino al relativo fallimento, Direttore generale di OOO «VO TPE». Data di nascita: 17.2.1970	Nella veste di direttore generale di OAO «VO TPE» ha condotto le trattative con Siemens Gas Turbine Technologies OOO riguardo all'acquisto e alla consegna delle turbine a gas per una centrale elettrica situata a Taman, regione di Krasnodar, Federazione russa. In seguito, in qualità di Direttore generale di OOO «VO TPE», è stato responsabile del trasferimento in Crimea delle turbine a gas. Ciò contribuisce a stabilire una fornitura elettrica indipendente per la Crimea e Sebastopoli quale mezzo di sostegno alla loro separazione dall'Ucraina, e compromette l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	4.8.2017

Entità:

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
3.	Cosiddetta «Repubblica popolare di Lugansk» «Луганская народная республика» «Luganskaya narodnaya respublika»	Sito web ufficiale: https://glava-lnr-su/content/konstituciya https://glava-lnr.info/	La cosiddetta «Repubblica popolare di Lugansk» è stata istituita il 27 aprile 2014. Responsabile dell'organizzazione del referendum illegale dell'11 maggio 2014. Dichiarazione d'indipendenza proclamata il 12 maggio 2014. Il 22 maggio 2014 le cosiddette «Repubbliche popolari» di Donetsk e Lugansk hanno creato il cosiddetto «Stato federale di Novorossiya». Questo è in violazione del diritto costituzionale ucraino e, di conseguenza, del diritto internazionale e pertanto compromette l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. L'entità è inoltre coinvolta nel reclutamento di membri dell'«Esercito» separatista «del sud-est» e di altri gruppi separatisti armati illegali e pertanto compromette la stabilità o la sicurezza dell'Ucraina.	25.7.2014



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
4.	Cosiddetta «Repubblica popolare di Donetsk» «Донецкая народная республика» «Donétskaya naródnaya respúblika»	Per informazioni ufficiali, inclusa la costituzione della Repubblica popolare di Donetsk e la composizione del Consiglio supremo, si veda http://dnr-online.ru/	La cosiddetta «Repubblica popolare di Donetsk» è stata proclamata il 7 aprile 2014. Responsabile dell'organizzazione del referendum illegale dell'11 maggio 2014. Dichiarazione d'indipendenza proclamata il 12 maggio 2014. Il 24 maggio 2014 le cosiddette «Repubbliche popolari» di Donetsk e Lugansk hanno firmato un accordo sulla creazione del cosiddetto «Stato federale di Novorossiya». Questo è in violazione del diritto costituzionale ucraino e, di conseguenza, del diritto internazionale e pertanto compromette l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. L'entità è inoltre coinvolta nel reclutamento di membri di gruppi separatisti armati illegali, minacciando pertanto la stabilità o la sicurezza dell'Ucraina.	25.7.2014
5.	Cosiddetto «Stato federale di Novorossiya» «Федеративное государство Новороссия» «Federativnoye Gosudarstvo Novorossiya»	Comunicati stampa ufficiali: http://novorossia.su/official http://novopressa.ru/ http://novorossia-tv.ru/ http://novorossia.today/ http://novorossia.ru/ https://www.novorosinform.org/	Il 24 maggio 2014 le cosiddette «Repubbliche popolari» di Donetsk e Lugansk hanno firmato un accordo sulla creazione del cosiddetto, non riconosciuto, «Stato federale di Novorossiya». Questo è in violazione del diritto costituzionale ucraino e, di conseguenza, del diritto internazionale e pertanto costituisce una minaccia per l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	25.7.2014
20.	Joint-stock company Sparkling wine plant "Novy Svet" Акционерное общество "Завод шампанских вин "Новый Свет" Già impresa unitaria statale della «Repubblica di Crimea» «impianto di vino spumante "Novy Svet" Государственное унитарное предприятие Республики Крым Завод шампанских вин «Новый Свет» Gosudarstvennoye unitarnoye predpriyatiye Respubliki Krym 'Zavod shampanskykh vin "Novy Svet" e come impresa statale sparkling wine plant 'Novy Svet'	298032, Crimea, Sudak, Novy Svet, str. Shalapina 1. 298032, Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина, д.1	La proprietà dell'entità è stata trasferita in violazione del diritto ucraino. Il 9 aprile 2014 il «Presidium del Parlamento di Crimea» ha adottato la decisione n. 1991-6/14 «sugli emendamenti alla risoluzione n. 1836-6/14 del Consiglio di Stato della "Repubblica di Crimea"» del 26 marzo 2014 «sulla nazionalizzazione della proprietà delle imprese, istituzioni e organizzazioni del complesso agroindustriale, situate nel territorio della "Repubblica di Crimea", in cui si dichiara l'appropriazione dei beni appartenenti all'impresa statale "Zavod shampanskykh vin Novy Svet"» a nome della «Repubblica di Crimea». L'impresa è quindi di fatto confiscata dalle «autorità» della Crimea. Nuovamente registrata il 4.1.2015 come impresa unitaria statale della Repubblica di Crimea «Pianta di vino spumante "Novy Svet"» (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ЗАВОД ШАМΠΑНСКИХ ВИН "НОВЫЙ СВЕТ"»). Fondatore: il ministero dell'agricoltura della «Repubblica di Crimea» (МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ).	25.7.2014



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
	Государственное предприятие Завод шампанских вин 'Новый свет' (Gosudarstvennoye predpriyatiye Zavod shampanskykh vin 'Novy Svet')		Nuovamente registrata a seguito della riorganizzazione il 29.8.2017 come Joint-stock company Sparkling wine plant "Novy Svet" (Акционерное общество 'Завод шампанских вин "Новый Свет"). Fondatore: il ministero responsabile della regolamentazione dei terreni e delle proprietà della «Repubblica di Crimea» (Министерство земельных и имущественных отношений Республики Крым).	
21.	JOINT-STOCK COMPANY ALMAZ-ANTEY AIR AND SPACE DEFENCE CORPORATION Акционерное общество «Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз — Антей"» (alias CONCERN ALMAZ-ANTEY; ALMAZ-ANTEY CORP; alias ALMAZ-ANTEY DEFENSE CORPORATION; alias ALMAZ-ANTEY JSC; Концерн ВКО «Алмаз — Антей»);	41 ul.Vereiskaya, Moscow 121471, Russia; Sito web:almaz-antey.ru Indirizzo e-mail: antey@almaz-antey.ru	Almaz-Antey è una società di proprietà statale russa. Fabbrica armamenti antiaerei, compresi missili terra-aria, che fornisce all'esercito russo. Le autorità russe forniscono armi pesanti ai separatisti nell'Ucraina orientale, contribuendo alla destabilizzazione dell'Ucraina. Tali armi sono usate dai separatisti, anche per abbattere aerei. In quanto società di proprietà statale, Almaz-Antey contribuisce pertanto alla destabilizzazione dell'Ucraina.	30.7.2014
22.	DOBROLET alias DOBROLYOT ДОБРОЛЕТ/ДОБРОЛЁТ	Codice compagnia aerea QD International Highway, House 31, building 1, 141411 Mosca 141411, г Москва, Международное ш, дом 31, строение 1 Sito web: www.dobrolet.com	Dobrolet era una controllata di una compagnia aerea di proprietà statale russa. Dall'annessione illegale della Crimea, Dobrolet ha effettuato esclusivamente voli tra Mosca e Sinferopoli. Ha pertanto facilitato l'integrazione nella Federazione russa della Repubblica autonoma di Crimea illegalmente annessa e ha compromesso la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina.	30.7.2014
28.	Unione economica di Lugansk (Luganskiy Ekonomicheskyy Soyuz) Луганский экономический союз		«Organizzazione sociale» che ha presentato candidati alle cosiddette «elezioni» illegali della cosiddetta «Repubblica popolare di Luhansk» del 2 novembre 2014. Ha designato il candidato, Oleg AKIMOV, per il posto di «capo» della cosiddetta «Repubblica popolare di Luhansk». Queste «elezioni» violano il diritto ucraino e sono quindi illegali. Nel partecipare formalmente alle «elezioni» illegali, ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, al fine di destabilizzare ulteriormente l'Ucraina.	29.11.2014



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
29.	Guardia nazionale cosacca Казачья Национальная Гвардия	http://казакнацгвард.рф/	Gruppo separatista armato che ha attivamente sostenuto azioni che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina. Comandato da Nikolay KOZITSYN e pertanto associato a una persona che figura nell'elenco. Farebbe parte del cosiddetto «2° Corpo d'Armata» della «Repubblica popolare di Lugansk».	16.2.2015
41.	«Impresa unitaria statale della Repubblica di Crimea "porti marittimi di Crimea» («Государственное Унитарное Предприятие Республики Крым "Крымские Морские Порты"»), incluse le filiali: — porto commerciale di Feodosia, — Kerch Ferry, — porto commerciale di Kerch.	28 Kirova Street Kerch 298312 Crimea (298312, Крым, г. Керчь, ул. Кирова, дом 28)	Il 17 marzo 2014 il «Parlamento di Crimea» ha adottato la risoluzione n. 1757-6/14 «sulla nazionalizzazione di alcune società appartenenti ai ministeri ucraini delle infrastrutture o dell'agricoltura» e il 26 marzo 2014 ha adottato la risoluzione n. 1865-6/14 «sull'impresa di proprietà statale "porti marittimi di Crimea"» («О Государственном предприятии "Крымские морские порты"»), in cui si dichiara l'appropriazione dei beni appartenenti a diverse imprese statali che sono state fuse nella «Impresa unitaria statale della Repubblica di Crimea "porti marittimi di Crimea"» a nome della «Repubblica di Crimea». Tali imprese sono state quindi di fatto confiscate dalle «autorità» di Crimea e la «porti marittimi di Crimea» ha tratto vantaggio dal trasferimento illegale della loro proprietà.	16.9.2017»

18CE1004



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/389 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 2017

che integra la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l'autenticazione forte del cliente e gli standard aperti di comunicazione comuni e sicuri

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 98, paragrafo 4, secondo comma,


considerando quanto segue:

- (1) I servizi di pagamento offerti elettronicamente dovrebbero essere prestati in maniera sicura, ricorrendo a tecnologie in grado di garantire l'autenticazione sicura dell'utente e di ridurre il più possibile il rischio di frode. La procedura di autenticazione dovrebbe includere, in generale, meccanismi di monitoraggio delle operazioni al fine di rilevare i tentativi di utilizzo delle credenziali di sicurezza personalizzate di un utente dei servizi di pagamento che sono state perse, rubate o oggetto di appropriazione indebita e dovrebbe altresì garantire che l'utente dei servizi di pagamento sia l'utente legittimo, che pertanto acconsente al trasferimento di fondi e all'accesso alle informazioni sul suo conto attraverso un utilizzo normale delle credenziali di sicurezza personalizzate. Inoltre, è necessario specificare i requisiti dell'autenticazione forte del cliente che dovrebbero essere applicati ogni volta che un pagatore accede al suo conto di pagamento online, dispone un'operazione di pagamento elettronico o effettua qualsiasi azione tramite un canale a distanza che possa comportare un rischio di frode nei pagamenti o altri abusi, imponendo la generazione di un codice di autenticazione che sia difficile da falsificare nella sua interezza o mediante la divulgazione di uno degli elementi sulla base dei quali il codice è stato generato.
- (2) Poiché i metodi utilizzati per commettere frodi sono in continua evoluzione, i requisiti dell'autenticazione forte del cliente dovrebbero consentire soluzioni tecniche innovative per fronteggiare l'emergere di nuove minacce per la sicurezza dei pagamenti elettronici. Al fine di garantire che i requisiti stabiliti siano effettivamente attuati su base continuativa, è inoltre opportuno richiedere che le misure di sicurezza per l'applicazione dell'autenticazione forte del cliente e le sue esenzioni, le misure volte a tutelare la riservatezza e l'integrità delle credenziali di sicurezza personalizzate e le misure che stabiliscono standard aperti di comunicazione comuni e sicuri siano documentate, sottoposte a prove periodiche, valutate e controllate da revisori con competenze in materia di sicurezza informatica e pagamenti e indipendenti dal punto di vista operativo. Per consentire alle autorità competenti di monitorare la qualità del riesame di dette misure, tali riesami dovrebbero essere resi disponibili su loro richiesta.
- (3) Poiché le operazioni di pagamento elettronico a distanza sono maggiormente esposte al rischio di frode, è necessario introdurre requisiti aggiuntivi per l'autenticazione forte del cliente per tali operazioni, al fine di assicurare che gli elementi colleghino in modo dinamico l'operazione all'importo e al beneficiario specificati dal pagatore al momento di disporre l'operazione.
- (4) Il collegamento dinamico è possibile attraverso la generazione di codici di autenticazione soggetti a una serie di rigorosi requisiti di sicurezza. Per mantenere un approccio neutro dal punto di vista tecnologico, è opportuno che non venga richiesta una tecnologia specifica per l'attuazione dei codici di autenticazione. Pertanto, tali codici dovrebbero essere basati su soluzioni quali la generazione e la convalida di password monouso, firme elettroniche o altre conferme della validità basate sulla crittografia che utilizzano chiavi o materiale crittografico contenuto negli elementi di autenticazione, purché siano rispettati i requisiti di sicurezza.

(1) GUL 337 del 23.12.2015, pag. 35.



- (5) È necessario stabilire requisiti specifici per i casi in cui l'importo definitivo non è noto nel momento in cui il pagatore dispone un'operazione di pagamento elettronico a distanza, al fine di garantire che l'autenticazione forte del cliente sia specifica per l'importo massimo per il quale il pagatore ha prestato il consenso, come previsto dalla direttiva (UE) 2015/2366.
- (6) Al fine di garantire l'applicazione dell'autenticazione forte del cliente, è altresì necessario imporre adeguate caratteristiche di sicurezza per gli elementi dell'autenticazione forte del cliente classificati nella categoria della conoscenza (qualcosa che solo l'utente conosce), come ad esempio la lunghezza o la complessità, per gli elementi classificati nella categoria del possesso (qualcosa che solo l'utente possiede), come ad esempio le specifiche dell'algoritmo, la lunghezza della chiave e l'entropia delle informazioni, e per i dispositivi e il software che leggono gli elementi classificati nella categoria dell'inerenza (qualcosa che caratterizza l'utente), come ad esempio le specifiche dell'algoritmo, il sensore biometrico e le funzioni di protezione del modello, in particolare per attenuare il rischio che tali elementi siano scoperti o svelati a soggetti non autorizzati e utilizzati da questi ultimi. È inoltre necessario stabilire i requisiti volti a garantire che tali elementi siano indipendenti, in modo tale che la violazione di uno di essi non comprometta l'affidabilità degli altri, in particolare quando uno qualsiasi di questi elementi è utilizzato mediante un dispositivo multifunzione, vale a dire un dispositivo come un tablet o un telefono cellulare che può essere utilizzato sia per disporre l'esecuzione del pagamento sia nel processo di autenticazione.
- (7) I requisiti dell'autenticazione forte del cliente si applicano ai pagamenti disposti dal pagatore, indipendentemente dal fatto che questo sia una persona fisica o una persona giuridica.
- (8) Per la loro stessa natura, i pagamenti effettuati attraverso strumenti di pagamento anonimi non sono soggetti all'obbligo dell'autenticazione forte del cliente. Qualora l'anonimato di tali strumenti sia rimosso per motivi contrattuali o legislativi, i pagamenti sono soggetti ai requisiti di sicurezza imposti dalla direttiva (UE) 2015/2366 e dalle norme tecniche di regolamentazione.
- (9) A norma della direttiva (UE) 2015/2366, le deroghe al principio dell'autenticazione forte del cliente sono state definite in base al livello di rischio, all'importo, alla frequenza dell'operazione e al canale di pagamento utilizzato per l'esecuzione dell'operazione di pagamento.
- (10) Le azioni che comportano l'accesso al saldo e alle operazioni recenti di un conto di pagamento senza la divulgazione dei dati sensibili relativi ai pagamenti, i pagamenti ricorrenti a favore dello stesso beneficiario precedentemente impostati o confermati dal pagatore attraverso il ricorso all'autenticazione forte del cliente e i pagamenti da e verso la stessa persona fisica o giuridica con conti presso lo stesso prestatore di servizi di pagamento presentano un basso livello di rischio, il che permette ai prestatori di servizi di pagamento di non applicare l'autenticazione forte del cliente. Ciò non tiene conto del fatto che a norma degli articoli 65, 66 e 67 della direttiva (UE) 2015/2366, i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento, i prestatori di servizi di pagamento che emettono strumenti di pagamento basati su carta e i prestatori di servizi di informazione sui conti dovrebbero richiedere al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto le informazioni necessarie ed essenziali per la fornitura di un determinato servizio di pagamento, e ottenerle dallo stesso, solo con il consenso dell'utente del servizio di pagamento. Tale consenso può essere fornito singolarmente per ogni richiesta di informazioni o per ogni pagamento da disporre o, per i prestatori di servizi di informazione sui conti, sotto forma di mandato per i conti di pagamento designati e le operazioni di pagamento associate, come stabilito nell'accordo contrattuale con l'utente del servizio di pagamento.
- (11) Le esenzioni per i pagamenti di importo ridotto senza contatto fisico al punto vendita, che sono condizionate anche ad un numero massimo di operazioni consecutive o di un determinato valore massimo fisso delle operazioni consecutive senza applicazione dell'autenticazione forte del cliente, consentono lo sviluppo di servizi di pagamento intuitivi e a basso rischio e dovrebbero pertanto essere previste. È altresì opportuno prevedere un'esenzione per le operazioni di pagamento elettronico disposte da terminali incustoditi, nel cui caso l'autenticazione forte del cliente non sempre è facilmente applicabile per ragioni operative (ad esempio, per evitare code e potenziali incidenti ai caselli o altri rischi per la sicurezza).
- (12) Come nel caso dell'esenzione per i pagamenti di importo ridotto senza contatto fisico al punto vendita, occorre trovare il giusto equilibrio tra l'interesse a una maggiore sicurezza nei pagamenti a distanza e le esigenze di facilità di utilizzo e accessibilità dei pagamenti nel settore del commercio elettronico. In linea con tali principi, le soglie al di sotto delle quali non occorre applicare l'autenticazione forte del cliente dovrebbero essere fissate con prudenza, in modo da limitarle unicamente agli acquisti online di importo ridotto. Le soglie per gli acquisti online dovrebbero essere stabilite con maggiore prudenza, in quanto il fatto che la persona non sia fisicamente presente al momento dell'acquisto pone un rischio leggermente più elevato per la sicurezza.




- (13) I requisiti dell'autenticazione forte del cliente si applicano ai pagamenti disposti dal pagatore, indipendentemente dal fatto che questo sia una persona fisica o una persona giuridica. Molti pagamenti per le imprese sono disposti mediante appositi processi o protocolli che garantiscono gli elevati livelli di sicurezza dei pagamenti che la direttiva (UE) 2015/2366 mira a conseguire attraverso l'autenticazione forte del cliente. Se le autorità competenti constatano che i processi e i protocolli di pagamento resi disponibili unicamente ai pagatori che non sono consumatori consentono di conseguire gli obiettivi della direttiva (UE) 2015/2366 in termini di sicurezza, i prestatori di servizi di pagamento possono essere esentati dai requisiti relativi all'autenticazione forte del cliente in relazione a detti processi o protocolli.
- (14) Nel caso di analisi dei rischi connessi all'operazione in tempo reale che classifichino un'operazione di pagamento come a basso rischio, è opportuno prevedere un'esenzione per i prestatori di servizi di pagamento che non intendono applicare l'autenticazione forte del cliente mediante l'adozione di requisiti efficaci e basati sul rischio che garantiscano la sicurezza dei fondi e dei dati personali dell'utente del servizio di pagamento. Tali requisiti basati sul rischio dovrebbero combinare i risultati dell'analisi dei rischi, che confermino che non sono stati rilevati schemi di spesa o di comportamento anomali del pagatore, tenendo conto di altri fattori di rischio come le informazioni sulla localizzazione del pagatore e del beneficiario, con soglie monetarie basate sui tassi di frode calcolati per i pagamenti a distanza. Qualora, sulla base dell'analisi dei rischi connessi alle operazioni in tempo reale, un pagamento non possa essere considerato a basso rischio, il prestatore di servizi di pagamento dovrebbe tornare ad applicare l'autenticazione forte del cliente. Il valore massimo di tale esenzione basata sul rischio dovrebbe essere fissato in modo da corrispondere a un tasso di frode molto basso, anche facendo un raffronto con i tassi di frode di tutte le operazioni di pagamento del prestatore di servizi di pagamento, comprese quelle per le quali è stata utilizzata l'autenticazione forte del cliente, in un determinato periodo di tempo e su base continuativa.
- (15) Ai fini di un'attuazione efficace, i prestatori di servizi di pagamento che desiderano beneficiare delle esenzioni dall'autenticazione forte del cliente dovrebbero monitorare regolarmente e comunicare alle autorità competenti e all'Autorità bancaria europea (ABE), su loro richiesta, per ogni tipo di operazione di pagamento, il valore delle operazioni di pagamento fraudolente o non autorizzate e i tassi di frode osservati per l'insieme delle loro operazioni di pagamento, siano esse effettuate ricorrendo all'autenticazione forte del cliente o disposte in regime di esenzione da tale autorizzazione.
- (16) La raccolta di questi nuovi dati storici sui tassi di frode delle operazioni di pagamento elettronico contribuirà anche ad un efficace riesame da parte dell'ABE delle soglie applicabili per un'esenzione dall'autenticazione forte del cliente sulla base dell'analisi dei rischi connessi alle operazioni in tempo reale. A norma dell'articolo 98, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/2366 e dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾, l'ABE dovrebbe rivedere le norme tecniche di regolamentazione e, se del caso, trasmettere i progetti di aggiornamento delle stesse alla Commissione, presentando nuovi progetti di soglie e di tassi di frode corrispondenti, allo scopo di migliorare la sicurezza dei pagamenti elettronici a distanza.
- (17) Ai prestatori di servizi di pagamento che si avvalgono di una qualsiasi delle esenzioni previste dovrebbe essere consentito in qualsiasi momento di scegliere di applicare l'autenticazione forte del cliente alle azioni e alle operazioni di pagamento di cui alle suddette disposizioni.
- (18) Le misure che tutelano la riservatezza e l'integrità delle credenziali di sicurezza personalizzate, come pure i dispositivi e il software per l'autenticazione, dovrebbero limitare i rischi di frode attraverso l'uso non autorizzato o fraudolento degli strumenti di pagamento e l'accesso non autorizzato ai conti di pagamento. A tal fine è necessario introdurre requisiti relativi alla creazione e alla consegna sicure delle credenziali di sicurezza personalizzate e alla loro associazione all'utente dei servizi di pagamento, nonché creare le condizioni necessarie per il rinnovo e la disattivazione di tali credenziali.
- (19) Al fine di assicurare una comunicazione efficace e sicura tra i soggetti interessati nel contesto dei servizi di informazione sui conti, dei servizi di disposizione di ordine di pagamento e della conferma della disponibilità dei fondi, è necessario specificare i requisiti relativi agli standard aperti di comunicazione comuni e sicuri ai quali tutti i prestatori di servizi di pagamento interessati sono tenuti a conformarsi. La direttiva (UE) 2015/2366 prevede l'accesso e l'utilizzo delle informazioni sui conti di pagamento da parte dei prestatori di servizi di informazione sui conti. Il presente regolamento pertanto non modifica le norme sull'accesso ai conti diversi dai conti di pagamento.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).



- (20) Tutti i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto con conti di pagamento accessibili online dovrebbero offrire almeno un'interfaccia di accesso che consenta la comunicazione sicura con i prestatori di servizi di informazione sui conti, i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento e i prestatori di servizi di pagamento che emettono strumenti di pagamento basati su carta. L'interfaccia dovrebbe consentire ai prestatori di servizi di informazione sui conti, ai prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento e ai prestatori di servizi di pagamento che emettono strumenti di pagamento basati su carta di identificarsi presso il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto. Essa dovrebbe inoltre consentire ai prestatori di servizi di informazione sui conti e ai prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento di avvalersi delle procedure di autenticazione fornite dal prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto all'utente dei servizi di pagamento. Per assicurare la neutralità dal punto di vista tecnologico e del modello di attività, i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto dovrebbero essere liberi di decidere se offrire un'interfaccia dedicata per la comunicazione con i prestatori di servizi di informazione sui conti, i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento e i prestatori di servizi di pagamento che emettono strumenti di pagamento basati su carta o se consentire, ai fini di tale comunicazione, l'uso dell'interfaccia per l'identificazione e la comunicazione con gli utenti dei servizi di pagamento dei prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto.
- (21) Per consentire ai prestatori di servizi di informazione sui conti, ai prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento e ai prestatori di servizi di pagamento che emettono strumenti di pagamento basati su carta di sviluppare le loro soluzioni tecniche, le specifiche tecniche dell'interfaccia dovrebbero essere adeguatamente documentate e messe a disposizione del pubblico. Inoltre, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto dovrebbe offrire un meccanismo che consenta ai prestatori di servizi di pagamento di provare le soluzioni tecniche almeno sei mesi prima della data di applicazione delle norme di regolamentazione oppure, se il lancio avviene dopo la data di applicazione di tali norme, prima della data di immissione sul mercato dell'interfaccia. Per assicurare l'interoperabilità delle diverse soluzioni tecnologiche di comunicazione, l'interfaccia dovrebbe utilizzare standard di comunicazione sviluppati da organismi di normazione internazionali o europei.
- (22) La qualità dei servizi forniti dai prestatori di servizi di informazione sui conti e dai prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento dipenderà dal corretto funzionamento delle interfacce predisposte o adattate dai prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto. È quindi importante che, nel caso in cui tali interfacce non siano conformi alle disposizioni contenute nelle norme tecniche, siano adottate misure atte a garantire la continuità operativa a vantaggio degli utenti di detti servizi. Spetta alle autorità nazionali competenti provvedere affinché i prestatori di servizi di informazione sui conti e i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento non siano bloccati o ostacolati nella fornitura dei loro servizi.
- (23) Qualora l'accesso ai conti di pagamento sia offerto tramite un'interfaccia dedicata, al fine di garantire il diritto degli utenti dei servizi di pagamento di avvalersi dei prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento e dei servizi che consentono l'accesso alle informazioni sui conti, come previsto dalla direttiva (UE) 2015/2366, è necessario prescrivere che le interfacce dedicate presentino lo stesso livello di disponibilità e di prestazioni dell'interfaccia disponibile per l'utente dei servizi di pagamento. I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto dovrebbero inoltre definire indicatori chiave di prestazione e obiettivi in materia di livello del servizio trasparenti per la disponibilità e le prestazioni delle interfacce dedicate che siano almeno altrettanto rigorosi di quelli definiti per l'interfaccia utilizzata dagli utenti dei servizi di pagamento. Tali interfacce dovrebbero essere provate dai prestatori di servizi di pagamento che le utilizzeranno e dovrebbero altresì essere sottoposte a prove di stress e monitorate dalle autorità competenti.
- (24) Affinché i prestatori di servizi di pagamento che si avvalgono dell'interfaccia dedicata possano continuare a prestare i propri servizi in caso di problemi di disponibilità o di prestazioni inadeguate, è necessario prevedere, a condizioni rigorose, un meccanismo alternativo che consenta loro di utilizzare l'interfaccia predisposta dal prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto per identificare i propri utenti dei servizi di pagamento e comunicare con loro. Determinati prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto saranno esentati dall'obbligo di fornire tale meccanismo alternativo attraverso le loro interfacce per l'interazione con i clienti qualora le autorità competenti constatino che le interfacce dedicate soddisfano le condizioni specifiche atte ad assicurare una concorrenza senza ostacoli. Nel caso in cui le interfacce dedicate esentate non soddisfino le condizioni previste, le autorità competenti devono revocare le esenzioni concesse.
- (25) Al fine di consentire alle autorità competenti di sorvegliare e monitorare in modo efficace l'attuazione e la gestione delle interfacce di comunicazione, i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto dovrebbero pubblicare una sintesi della documentazione pertinente disponibile sul proprio sito web e fornire, su richiesta, alle autorità competenti la documentazione delle soluzioni in caso di emergenza. I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto dovrebbero inoltre rendere accessibili al pubblico le statistiche sulla disponibilità e le prestazioni di detta interfaccia.
- (26) Al fine di preservare la riservatezza e l'integrità dei dati, è necessario garantire la sicurezza delle sessioni di comunicazione tra i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto, i prestatori di servizi di informazione sui conti, i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento e i prestatori di servizi di



pagamento che emettono strumenti di pagamento basati su carta. È necessario in particolare imporre l'utilizzo della crittografia sicura nello scambio dei dati tra prestatori di servizi di informazione sui conti, prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento, prestatori di servizi di pagamento che emettono strumenti di pagamento basati su carta e prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto.

- (27) Al fine di rafforzare la fiducia degli utenti e garantire l'autenticazione forte del cliente, è opportuno prendere in considerazione l'utilizzo dei mezzi di identificazione elettronica e dei servizi fiduciari, come previsto dal regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾, in particolare per quanto riguarda i regimi di identificazione elettronica notificati.
- (28) Al fine di allineare le date di applicazione, il presente regolamento dovrebbe essere applicabile a decorrere dalla stessa data a partire dalla quale gli Stati membri devono provvedere all'applicazione delle misure di sicurezza di cui agli articoli 65, 66, 67 e 97 della direttiva (UE) 2015/2366.
- (29) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione.
- (30) L'ABE ha svolto consultazioni pubbliche aperte e trasparenti sul progetto di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha richiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario, istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce i requisiti cui devono conformarsi i prestatori di servizi di pagamento ai fini dell'attuazione di misure di sicurezza che consentano loro di:


- a) applicare la procedura dell'autenticazione forte del cliente conformemente all'articolo 97 della direttiva (UE) 2015/2366;
- b) esonerare dall'applicazione dei requisiti di sicurezza dell'autenticazione forte del cliente, a condizioni specifiche e limitate, sulla base del livello di rischio, dell'importo e della frequenza dell'operazione di pagamento e del canale di pagamento utilizzato per l'esecuzione dell'operazione;
- c) proteggere la riservatezza e l'integrità delle credenziali di sicurezza personalizzate dell'utente dei servizi di pagamento;
- d) stabilire standard aperti comuni e sicuri per la comunicazione tra i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto, i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento, i prestatori di servizi di informazione sui conti, i pagatori, i beneficiari e altri prestatori di servizi di pagamento in relazione alla prestazione e all'uso dei servizi di pagamento in applicazione del titolo IV della direttiva (UE) 2015/2366.

Articolo 2

Obblighi generali di autenticazione

1. I prestatori di servizi di pagamento dispongono di meccanismi di monitoraggio delle operazioni che consentono loro di rilevare le operazioni di pagamento non autorizzate o fraudolente ai fini dell'attuazione delle misure di sicurezza di cui all'articolo 1, lettere a) e b).

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 53).



Detti meccanismi si basano sull'analisi delle operazioni di pagamento, tenendo conto di elementi che sono tipici dell'utente dei servizi di pagamento in condizioni di normale utilizzo delle credenziali di sicurezza personalizzate.

2. I prestatori di servizi di pagamento provvedono affinché i meccanismi di monitoraggio delle operazioni tengano conto, come minimo, dei seguenti fattori di rischio:
 - a) gli elenchi degli elementi di autenticazione compromessi o rubati;
 - b) l'importo di ciascuna operazione di pagamento;
 - c) gli scenari di frode noti nella prestazione dei servizi di pagamento;
 - d) i segnali della presenza di malware in una qualsiasi delle sessioni della procedura di autenticazione;
 - e) se il dispositivo o il software di accesso sono forniti dal prestatore di servizi di pagamento, un registro dell'utilizzo del dispositivo o del software di accesso forniti all'utente del servizio di pagamento e l'utilizzo anomalo degli stessi.

Articolo 3

Riesame delle misure di sicurezza

1. L'attuazione delle misure di sicurezza di cui all'articolo 1 è documentata, sottoposta a prove periodiche, valutata e controllata in conformità con il quadro giuridico applicabile del prestatore di servizi di pagamento da revisori con competenze in materia di sicurezza informatica e pagamenti e indipendenti dal punto di vista operativo nell'ambito o nei confronti del prestatore di servizi di pagamento.

2. Il periodo tra i controlli di cui al paragrafo 1 è stabilito tenendo conto del pertinente quadro in materia di contabilità e revisione legale applicabile al prestatore di servizi di pagamento.

Tuttavia, i prestatori di servizi di pagamento che si avvalgono dell'esenzione di cui all'articolo 18 sono soggetti a un controllo della metodologia, del modello e dei tassi di frode riferiti come minimo ogni anno. Il revisore che svolge il controllo dispone di competenze in materia di sicurezza informatica e di pagamenti ed è indipendente dal punto di vista operativo nell'ambito o nei confronti del prestatore di servizi di pagamento. Durante il primo anno di applicazione dell'esenzione di cui all'articolo 18, e in seguito almeno ogni tre anni, o più frequentemente su richiesta dell'autorità competente, detto controllo è effettuato da un revisore esterno indipendente e qualificato.

3. Detto controllo valuta la conformità delle misure di sicurezza del prestatore di servizi di pagamento ai requisiti di cui al presente regolamento e riferisce in merito.

L'intera relazione è resa disponibile alle autorità competenti su loro richiesta.

CAPO II


MISURE DI SICUREZZA PER L'APPLICAZIONE DELL'AUTENTICAZIONE FORTE DEL CLIENTE

Articolo 4

Codice di autenticazione

1. Se i prestatori di servizi di pagamento applicano l'autenticazione forte del cliente conformemente all'articolo 97, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/2366, l'autenticazione si basa su due o più elementi che sono classificati nelle categorie della conoscenza, del possesso e dell'inerenza e comporta la generazione di un codice di autenticazione.

Il codice di autenticazione è accettato solo una volta dal prestatore di servizi di pagamento quando il pagatore lo utilizza per accedere al suo conto di pagamento online, disporre un'operazione di pagamento elettronico o effettuare qualsiasi azione tramite un canale a distanza che possa comportare un rischio di frode nei pagamenti o altri abusi.



2. Ai fini del paragrafo 1, i prestatori di servizi di pagamento adottano misure di sicurezza al fine di garantire il soddisfacimento di tutti i requisiti elencati di seguito:

- a) nessuna informazione su uno qualsiasi degli elementi di cui al paragrafo 1 può essere ricavata dalla comunicazione del codice di autenticazione;
- b) non è possibile generare un nuovo codice di autenticazione sulla base della conoscenza di un altro codice di autenticazione generato in precedenza;
- c) il codice di autenticazione non può essere contraffatto.

3. I prestatori di servizi di pagamento provvedono affinché l'autenticazione mediante generazione di un codice di autenticazione comprenda le seguenti misure:

- a) se l'autenticazione per l'accesso a distanza, i pagamenti elettronici a distanza e qualsiasi altra azione effettuata tramite un canale a distanza che possa comportare un rischio di frode nei pagamenti o altri abusi non è riuscita a generare un codice di autenticazione per i fini di cui al paragrafo 1, non è possibile stabilire quali elementi di cui al predetto paragrafo non sono corretti;
- b) il numero di tentativi di autenticazione non riusciti che possono essere effettuati consecutivamente, dopo i quali le azioni di cui all'articolo 97, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/2366 sono temporaneamente o permanentemente bloccate, non è superiore a cinque entro un determinato intervallo di tempo;
- c) le sessioni di comunicazione sono protette contro l'acquisizione dei dati di autenticazione trasmessi durante l'autenticazione e contro la manipolazione da parte di soggetti non autorizzati in conformità con gli obblighi di cui al capo V;
- d) il tempo massimo di inattività del pagatore in seguito all'autenticazione per l'accesso al conto di pagamento online non è superiore a cinque minuti.

4. Quando il blocco di cui al paragrafo 3, lettera b), è temporaneo, la durata del blocco e il numero di nuovi tentativi sono stabiliti in base alle caratteristiche del servizio fornito al pagatore e a tutti i rischi connessi, tenendo conto almeno dei fattori di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

Il pagatore è avvisato prima che il blocco venga reso permanente.

Una volta che il blocco è stato reso permanente, è definita una procedura protetta che consente al pagatore di ripristinare l'uso degli strumenti di pagamento elettronico bloccati.

Articolo 5


Collegamento dinamico

1. Se applicano l'autenticazione forte del cliente conformemente all'articolo 97, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2366, in aggiunta ai requisiti di cui all'articolo 4 del presente regolamento, i prestatori di servizi di pagamento adottano anche misure di sicurezza che soddisfano ciascuno dei seguenti requisiti:

- a) il pagatore è informato dell'importo dell'operazione di pagamento e del beneficiario;
- b) il codice di autenticazione generato è specifico per l'importo dell'operazione di pagamento e il beneficiario concordato dal pagatore al momento di disporre l'operazione;
- c) il codice di autenticazione accettato dal prestatore di servizi di pagamento corrisponde all'importo specifico originario dell'operazione di pagamento e all'identità del beneficiario approvato dal pagatore;
- d) qualsiasi modifica dell'importo o del beneficiario comporta l'invalidamento del codice di autenticazione generato.

2. Ai fini del paragrafo 1, i prestatori di servizi di pagamento adottano misure di sicurezza che assicurano la riservatezza, l'autenticità e l'integrità di ognuno dei seguenti elementi:

- a) l'importo dell'operazione e il beneficiario durante tutte le fasi dell'autenticazione;
- b) le informazioni visualizzate al pagatore durante tutte le fasi dell'autenticazione, comprese la generazione, la trasmissione e l'utilizzo del codice di autenticazione.



3. Ai fini del paragrafo 1, lettera b, e se i prestatori di servizi di pagamento applicano l'autenticazione forte del cliente in conformità dell'articolo 97, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2366, si applicano i seguenti requisiti per il codice di autenticazione:

- a) in relazione a un'operazione di pagamento basata su carta per la quale il pagatore abbia approvato l'importo esatto dei fondi da bloccare a norma dell'articolo 75, paragrafo 1, di detta direttiva, il codice di autenticazione è specifico per l'importo che il pagatore ha acconsentito a bloccare e che ha approvato al momento di disporre l'operazione;
- b) in relazione alle operazioni di pagamento per le quali il pagatore ha dato il consenso a eseguire una serie di operazioni di pagamento elettronico a distanza a favore di uno o più beneficiari, il codice di autenticazione è specifico per l'importo totale della serie di operazioni di pagamento e per i beneficiari specifici.

Articolo 6

Requisiti per gli elementi classificati come conoscenza

1. I prestatori di servizi di pagamento adottano misure volte ad attenuare il rischio che gli elementi dell'autenticazione forte del cliente classificati come conoscenza siano acquisiti da soggetti non autorizzati o divulgati a questi ultimi.
2. L'uso di detti elementi da parte del pagatore è soggetto a misure di attenuazione allo scopo di impedire che vengano divulgati a soggetti non autorizzati.

Articolo 7

Requisiti per gli elementi classificati come possesso

1. I prestatori di servizi di pagamento adottano misure volte ad attenuare il rischio che gli elementi dell'autenticazione forte del cliente classificati come possesso siano utilizzati da soggetti non autorizzati.
2. L'uso di detti elementi da parte del pagatore è soggetto a misure volte a impedirne la duplicazione.

Articolo 8

Requisiti dei dispositivi e del software connessi agli elementi classificati come inerenza

1. I prestatori di servizi di pagamento adottano misure volte ad attenuare il rischio che gli elementi di autenticazione classificati come inerenza e letti dai dispositivi e dal software di accesso forniti al pagatore siano acquisiti da soggetti non autorizzati. Come minimo, i prestatori di servizi di pagamento garantiscono che la probabilità che soggetti non autorizzati effettuino l'autenticazione a nome del pagatore utilizzando detti dispositivi e software sia molto bassa.
2. L'utilizzo di detti elementi da parte del pagatore è soggetto a misure volte ad assicurare che detti dispositivi e software garantiscano la resistenza contro l'utilizzo non autorizzato degli elementi mediante l'accesso ai dispositivi e al software.

Articolo 9

Indipendenza degli elementi

1. I prestatori di servizi di pagamento assicurano che l'utilizzo degli elementi di autenticazione forte del cliente di cui agli articoli 6, 7 e 8 sia soggetto a misure volte a garantire che, in termini di tecnologia, algoritmi e parametri, la violazione di uno degli elementi non comprometta l'affidabilità degli altri elementi.
2. Se uno qualsiasi degli elementi di autenticazione forte del cliente o lo stesso codice di autenticazione sono utilizzati tramite un dispositivo multifunzione, i prestatori di servizi di pagamento adottano misure di sicurezza al fine di attenuare il rischio che deriverebbe dalla compromissione di tale dispositivo multifunzione.



3. Ai fini del paragrafo 2, le misure di attenuazione comprendono ognuno dei seguenti elementi:
- utilizzo di ambienti di esecuzione protetti separati mediante il software installato nel dispositivo multifunzione;
 - meccanismi volti a garantire che il software o il dispositivo non siano stati alterati dal pagatore o da una terza parte;
 - nel caso in cui ci siano state alterazioni, meccanismi volti ad attenuarne le conseguenze.

CAPO III

ESENZIONI DALL'AUTENTICAZIONE FORTE DEL CLIENTE

Articolo 10

Informazioni sui conti di pagamento

1. I prestatori di servizi di pagamento sono autorizzati a non applicare l'autenticazione forte del cliente, a condizione di rispettare i requisiti di cui all'articolo 2 e al paragrafo 2 del presente articolo, se l'utente dei servizi di pagamento è limitato nell'accesso a uno dei seguenti elementi online o a entrambi senza che siano divulgati dati sensibili relativi ai pagamenti:

- il saldo di uno o più conti di pagamento designati;
- le operazioni di pagamento eseguite negli ultimi 90 giorni attraverso uno o più conti di pagamento designati.

2. Ai fini del paragrafo 1, i prestatori di servizi di pagamento non sono esenti dall'applicazione dell'autenticazione forte del cliente se una delle seguenti condizioni è soddisfatta:

- l'utente del servizio di pagamento accede online alle informazioni di cui al paragrafo 1 per la prima volta;
- sono trascorsi più di 90 giorni dall'ultima volta che l'utente del servizio di pagamento ha avuto accesso online alle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), ed è stata applicata l'autenticazione forte del cliente.

Articolo 11

Pagamenti senza contatto fisico al punto vendita


I prestatori di servizi di pagamento sono autorizzati a non applicare l'autenticazione forte del cliente, a condizione di rispettare gli obblighi di cui all'articolo 2, se il pagatore dispone un'operazione di pagamento elettronico senza contatto, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- l'importo individuale dell'operazione di pagamento elettronico senza contatto non supera i 50 EUR; e
- l'importo cumulativo delle precedenti operazioni di pagamento elettronico senza contatto disposte per mezzo di uno strumento di pagamento con una funzionalità senza contatto a partire dalla data dell'ultima applicazione dell'autenticazione forte del cliente non supera i 150 EUR; oppure
- il numero di operazioni consecutive di pagamento elettronico senza contatto disposte per mezzo di uno strumento di pagamento con una funzionalità senza contatto a partire dalla data dell'ultima applicazione dell'autenticazione forte del cliente non è superiore a cinque.

Articolo 12

Terminali incustoditi per le tariffe di trasporto e le tariffe di parcheggio

I prestatori di servizi di pagamento sono autorizzati a non applicare l'autenticazione forte del cliente, a condizione di rispettare gli obblighi di cui all'articolo 2, se il pagatore dispone un'operazione di pagamento elettronico presso un terminale di pagamento incustodito allo scopo di pagare una tariffa di trasporto o di parcheggio.



*Articolo 13***Beneficiari di fiducia**

1. I prestatori di servizi di pagamento applicano l'autenticazione forte del cliente se un pagatore crea o modifica un elenco di beneficiari di fiducia attraverso il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto.
2. I prestatori di servizi di pagamento sono autorizzati a non applicare l'autenticazione forte del cliente, a condizione di rispettare gli obblighi generali di autenticazione, se il pagatore dispone un'operazione di pagamento e il beneficiario è incluso in un elenco di beneficiari di fiducia precedentemente creato dal pagatore.

*Articolo 14***Operazioni ricorrenti**

1. I prestatori di servizi di pagamento applicano l'autenticazione forte del cliente quando un pagatore crea, modifica o dispone per la prima volta una serie di operazioni ricorrenti dello stesso importo e a favore dello stesso beneficiario.
2. I prestatori di servizi di pagamento sono autorizzati a non applicare l'autenticazione forte del cliente, a condizione di rispettare gli obblighi generali di autenticazione, per l'avvio di tutte le operazioni di pagamento successive incluse nella serie di operazioni di pagamento di cui al paragrafo 1.

*Articolo 15***Bonifici tra conti detenuti dalla stessa persona fisica o giuridica**

I prestatori di servizi di pagamento sono autorizzati a non applicare l'autenticazione forte del cliente, a condizione di rispettare gli obblighi di cui all'articolo 2, se il pagatore dispone un bonifico in circostanze in cui il pagatore e il beneficiario sono la stessa persona fisica o giuridica ed entrambi i conti di pagamento sono detenuti dallo stesso prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto.

*Articolo 16***Operazioni di modesta entità**

I prestatori di servizi di pagamento sono autorizzati a non applicare l'autenticazione forte del cliente se il pagatore dispone un'operazione di pagamento elettronico a distanza, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) l'importo dell'operazione di pagamento elettronico a distanza non supera i 30 EUR; e
- b) l'importo cumulativo delle precedenti operazioni di pagamento elettronico a distanza disposte dal pagatore dall'ultima applicazione dell'autenticazione forte del cliente non supera i 100 EUR; oppure
- c) il numero delle precedenti operazioni di pagamento elettronico a distanza disposte dal pagatore dall'ultima applicazione dell'autenticazione forte del cliente non è superiore a cinque operazioni singole consecutive.

*Articolo 17***Processi e protocolli di pagamento sicuri per le imprese**

I prestatori di servizi di pagamento sono autorizzati a non applicare l'autenticazione forte del cliente, per le persone giuridiche che dispongono operazioni di pagamento elettronico ricorrendo a processi o protocolli di pagamento dedicati resi disponibili unicamente ai pagatori che non sono consumatori, nel caso in cui le autorità competenti abbiano accertato che tali processi o protocolli garantiscono livelli di sicurezza almeno equivalenti a quelli previsti dalla direttiva (UE) 2015/2366.



Articolo 18

Analisi dei rischi connessi alle operazioni

1. I prestatori di servizi di pagamento sono autorizzati a non applicare l'autenticazione forte del cliente qualora abbiano determinato che l'operazione di pagamento elettronico a distanza disposta dal pagatore presenta un basso livello di rischio secondo i meccanismi di monitoraggio delle operazioni di cui all'articolo 2 e al paragrafo 2, lettera c), del presente articolo.
2. Le operazioni di pagamento elettronico di cui al paragrafo 1 sono considerate come aventi un basso livello di rischio se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - a) il tasso di frode per il tipo di operazione, riferito dal prestatore di servizi di pagamento e calcolato in conformità dell'articolo 19, è pari o inferiore ai tassi di frode di riferimento riportati nella tabella figurante nell'allegato rispettivamente per i «pagamenti elettronici a distanza basati su carta» e i «bonifici elettronici a distanza»;
 - b) l'importo dell'operazione non supera il pertinente valore della soglia di esenzione specificato nella tabella che figura nell'allegato;
 - c) i prestatori di servizi di pagamento non hanno rilevato uno dei seguenti elementi a seguito di un'analisi dei rischi eseguita in tempo reale:
 - i) uno schema di spesa o di comportamento anomalo del pagatore;
 - ii) informazioni insolite sull'utilizzo del dispositivo o del software del pagatore a fini di accesso;
 - iii) la presenza di malware in una qualsiasi delle sessioni della procedura di autenticazione;
 - iv) uno scenario di frode noto nella prestazione dei servizi di pagamento;
 - v) localizzazione anomala del pagatore;
 - vi) localizzazione ad alto rischio del beneficiario.
3. I prestatori di servizi di pagamento che intendono esentare le operazioni di pagamento elettronico a distanza dall'autenticazione forte del cliente a motivo del fatto che presentano un basso rischio tengono conto almeno dei seguenti fattori di rischio:
 - a) i precedenti schemi di spesa del singolo utente di servizi di pagamento;
 - b) la cronologia delle operazioni di pagamento di ciascun utente dei servizi di pagamento del prestatore di servizi di pagamento;
 - c) la localizzazione del pagatore e del beneficiario al momento dell'operazione di pagamento nei casi in cui il dispositivo o il software di accesso è fornito dal prestatore di servizi di pagamento;
 - d) il rilevamento di schemi di pagamento anormali dell'utente dei servizi di pagamento rispetto alla sua cronologia delle operazioni di pagamento.


La valutazione effettuata dai prestatori di servizi di pagamento combina tutti questi fattori di rischio in una valutazione dei rischi per ogni singola operazione al fine di determinare se un determinato pagamento debba essere consentito senza l'autenticazione forte del cliente.

Articolo 19

Calcolo dei tassi di frode

1. Per ogni tipo di operazione di cui alla tabella figurante in allegato, il prestatore di servizi di pagamento garantisce che i tassi di frode complessivi concernenti sia le operazioni di pagamento per le quali è stata applicata l'autenticazione forte del cliente sia le operazioni di pagamento eseguite in forza delle esenzioni di cui agli articoli da 13 a 18 sono equivalenti o inferiori al tasso di frode di riferimento per lo stesso tipo di operazione di pagamento riportato nella tabella figurante nell'allegato.

Il tasso di frode complessivo per ciascun tipo di operazione è calcolato come il valore totale delle operazioni a distanza non autorizzate o fraudolente, indipendentemente dal fatto che i fondi siano stati recuperati, diviso per il valore totale di tutte le operazioni a distanza per lo stesso tipo di operazioni, siano esse autenticate mediante l'applicazione dell'autenticazione forte del cliente o eseguite in forza di una delle esenzioni di cui agli articoli da 13 a 18, in un periodo continuativo di tre mesi (90 giorni).



2. Il calcolo dei tassi di frode e i dati che ne risultano sono valutati nell'ambito del controllo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, il quale accerta che siano esatti e completi.
3. La metodologia e l'eventuale modello utilizzato dal prestatore di servizi di pagamento per calcolare i tassi di frode, come pure gli stessi tassi di frode, sono adeguatamente documentati e resi pienamente disponibili alle autorità competenti e all'ABE, previa notifica alla o alle autorità competenti, su loro richiesta.

Articolo 20

Cessazione delle esenzioni sulla base dell'analisi dei rischi connessi alle operazioni

1. I prestatori di servizi di pagamento che si avvalgono dell'esenzione di cui all'articolo 18 segnalano immediatamente alle autorità competenti l'eventuale superamento del tasso di frode di riferimento applicabile da parte di uno dei tassi di frode monitorati, per qualsiasi tipo di operazione di pagamento riportato nella tabella figurante nell'allegato, e forniscono alle autorità competenti una descrizione delle misure che intendono adottare per ripristinare la conformità del tasso di frode monitorato con i tassi di frode di riferimento applicabili.
2. I prestatori di servizi di pagamento cessano immediatamente di avvalersi dell'esenzione di cui all'articolo 18 per qualsiasi tipo di operazione di pagamento riportato nella tabella figurante nell'allegato nello specifico intervallo di soglie di esenzione se il loro tasso di frode monitorato supera per due trimestri consecutivi il tasso di frode di riferimento applicabile per lo strumento di pagamento o il tipo di operazione di pagamento nell'intervallo di soglie di esenzione in questione.
3. In seguito alla cessazione dell'esenzione di cui all'articolo 18 conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, i prestatori di servizi di pagamento utilizzano nuovamente tale esenzione solo quando il loro tasso di frode calcolato è pari o inferiore ai tassi di frode di riferimento applicabili per lo specifico tipo di operazione di pagamento nell'intervallo di soglie di esenzione per un trimestre.
4. Se intendono avvalersi nuovamente dell'esenzione di cui all'articolo 18, i prestatori di servizi di pagamento lo notificano alle autorità competenti entro un lasso di tempo ragionevole e, prima di riavvalersi dell'esenzione, dimostrano il ripristino della conformità del loro tasso di frode monitorato con il tasso di frode di riferimento applicabile per l'intervallo di soglie di esenzione in questione, conformemente al paragrafo 3 del presente articolo.

Articolo 21

Monitoraggio

1. Al fine di avvalersi delle esenzioni di cui agli articoli da 10 a 18, i prestatori di servizi di pagamento registrano e monitorano i seguenti dati per ogni tipo di operazione di pagamento, disaggregandoli per le operazioni di pagamento a distanza e per quelle non a distanza, almeno ogni trimestre:
 - a) il valore complessivo delle operazioni di pagamento non autorizzate o fraudolente in conformità dell'articolo 64, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2366, il valore complessivo di tutte le operazioni di pagamento e il conseguente tasso di frode, compresa la disaggregazione dei dati per le operazioni di pagamento disposte tramite l'autenticazione forte del cliente e nell'ambito di ciascuna esenzione;
 - b) il valore medio delle operazioni, compresa la disaggregazione dei dati per le operazioni di pagamento disposte tramite l'autenticazione forte del cliente e nell'ambito di ciascuna esenzione;
 - c) il numero di operazioni di pagamento per le quali ciascuna esenzione è stata applicata e la loro percentuale in relazione al numero complessivo di operazioni di pagamento.
2. I prestatori di servizi di pagamento rendono disponibili i risultati del monitoraggio di cui al paragrafo 1 alle autorità competenti e all'ABE, previa notifica alla o alle autorità competenti, su loro richiesta.

CAPO IV

RISERVATEZZA E INTEGRITÀ DELLE CREDENZIALI DI SICUREZZA PERSONALIZZATE DEGLI UTENTI DEI SERVIZI DI PAGAMENTO

Articolo 22

Obblighi generali

1. I prestatori di servizi di pagamento assicurano la riservatezza e l'integrità delle credenziali di sicurezza personalizzate dell'utente dei servizi di pagamento, compresi i codici di autenticazione, durante tutte le fasi del processo di autenticazione.



2. Ai fini del paragrafo 1, i prestatori di servizi di pagamento assicurano il soddisfacimento di tutte le condizioni riportate di seguito:
- le credenziali di sicurezza personalizzate sono mascherate quando vengono visualizzate e non sono leggibili nella loro interezza quando sono inserite dall'utente dei servizi di pagamento durante l'autenticazione;
 - le credenziali di sicurezza personalizzate nel formato dati e il materiale crittografico relativo alla crittografia delle credenziali di sicurezza personalizzate non sono conservati come testo in chiaro;
 - il materiale crittografico segreto è protetto dalla divulgazione non autorizzata.
3. I prestatori di servizi di pagamento documentano in maniera esauriente il processo relativo alla gestione del materiale crittografico utilizzato per crittografare o rendere altrimenti illeggibili le credenziali di sicurezza personalizzate.
4. I prestatori di servizi di pagamento assicurano che il trattamento e l'instradamento delle credenziali di sicurezza personalizzate e dei codici di autenticazione generati conformemente al capo II avvengano in ambienti protetti secondo standard settoriali rigorosi e ampiamente riconosciuti.

Articolo 23

Creazione e trasmissione delle credenziali

I prestatori di servizi di pagamento provvedono affinché la creazione delle credenziali di sicurezza personalizzate avvenga in un ambiente protetto.

Essi attenuano i rischi di utilizzo non autorizzato delle credenziali di sicurezza personalizzate e dei dispositivi e dei software di autenticazione in seguito a perdita, furto o copia degli stessi prima della consegna al pagatore.

Articolo 24


Associazione all'utente dei servizi di pagamento

1. I prestatori di servizi di pagamento assicurano che solo l'utente dei servizi di pagamento sia associato, in modo sicuro, alle credenziali di sicurezza personalizzate, ai dispositivi e al software di autenticazione.
2. Ai fini del paragrafo 1, i prestatori di servizi di pagamento assicurano il soddisfacimento di tutte le condizioni riportate di seguito:
- l'associazione dell'identità dell'utente dei servizi di pagamento alle credenziali di sicurezza personalizzate, ai dispositivi e al software di autenticazione avviene, sotto la responsabilità del prestatore di servizi di pagamento, in ambienti protetti che comprendono almeno i locali del prestatore di servizi di pagamento, l'ambiente Internet fornito da quest'ultimo o altri siti web protetti analoghi utilizzati dal prestatore di servizi di pagamento e dai suoi servizi di sportello automatico, e tenendo conto dei rischi connessi ai dispositivi e ai componenti sottostanti utilizzati durante il processo di associazione che non sono sotto la responsabilità del prestatore di servizi di pagamento;
 - l'associazione tramite un canale a distanza dell'identità dell'utente dei servizi di pagamento alle credenziali di sicurezza personalizzate e ai dispositivi o al software di autenticazione è effettuata ricorrendo all'autenticazione forte del cliente.

Articolo 25

Consegna delle credenziali, dei dispositivi e del software di autenticazione

1. I prestatori di servizi di pagamento provvedono affinché le credenziali di sicurezza personalizzate, i dispositivi e il software di autenticazione siano consegnati all'utente dei servizi di pagamento in un modo sicuro volto a far fronte ai rischi connessi al loro utilizzo non autorizzato conseguente a perdita, furto o copia.



2. Ai fini del paragrafo 1, i prestatori di servizi di pagamento come minimo applicano tutte le misure elencate di seguito:
- a) meccanismi di consegna efficaci e sicuri volti a garantire che le credenziali di sicurezza personalizzate, i dispositivi e il software di autenticazione siano consegnati al legittimo utente dei servizi di pagamento;
 - b) meccanismi che consentano al prestatore di servizi di pagamento di verificare l'autenticità del software di autenticazione fornito all'utente dei servizi di pagamento tramite Internet;
 - c) quando la consegna delle credenziali di sicurezza personalizzate avviene al di fuori dei locali del fornitore dei servizi di pagamento o tramite un canale a distanza, misure volte a garantire che:
 - i) nessuna parte non autorizzata possa ottenere più di un elemento delle credenziali di sicurezza personalizzate, dei dispositivi o del software di autenticazione quando questi sono forniti attraverso lo stesso canale;
 - ii) le credenziali di sicurezza personalizzate, i dispositivi o il software di autenticazione forniti debbano essere attivati prima del loro utilizzo;
 - d) nei casi in cui sia necessario attivare le credenziali di sicurezza personalizzate, i dispositivi o il software di autenticazione prima del primo utilizzo, misure volte a garantire che l'attivazione abbia luogo in un ambiente protetto nel rispetto delle procedure di associazione di cui all'articolo 24.

Articolo 26

Rinnovo delle credenziali di sicurezza personalizzate

I prestatori di servizi di pagamento provvedono affinché il rinnovo o la riattivazione delle credenziali di sicurezza personalizzate avvengano nel rispetto delle procedure per la creazione, l'associazione e la consegna delle credenziali e dei dispositivi di autenticazione, in conformità degli articoli 23, 24 e 25.

Articolo 27

Distruzione, disattivazione e revoca

I prestatori di servizi di pagamento provvedono a predisporre procedure efficaci per applicare tutte le misure di sicurezza elencate di seguito:

- a) la distruzione, la disattivazione o la revoca secondo modalità sicure delle credenziali di sicurezza personalizzate, dei dispositivi e del software di autenticazione;
- b) se il prestatore di servizi di pagamento distribuisce dispositivi e software di autenticazione riutilizzabili, prima che il dispositivo o il software siano resi disponibili a un altro utente dei servizi di pagamento, ne viene stabilito, documentato e attuato il loro riutilizzo secondo modalità sicure;
- c) la disattivazione o la revoca delle informazioni relative alle credenziali di sicurezza personalizzate memorizzate nei sistemi e nelle banche dati del prestatore di servizi di pagamento e, se del caso, negli archivi pubblici.

CAPO V

STANDARD APERTI DI COMUNICAZIONE COMUNI E SICURI


Sezione 1

Obblighi generali per la comunicazione

Articolo 28

Obblighi relativi all'identificazione

1. I prestatori di servizi di pagamento garantiscono l'identificazione protetta nella comunicazione tra il dispositivo del pagatore e i dispositivi di accettazione del beneficiario per i pagamenti elettronici, inclusi tra gli altri i terminali di pagamento.
2. I prestatori di servizi di pagamento provvedono all'effettiva attenuazione del rischio che la comunicazione sia deviata verso soggetti non autorizzati nelle applicazioni mobili e in altre interfacce per gli utenti dei servizi di pagamento che offrono servizi di pagamento elettronico.



Articolo 29

Tracciabilità

1. I prestatori di servizi di pagamento predispongono procedure volte a garantire che tutte le operazioni di pagamento e altre interazioni con l'utente dei servizi di pagamento, con altri prestatori di servizi di pagamento e con altri soggetti, compresi i commercianti, nel contesto di una prestazione di servizi di pagamento, siano tracciabili, assicurando la conoscenza a posteriori di tutti gli eventi rilevanti per l'operazione elettronica in tutte le varie fasi.
2. Ai fini del paragrafo 1, i prestatori di servizi di pagamento provvedono affinché ciascuna sessione di comunicazione stabilita con l'utente dei servizi di pagamento, con gli altri prestatori di servizi di pagamento e con altri soggetti, compresi i commercianti, si basi sui seguenti elementi:
 - a) un identificatore univoco della sessione;
 - b) meccanismi di sicurezza per la registrazione dettagliata dell'operazione, compresi il numero dell'operazione, le marcature orarie e tutti i dati pertinenti relativi all'operazione;
 - c) le marcature orarie che sono basate su un sistema di riferimento orario unificato e sono sincronizzate in base a un segnale orario ufficiale.

Sezione 2

Obblighi specifici per gli standard aperti di comunicazione comuni e sicuri


Articolo 30

Obblighi generali per le interfacce di accesso

1. I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto che offrono a un pagatore un conto di pagamento accessibile online dispongono di almeno un'interfaccia che soddisfa tutti i requisiti elencati di seguito:
 - a) i prestatori di servizi di informazione sui conti, i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento e i prestatori di servizi di pagamento che emettono strumenti di pagamento basati su carta possono identificarsi presso il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto;
 - b) i prestatori di servizi di informazione sui conti possono comunicare in modo sicuro per chiedere e ricevere informazioni su uno o più conti di pagamento designati e sulle operazioni di pagamento associate;
 - c) i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento possono comunicare in modo sicuro per disporre un ordine di pagamento a partire dal conto di pagamento del pagatore e ricevere tutte le informazioni sulla disposizione dell'operazione di pagamento e tutte le informazioni accessibili ai prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto in merito all'esecuzione dell'operazione di pagamento.
2. Ai fini dell'autenticazione dell'utente dei servizi di pagamento, l'interfaccia di cui al paragrafo 1 consente ai prestatori di servizi di informazione sui conti e ai prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento di avvalersi di tutte le procedure di autenticazione fornite dal prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto all'utente dei servizi di pagamento.

L'interfaccia soddisfa almeno tutti i seguenti requisiti:

- a) i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento o i prestatori di servizi di informazione sui conti possono dare istruzioni al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto affinché avvii l'autenticazione sulla base del consenso dell'utente dei servizi di pagamento;
- b) le sessioni di comunicazione tra il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, il prestatore di servizi di informazione sui conti, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento e l'utente dei servizi di pagamento interessati sono stabilite e mantenute durante l'intero processo di autenticazione;
- c) sono assicurate l'integrità e la riservatezza delle credenziali di sicurezza personalizzate e dei codici di autenticazione trasmessi da o attraverso il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento o il prestatore di servizi di informazione sui conti.



3. I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto provvedono affinché le loro interfacce siano conformi agli standard di comunicazione emessi dagli organismi di normazione internazionali o europei.

I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto assicurano inoltre che le specifiche tecniche delle interfacce siano documentate specificando una serie di routine, protocolli e strumenti di cui necessitano i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento, i prestatori di servizi di informazione sui conti e i prestatori di servizi di pagamento che emettono strumenti di pagamento basati su carta per consentire l'interoperabilità del loro software e delle loro applicazioni con i sistemi dei prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto.

Almeno sei mesi prima della data di applicazione di cui all'articolo 38, paragrafo 2, o prima della data prevista per il lancio sul mercato dell'interfaccia di accesso, quando il lancio avviene dopo la data di cui all'articolo 38, paragrafo 2, i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto come minimo rendono disponibile la documentazione, a titolo gratuito, su richiesta dei prestatori autorizzati di servizi di disposizione di ordine di pagamento, di servizi di informazione sui conti e di servizi di pagamento che emettono strumenti di pagamento basati su carta o dei prestatori di servizi di pagamento che hanno chiesto l'autorizzazione alle autorità competenti, e pubblicano una sintesi della documentazione sul loro sito web.

4. Oltre a quanto disposto al paragrafo 3, i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto provvedono affinché, fatta eccezione per le situazioni di emergenza, le eventuali modifiche alle specifiche tecniche delle loro interfacce siano rese preventivamente disponibili, il prima possibile e almeno tre mesi prima dell'attuazione della modifica, ai prestatori autorizzati di servizi di disposizione di ordine di pagamento, di servizi di informazione sui conti e di servizi di pagamento che emettono strumenti di pagamento basati su carta o ai prestatori di servizi di pagamento che hanno chiesto l'autorizzazione alle autorità competenti.

I prestatori di servizi di pagamento documentano le situazioni di emergenza in cui sono state apportate modifiche e rendono disponibile la documentazione alle autorità competenti su richiesta.

5. I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto rendono disponibile un dispositivo di prova, che comprende l'assistenza, per la prova della connessione e del funzionamento al fine di consentire ai prestatori autorizzati di servizi di disposizione di ordine di pagamento, di servizi di pagamento che emettono strumenti di pagamento basati su carta e di servizi di informazione sui conti o ai prestatori di servizi di pagamento che hanno chiesto l'autorizzazione pertinente, di provare il software e le applicazioni utilizzati per offrire un servizio di pagamento agli utenti. Il dispositivo di prova è reso disponibile al più tardi sei mesi prima della data di applicazione di cui all'articolo 38, paragrafo 2, o prima della data prevista per il lancio sul mercato dell'interfaccia di accesso quando il lancio avviene dopo la data di cui all'articolo 38, paragrafo 2.

Nessuna informazione riservata è tuttavia condivisa attraverso il dispositivo di prova.

6. Le autorità competenti provvedono affinché i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto rispettino in ogni momento gli obblighi previsti da detti standard in relazione alla o alle interfacce che hanno predisposto. Nel caso in cui un prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto non rispetti gli obblighi previsti per le interfacce in tali standard, le autorità competenti assicurano che la prestazione di servizi di ordine di pagamento e di servizi di informazione sui conti non sia impedita o ostacolata, nella misura in cui i prestatori dei servizi in questione soddisfano le condizioni di cui all'articolo 33, paragrafo 5.

Articolo 31


Opzioni delle interfacce di accesso

I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto predispongono la o le interfacce di cui all'articolo 30 attraverso un'interfaccia dedicata o consentendo ai prestatori di servizi di pagamento di cui all'articolo 30, paragrafo 1, di servirsi delle interfacce utilizzate per l'autenticazione e la comunicazione con gli utenti dei servizi di pagamento del prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto.

Articolo 32

Obblighi applicabili alle interfacce dedicate

1. Fatto salvo il rispetto degli articoli 30 e 31, i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto che hanno predisposto un'interfaccia dedicata provvedono affinché tale interfaccia offra in qualsiasi momento lo stesso livello di disponibilità e di prestazione, anche in relazione all'assistenza, delle interfacce rese disponibili all'utente dei servizi di pagamento per accedere direttamente al suo conto di pagamento online.



2. I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto che abbiano predisposto un'interfaccia dedicata definiscono indicatori chiave di prestazione e obiettivi in materia di livello del servizio trasparenti e almeno altrettanto rigorosi di quelli stabiliti per l'interfaccia utilizzata dai loro utenti dei servizi di pagamento, in termini sia di disponibilità che di dati forniti, conformemente all'articolo 36. Le interfacce, gli indicatori e gli obiettivi di cui sopra sono monitorati dalle autorità competenti e sottoposti a prove di stress.

3. I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto che abbiano predisposto un'interfaccia dedicata provvedono affinché tale interfaccia non crei ostacoli alla prestazione dei servizi di disposizione di ordine di pagamento e di informazione sui conti. Detti ostacoli possono consistere, tra l'altro, nell'impedire l'utilizzo da parte dei prestatori di servizi di pagamento di cui all'articolo 30, paragrafo 1, delle credenziali rilasciate dai prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto ai loro clienti, nell'imporre il reindirizzamento verso l'autenticazione o altre funzioni del prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, nel richiedere autorizzazioni e registrazioni aggiuntive rispetto a quelle previste dagli articoli 11, 14 e 15 della direttiva (UE) 2015/2366 o nel richiedere ulteriori verifiche del consenso dato dagli utenti dei servizi di pagamento ai prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento e di servizi di informazione sui conti.

4. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto monitorano la disponibilità e le prestazioni dell'interfaccia dedicata. I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto pubblicano sul proprio sito web le statistiche trimestrali sulla disponibilità e sulle prestazioni dell'interfaccia dedicata e dell'interfaccia utilizzata dai propri utenti dei servizi di pagamento.

Articolo 33

Misure di emergenza per le interfacce dedicate

1. I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto includono, nella progettazione dell'interfaccia dedicata, una strategia e piani per le misure di emergenza da applicare in caso di prestazioni dell'interfaccia non conformi all'articolo 32, indisponibilità non programmata dell'interfaccia e guasto dei sistemi. Si può presumere un'indisponibilità non programmata o un guasto dei sistemi quando non viene dato seguito entro 30 secondi a cinque richieste consecutive di accesso alle informazioni per la fornitura dei servizi di disposizione di ordine di pagamento o dei servizi di informazione sui conti.


2. Le misure di emergenza comprendono piani di comunicazione per informare i prestatori di servizi di pagamento che utilizzano l'interfaccia dedicata circa le misure per il ripristino del sistema e una descrizione delle opzioni alternative immediatamente disponibili di cui i prestatori di servizi di pagamento potrebbero avvalersi in questo periodo.

3. Il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto e i prestatori di servizi di pagamento di cui all'articolo 30, paragrafo 1, segnalano senza indugio alle rispettive autorità nazionali competenti i problemi con le interfacce dedicate di cui al paragrafo 1.

4. Nell'ambito di un meccanismo di emergenza, i prestatori di servizi di pagamento di cui all'articolo 30, paragrafo 1, sono autorizzati a utilizzare le interfacce messe a disposizione degli utenti dei servizi di pagamento per l'autenticazione e la comunicazione con il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, finché per l'interfaccia dedicata non viene ripristinato il livello di disponibilità e di prestazioni previsto dall'articolo 32.

5. A tal fine, i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto provvedono affinché i prestatori di servizi di pagamento di cui all'articolo 30, paragrafo 1, possano essere identificati e possano avvalersi delle procedure di autenticazione fornite dal prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto all'utente dei servizi di pagamento. Se utilizzano l'interfaccia di cui al paragrafo 4, i prestatori di servizi di pagamento di cui all'articolo 30, paragrafo 1:

- a) adottano le misure necessarie per evitare di accedere, memorizzare o trattare i dati per fini diversi dalla prestazione del servizio richiesto dall'utente dei servizi di pagamento;
- b) continuano a rispettare gli obblighi derivanti dall'articolo 66, paragrafo 3, e dall'articolo 67, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2366;
- c) registrano i dati accessibili mediante l'interfaccia gestita dal prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto per i suoi utenti dei servizi di pagamento e forniscono, su richiesta e senza indebiti ritardi, i file di registro all'autorità nazionale competente;




- d) giustificano debitamente presso l'autorità nazionale competente, su richiesta e senza indebiti ritardi, l'uso dell'interfaccia resa disponibile agli utenti dei servizi di pagamento per l'accesso diretto al loro conto di pagamento online;
- e) informano di conseguenza il prestatore dei servizi di pagamento di radicamento del conto.
6. Le autorità competenti, dopo aver consultato l'ABE per assicurare un'applicazione coerente delle condizioni elencate di seguito, esonerano i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto che hanno optato per un'interfaccia dedicata dall'obbligo di predisporre il meccanismo di emergenza di cui al paragrafo 4 nel caso in cui l'interfaccia dedicata soddisfi tutte le condizioni seguenti:
- a) rispetta gli obblighi applicabili alle interfacce dedicate di cui all'articolo 32;
- b) è stata progettata e testata conformemente all'articolo 30, paragrafo 5, con soddisfazione dei prestatori di servizi di pagamento di cui al medesimo articolo;
- c) è stata ampiamente utilizzata per almeno tre mesi dai prestatori di servizi di pagamento per offrire servizi di informazione sui conti e servizi di disposizione di ordine di pagamento e per confermare la disponibilità di fondi per i pagamenti basati su carta;
- d) gli eventuali problemi relativi all'interfaccia dedicata sono stati risolti senza indebiti ritardi.
7. Le autorità competenti revocano l'esenzione di cui al paragrafo 6 qualora le condizioni di cui alle lettere a) e d) non siano soddisfatte dai prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto per più di due settimane di calendario consecutive. Le autorità competenti informano l'ABE di detta revoca e provvedono affinché il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto predisponga, nel più breve tempo possibile e al più tardi entro il termine di due mesi, il meccanismo di emergenza di cui al paragrafo 4.

Articolo 34

Certificati

1. Ai fini dell'identificazione di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), i prestatori di servizi di pagamento si avvalgono dei certificati qualificati di sigillo elettronico di cui all'articolo 3, punto 30, del regolamento (UE) n. 910/2014 o di autenticazione di sito web di cui all'articolo 3, punto 39, del suddetto regolamento.
2. Ai fini del presente regolamento, il numero di registrazione quale riportato nei documenti ufficiali in conformità dell'allegato III, lettera c), o dell'allegato IV, lettera c), del regolamento (UE) n. 910/2014 è il numero di autorizzazione del prestatore di servizi di pagamento che emette strumenti di pagamento basati su carta, dei prestatori di servizi di informazione sui conti e dei prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento, ivi inclusi i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto che forniscono tali servizi, disponibile nel registro pubblico dello Stato membro di origine a norma dell'articolo 14 della direttiva (UE) 2015/2366 o risultante dalle notifiche di ciascuna autorizzazione concessa a norma dell'articolo 8 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*) in conformità dell'articolo 20 della medesima direttiva.
3. Ai fini del presente regolamento, i certificati qualificati di sigillo elettronico o di autenticazione di sito web di cui al paragrafo 1 comprendono, in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale, attributi specifici aggiuntivi in relazione a ciascuno dei seguenti aspetti:
- a) il ruolo del prestatore di servizi di pagamento, che può essere uno o più ruoli tra quelli indicati di seguito:
- i) radicamento del conto;
- ii) disposizione di ordine di pagamento;
- iii) informazione sui conti;
- iv) emissione di strumenti di pagamento basati su carta;
- b) il nome delle autorità competenti presso le quali il prestatore di servizi di pagamento è registrato.
4. Gli attributi di cui al paragrafo 3 non incidono sull'interoperabilità e sul riconoscimento dei certificati qualificati di sigillo elettronico o di autenticazione di sito web.

(*) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (G.U.L. 176 del 27.6.2013, pag. 338).



Articolo 35

Sicurezza della sessione di comunicazione


1. I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto, i prestatori di servizi di pagamento che emettono strumenti di pagamento basati su carta, i prestatori di servizi di informazione sui conti e i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento provvedono affinché, durante lo scambio di dati via Internet, sia applicata la crittografia sicura tra le parti coinvolte nella comunicazione durante l'intera sessione di comunicazione al fine di preservare la riservatezza e l'integrità dei dati, ricorrendo a tecniche di crittografia avanzate e ampiamente riconosciute.
2. I prestatori di servizi di pagamento che emettono strumenti di pagamento basati su carta, i prestatori di servizi di informazione sui conti e i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento fanno in modo che la durata delle sessioni di accesso offerte dai prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto sia quanto più breve possibile e terminano deliberatamente ognuna di tali sessioni subito dopo il completamento dell'azione richiesta.
3. Quando mantengono sessioni di rete parallele con il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, i prestatori di servizi di informazione sui conti e i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento fanno in modo che tali sessioni siano connesse in modo sicuro alle pertinenti sessioni stabilite con l'utente o gli utenti dei servizi di pagamento per prevenire la possibilità che i messaggi o le informazioni che si scambiano possano essere inviati al destinatario sbagliato.
4. I prestatori di servizi di informazione sui conti, i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento e i prestatori di servizi di pagamento che emettono strumenti di pagamento basati su carta con il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto forniscono riferimenti espliciti a ognuno dei seguenti elementi:
 - a) l'utente o gli utenti dei servizi di pagamento e la corrispondente sessione di comunicazione al fine di distinguere le diverse richieste presentate dallo stesso utente o dagli stessi utenti dei servizi di pagamento;
 - b) per i servizi di disposizione di ordine di pagamento, l'operazione di pagamento disposta identificata in modo univoco;
 - c) per la conferma sulla disponibilità dei fondi, la richiesta identificata in modo univoco relativa all'importo necessario per l'esecuzione dell'operazione di pagamento basata su carta.
5. I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto, i prestatori di servizi di informazione sui conti, i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento e i prestatori di servizi di pagamento che emettono strumenti di pagamento basati su carta provvedono affinché, quando comunicano credenziali di sicurezza personalizzate e codici di autenticazione, questi non siano in alcun momento leggibili, direttamente o indirettamente, da nessun membro del personale.

Nel caso in cui venga compromessa la riservatezza delle credenziali di sicurezza personalizzate di loro competenza, detti prestatori informano senza indebiti ritardi l'utente dei servizi di pagamento cui sono associate e l'emittente di dette credenziali.

Articolo 36

Scambi di dati

1. I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto rispettano tutti gli obblighi riportati di seguito:
 - a) forniscono ai prestatori di servizi di informazione sui conti le stesse informazioni relative ai conti di pagamento designati e alle operazioni di pagamento associate rese disponibili all'utente dei servizi di pagamento in caso di richiesta diretta di accesso alle informazioni sui conti, purché tali informazioni non comprendano dati sensibili relativi ai pagamenti;
 - b) subito dopo aver ricevuto l'ordine di pagamento, forniscono ai prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento le stesse informazioni in merito all'avvio e all'esecuzione dell'operazione di pagamento fornite o rese disponibili all'utente dei servizi di pagamento quando l'operazione è disposta direttamente da quest'ultimo;
 - c) su richiesta, trasmettono immediatamente ai prestatori di servizi di pagamento la conferma, sotto forma di un semplice «sì» o «no», relativa alla disponibilità sul conto di pagamento del pagatore dell'importo necessario per l'esecuzione dell'operazione di pagamento.
2. In caso di evento imprevisto o errore durante il processo di identificazione, autenticazione o durante lo scambio di dati, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto invia un messaggio di notifica, in cui spiega la causa dell'evento imprevisto o dell'errore, al prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento o al prestatore di servizi di informazione sui conti e al prestatore di servizi di pagamento che emette strumenti di pagamento basati su carta.



Se il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto offre un'interfaccia dedicata a norma dell'articolo 32, l'interfaccia prevede messaggi di notifica sugli eventi imprevisti o sugli errori che sono trasmessi dal prestatore di servizi di pagamento che rileva l'evento o l'errore agli altri prestatori di servizi di pagamento che partecipano alla sessione di comunicazione.

3. I prestatori di servizi di informazione sui conti dispongono di meccanismi idonei ed efficaci che impediscono l'accesso a informazioni diverse da quelle relative ai conti di pagamento designati e alle operazioni di pagamento associate, in base al consenso esplicito espresso dall'utente.

4. I prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento forniscono ai prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto le stesse informazioni richieste all'utente dei servizi di pagamento al momento della disposizione diretta dell'operazione di pagamento.

5. I prestatori di servizi di informazione sui conti possono accedere alle informazioni relative ai conti di pagamento designati e alle operazioni di pagamento associate di cui dispongono i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto ai fini della prestazione del servizio di informazione in uno dei seguenti casi:

- a) ogni volta in cui l'utente dei servizi di pagamento richiede esplicitamente tali informazioni;
- b) se l'utente dei servizi di pagamento non richiede esplicitamente tali informazioni, al massimo quattro volte nell'arco di 24 ore, a meno che non sia concordata una frequenza più elevata tra il prestatore di servizi di informazione sui conti e il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, con il consenso dell'utente dei servizi di pagamento.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 37

Riesame

Fatto salvo l'articolo 98, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/2366, entro il 14 marzo 2021, l'ABE riesamina i tassi di frode di cui all'allegato del presente regolamento, come pure le esenzioni concesse a norma dell'articolo 33, paragrafo 6, in relazione alle interfacce dedicate e, se del caso, presenta un progetto di aggiornamenti alla Commissione, conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 38


Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Il presente regolamento si applica a decorrere dal 14 settembre 2019.
3. Tuttavia, i paragrafi 3 e 5 dell'articolo 30 si applicano a decorrere dal 14 marzo 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2017


Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Valore della soglia di esenzione	Tasso di frode di riferimento (%):	
	Pagamenti elettronici a distanza basati su carta	Bonifici elettronici a distanza
500 EUR	0,01	0,005
250 EUR	0,06	0,01
100 EUR	0,13	0,015

18CE1005



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/390 DELLA COMMISSIONE**del 12 marzo 2018**

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013 relativo al riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali, all'estensione delle norme delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali e alla pubblicazione dei prezzi limite come previsto dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 21,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1379/2013 impone agli Stati membri l'obbligo di comunicare alla Commissione ogni decisione relativa alla concessione o alla revoca del riconoscimento di un'organizzazione di produttori o di un'organizzazione interprofessionale.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013 della Commissione ⁽²⁾ specifica il formato, i termini e le procedure per la comunicazione di tali decisioni.
- (3) Il 7 dicembre 2016 la Commissione ha adottato il nuovo organigramma della direzione generale degli Affari marittimi e della pesca, che è entrato in vigore il 1° gennaio 2017.
- (4) Per tenere conto di questo e di eventuali ulteriori cambiamenti organizzativi è necessario modificare la procedura applicabile alla comunicazione delle decisioni relative alla concessione o alla revoca del riconoscimento di organizzazioni di produttori e organizzazioni interprofessionali.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:


«3. Le comunicazioni sono trasmesse sotto forma di file XML, uno per ogni comunicazione. Il file XML è inviato come allegato all'indirizzo di posta elettronica fornito dalla Commissione, indicando in oggetto: comunicazione sulle organizzazioni di produttori/organizzazioni interprofessionali.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013 della Commissione, del 17 dicembre 2013, relativo al riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali, all'estensione delle norme delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali e alla pubblicazione dei prezzi limite come previsto dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (GU L 353 del 28.12.2013, pag. 43).




Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

18CE1006



**DECISIONE (PESC) 2018/391 DEL CONSIGLIO
del 12 marzo 2018**

**che modifica la decisione 2013/798/PESC concernente misure restrittive nei confronti della
Repubblica centrafricana**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

- (1) Il 23 dicembre 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/798/PESC⁽¹⁾ concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana.
- (2) Il 30 gennaio 2018 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2399 (2018) che prevede talune modifiche alle deroghe concernenti l'embargo sulle armi nonché ai criteri di designazione riguardanti le persone e le entità oggetto di misure restrittive.
- (3) È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2013/798/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2013/798/PESC è così modificata:

1) All'articolo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di armamenti e di materiale connesso e alla prestazione di assistenza tecnica, finanziamento o assistenza finanziaria a essi relativi destinati unicamente al sostegno o all'uso da parte della missione multidimensionale integrata delle Nazioni Unite per la stabilizzazione nella Repubblica centrafricana (MINUSCA), delle missioni dell'Unione e delle forze francesi dispiegate nella CAR, nonché delle altre forze dispiegate dagli Stati membri delle Nazioni Unite che forniscono formazione e assistenza, come notificato in conformità della lettera b);»;


2) all'articolo 2 bis, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) sono coinvolti nel pianificare, dirigere o compiere atti, nella CAR, che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario, a seconda dei casi, o che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani, compresi quelli che comportano attacchi alle popolazioni civili, di matrice etnica o religiosa, a beni di carattere civile, inclusi i centri amministrativi, i tribunali, le scuole e gli ospedali, e sequestri e trasferimenti forzati;»;

3) all'articolo 2 bis, paragrafo 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) sono coinvolti nel pianificare, dirigere, fiancheggiare o condurre attacchi contro missioni delle Nazioni Unite o forze di sicurezza internazionali, comprese la Minusca, le missioni dell'Unione e le forze francesi che le sostengono, nonché contro il personale umanitario;»;

⁽¹⁾ Decisione 2013/798/PESC del Consiglio, del 23 dicembre 2013, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica Centrafricana (GUL 352 del 24.12.2013, pag. 51).



- 4) all'articolo 2 *bis*, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
- «j) compiono atti di istigazione alla violenza, in particolare di matrice etnica o religiosa, che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della CAR, e quindi perpetrano o forniscono assistenza ad atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della CAR;»;
- 5) all'articolo 2 *ter*, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
- «c) sono coinvolti nel pianificare, dirigere o compiere atti, nella CAR, che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario, a seconda dei casi, o che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani, compresi quelli che comportano attacchi alle popolazioni civili, di matrice etnica o religiosa, a beni di carattere civile, inclusi i centri amministrativi, i tribunali, le scuole e gli ospedali, e sequestri e trasferimenti forzati;»;
- 6) all'articolo 2 *ter*, paragrafo 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
- «h) sono coinvolti nel pianificare, dirigere, fiancheggiare o condurre attacchi contro missioni delle Nazioni Unite o forze di sicurezza internazionali, comprese la Minusca, le missioni dell'Unione e le forze francesi che le sostengono, nonché contro il personale umanitario;»;
- 7) all'articolo 2 *ter*, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
- «j) compiono atti di istigazione alla violenza, in particolare di matrice etnica o religiosa, che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della CAR, e quindi perpetrano o forniscono assistenza ad atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della CAR;».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2018

Per il Consiglio
Il presidente
E. KARANIKOLOV

18CE1007



DECISIONE (PESC) 2018/392 DEL CONSIGLIO**del 12 marzo 2018****che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafi 1 e 3,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/145/PESC.
- (2) Il 14 settembre 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/1561 ⁽²⁾, che proroga le misure previste dalla decisione 2014/145/PESC per un ulteriore periodo di sei mesi.
- (3) In considerazione delle continue erosioni o minacce nei confronti dell'integrità territoriale, della sovranità e dell'indipendenza dell'Ucraina, è opportuno prorogare la decisione 2014/145/PESC per ulteriori sei mesi.
- (4) Il Consiglio ha riesaminato le singole designazioni stabilite nell'allegato della decisione 2014/145/PESC e ha deciso di modificare le informazioni relative a determinate persone ed entità.
- (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2014/145/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 6 della decisione 2014/145/PESC, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La presente decisione si applica fino al 15 settembre 2018.».

Articolo 2


L'allegato della decisione 2014/145/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 3*La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2018.

*Per il Consiglio**Il presidente*

E. KARANIKOLOV


⁽¹⁾ GUL 78 del 17.3.2014, pag. 16.⁽²⁾ Decisione (PESC) 2017/1561 del Consiglio, del 14 settembre 2017, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GUL 237 del 15.9.2017, pag. 72).

ALLEGATO


Le voci relative alle sottoelencate persone ed entità, quali figurano nell'allegato della decisione 2014/145/PESC, sono sostituite dalle voci seguenti:

Persone:

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
«3.	Rustam Ilmirovich ТЕМИРГАЛИЕВ (Рустам Ильмирович ТЕМИРГАЛИЕВ) Rustam Ilmyrovych ТЕМИРГАЛИЕВ (Рустам Ильмирович ТЕМИРГАЛИЕВ)	Data di nascita: 15.8.1976 Luogo di nascita: Ulan- Ude, RSSA Buryat, RSFS russa	Nella sua precedente funzione di vice ministro di Crimea, Temirgaliev ha svolto un ruolo rilevante nelle decisioni adottate dal «Consiglio supremo» sul «referendum» del 16 marzo 2014 contro l'integrità territoriale dell'Ucraina. Ha fatto attivamente pres- sioni per l'integrazione della Crimea nella Federa- zione russa. L'11 giugno 2014 si è dimesso dalla carica di «primo vice primo ministro» della cosiddetta «Repubblica di Crimea». Attualmente direttore generale della società di gestione del fondo di investimento russo-cinese per lo sviluppo regionale. Continua a sostenere attivamente azioni o politiche separatiste.	17.3.2014
6.	Ryotr Anatoliyovych ЗИМА (Пётр Анатольевич ЗИМА) Petro Anatoliyovych ЗУМА (Петро Анатолійович ЗИМА)	Data di nascita: 18.1.1970 o 29.3.1965 Luogo di nascita: Artemivsk (Артемівск) (nel 2016 rinominato Bakhmut/Бахмут), Donetsk Oblast, Ucraina	Zima è stato nominato nuovo capo del servizio di si- curezza della Crimea (SBU) il 3 marzo 2014 dal «primo ministro» Aksyonov e ha accettato questa no- mina. Ha fornito al servizio di intelligence russo (FSB) informazioni pertinenti, tra cui una banca dati. Tra queste figurano informazioni sugli attivisti pro- europei della piazza Maidan e sui difensori dei diritti umani della Crimea. Ha svolto un ruolo rilevante nell'impedire alle autorità ucraine di controllare il territorio della Crimea. L'11 marzo 2014 ex ufficiali dell'SBU della Crimea hanno proclamato la forma- zione di un servizio di sicurezza indipendente della Crimea.	17.3.2014
9.	Viktor Alekseevich OZEROV (Виктор Алексеевич ОЗЕРОВ)	Data di nascita: 5.1.1958 Luogo di nascita: Abakan, Chakassia	Ex presidente della Commissione per la sicurezza e la difesa del Consiglio federale della Federazione russa. Il 1° marzo 2014 Ozerov, a nome della Commis- sione per la sicurezza e la difesa del Consiglio fede- rale, ha espresso pubblicamente, in sede di detto Consiglio, sostegno allo schieramento di forze russe in Ucraina. Nel luglio 2017 ha presentato le sue dimissioni da presidente della Commissione per la sicurezza e la difesa. Continua a essere membro del Consiglio fede- rale ed è membro della Commissione per la regola- mentazione interna e gli affari parlamentari. Il 10 ottobre 2017 con il decreto N 372-SF Ozerov è stato incluso nella commissione temporanea del Consiglio federale per la protezione della sovranità statale e la prevenzione di interferenze negli affari in- terni della Federazione russa.	17.3.2014



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
14.	Aleksandr Borisovich TOTOONOV (Александр Борисович ТОТООНОВ)	Data di nascita: 3.4.1957 Luogo di nascita: Ordzhonikidze, Ossezia settentrionale	Ex presidente della Commissione per gli affari internazionali del Consiglio federale della Federazione russa. Le sue funzioni di membro del Consiglio della Federazione russa si sono concluse nel settembre 2017. Egli è attualmente membro del parlamento dell'Ossezia settentrionale. Il 1° marzo 2014 Totoonov ha espresso pubblicamente, in sede di Consiglio federale, sostegno allo schieramento di forze russe in Ucraina.	17.3.2014
28.	Valery Vladimirovich KULIKOV (Валерий Владимирович КУЛИКОВ)	Data di nascita: 1.9.1956 Luogo di nascita: Zaporozhye, (RSS ucraina)	Ex vicecomandante della flotta del Mar Nero, ammiraglio di divisione. Responsabile del comando delle forze russe che hanno occupato il territorio sovrano ucraino. Il 26 settembre 2017 con un decreto del presidente della Federazione russa è stato destituito da tale incarico e dal servizio militare.	21.3.2014
31.	Valery Kirillovich MEDVEDEV (Валерий Кириллович МЕДВЕДЕВ) Valeriy Kyrylovych MEDVEDIEV (Валерій Кирилович МЕДВЕДЕВ)	Data di nascita: 21.8.1946 Luogo di nascita: Shmakovka, regione di Primorsky	Ex presidente della commissione elettorale di Sebastopoli (fino al 26 maggio 2017). Responsabile dell'organizzazione del referendum in Crimea. Responsabile in virtù del sistema russo dell'approvazione dei risultati del referendum.	21.3.2014
33.	Elena Borisovna MIZULINA (nata DMITRIYEVA) (Елена Борисовна МИЗУЛИНА (nata ДМИТРИЕВА)]	Data di nascita: 9.12.1954 Luogo di nascita: Bui, regione di Kostroma	Ex deputato della Duma di Stato. Artefice e cofautrice di recenti proposte legislative in Russia che avrebbero consentito alle regioni di altri paesi di aderire alla Russia senza il preventivo accordo delle relative autorità centrali. Dal settembre 2015, membro del Consiglio federale proveniente dalla regione di Omsk. Attualmente vice presidente della commissione per la legislazione costituzionale e la costruzione dello Stato del Consiglio federale.	21.3.2014
51.	Vladimir Nikolaevich PLIGIN (Владимир Николаевич ПЛИГИН)	Data di nascita: 19.5.1960 Luogo di nascita: Ignatovo, oblast di Vologodsk, URSS.	Ex membro della Duma di Stato ed ex presidente della Commissione leggi costituzionali della Duma. È responsabile dell'agevolazione dell'adozione della legislazione relativa all'annessione della Crimea e di Sebastopoli alla Federazione russa. Membro del Consiglio supremo del partito «Russia Unita».	12.5.2014




	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
53.	Oleg Grigorievich KOZYURA (Олег Григорьевич КОЗЮРА) Oleh Hryhorovych KOZYURA (Олег Григорович КОЗЮРА)	Data di nascita: 30.12.1965 o 19.12.1962 Luogo di nascita: Sinferopoli, Crimea o Zaporizhia	Ex capo dell'Ufficio del servizio federale di migrazione per Sebastopoli. È responsabile del rilascio sistematico e spedito di passaporti russi ai residenti di Sebastopoli. Dall'ottobre 2016 capo dell'amministrazione dell'Assemblea legislativa di Sebastopoli.	12.5.2014
59.	Aleksandr Sergeevich MALYKHIN, Alexander Sergeevich MALYHIN (Александр Сергеевич МАЛЫХИН) Oleksandr Serhiyovych (Sergiyovych) MALYKHIN (Олександр Сергійович МАЛИХІН)	Data di nascita: 12.1.1981	Ex capo della Commissione elettorale centrale della «Repubblica popolare di Lugansk». Ha organizzato attivamente il referendum dell'11 maggio 2014 sull'autodeterminazione della «Repubblica popolare di Lugansk». Continua a sostenere attivamente politiche separatiste.	12.5.2014
66.	Marat Faatovich BASHIROV (Марат Фаатович БАШИРОВ)	Data di nascita: 20.1.1964 Luogo di nascita: Izhevsk, Federazione russa	Ex cosiddetto «primo ministro del Consiglio dei ministri della Repubblica popolare di Lugansk», confermato l'8 luglio 2014. Responsabile delle attività «governative» separatiste del cosiddetto «governo della Repubblica popolare di Lugansk». Porta avanti attività di sostegno delle strutture separatiste della «Repubblica popolare di Lugansk».	12.7.2014
70.	Igor PLOTNITSKY, Igor Venediktovich PLOTNITSKIИ (Игорь Венедиктович ПЛОТНИЦКИЙ) Ihor (Igor) Venedyktovych PLOTNYTSKYŪ (Игор Венедиктович ПЛОТНИЦЬКИЙ)	Data di nascita: 24.6.1964 o 25.6.1964 o 26.6.1964 Luogo di nascita: Luhansk (forse a Kelmentsi, oblast di Chernivtsi)	Ex cosiddetto «ministro della difesa» ed ex cosiddetto «capo» della cosiddetta «Repubblica popolare di Lugansk». Responsabile delle attività «governative» separatiste del cosiddetto «governo della Repubblica popolare di Lugansk». In qualità di inviato speciale della cosiddetta «Repubblica popolare di Lugansk» continua a svolgere le attività «governative» del cosiddetto «governo della Repubblica popolare di Lugansk» per l'attuazione degli accordi di Minsk.	12.7.2014
77.	Boris Vyacheslavovich GRYZLOV (Борис Вячеславович ГРЫЗЛОВ)	Data di nascita: 15.12.1950 Luogo di nascita: Vladivostok	Ex membro permanente del Consiglio di sicurezza della Federazione russa. In qualità di membro del Consiglio di sicurezza, che fornisce consulenza e coordina le questioni di sicurezza nazionale, è stato coinvolto nell'elaborazione della politica del governo russo che minaccia l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. Rimane presidente del Consiglio supremo del partito «Russia Unita».	25.7.2014




	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
84.	Fyodor Dmitrievich BEREZIN (Фёдор Дмитриевич БЕРЕЗИН), Fedir Dmytrovych BEREZIN (Федір Дмитрович БЕРЕЗИН)	Data di nascita: 7.2.1960 Luogo di nascita: Donetsk	Ex cosiddetto «viceministro della difesa» della cosiddetta «Repubblica popolare di Donetsk». È associato a Igor Strelkov/Girkin, responsabile di azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. Nell'assumere e nel rivestire tale carica, Berezin ha pertanto fornito sostegno ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. Continua a sostenere attivamente azioni e politiche separatiste. Attuale presidente del consiglio dell'unione degli scrittori della Repubblica popolare di Donetsk.	25.7.2014
90.	Boris Alekseevich LITVINOV (Борис Алексеевич ЛИТВИНОВ) Borys Oleksiyovych LYTVYNOV (Борис Олексійович ЛИТВИНОВ)	Data di nascita: 13.1.1954 Luogo di nascita: Dzerzhynsk (oblast di Donetsk)	Ex membro del cosiddetto «Consiglio popolare» ed ex presidente del cosiddetto «Consiglio supremo» della cosiddetta «Repubblica popolare di Donetsk», ha promosso politiche e l'organizzazione del «referendum» illegale che ha portato alla proclamazione della cosiddetta «Repubblica popolare di Donetsk» in violazione dell'integrità territoriale, della sovranità e dell'unità dell'Ucraina. Continua a sostenere attivamente azioni e politiche separatiste. Attuale leader del partito comunista della Repubblica popolare di Donetsk.	30.7.2014
97.	Vladimir Petrovich KONONOV (alias «Tsar») (Владимир Петрович КОНОНОВ) Volodymyr Petrovych KONONOV (Володимир Петрович КОНОНОВ)	Data di nascita: 14.10.1974 Luogo di nascita: Gorsky, oblast di Luhansk	Dal 14 agosto 2014 ha sostituito Igor Strelkov/Girkin in qualità di cosiddetto «ministro della difesa» della «Repubblica popolare di Donetsk». Dall'aprile 2014 sarebbe al comando di una divisione di combattenti separatisti a Donetsk e ha promesso di «assolvere il compito strategico di respingere l'aggressione militare dell'Ucraina». Kononov ha pertanto fornito sostegno ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	12.9.2014
103.	Aleksandr Akimovich KARAMAN (Александр Акимович КАРАМАН), Alexandru CARAMAN	Data di nascita: 26.7.1956 Luogo di nascita: Cioburciu, distretto di Slobozia, ora Repubblica di Moldova	Ex cosiddetto «vice primo ministro degli affari sociali» della cosiddetta «Repubblica popolare di Donetsk». Associato a Vladimir Antyufeyev, che era il responsabile delle attività «governative» separatiste del cosiddetto «governo della Repubblica popolare di Donetsk». Ha pertanto fornito sostegno ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. Pupillo del vice primo ministro russo Dmitry Rogozin. Ex capo dell'amministrazione del Consiglio dei ministri della «Repubblica popolare di Donetsk». Fino a marzo 2017 cosiddetto «rappresentante plenipotenziario del presidente» della cosiddetta «Repubblica Moldava di Pridniestrov» presso la Federazione russa.	12.9.2014



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
108.	Vladimir Abdualiyevich VASILYEV (Владимир Абдуалиевич ВАСИЛЬЕВ)	Data di nascita: 11.8.1949 Luogo di nascita: Klin	Ex vicepresidente della Duma di Stato. Il 20 marzo 2014 ha votato a favore del progetto di legge costituzionale federale «sull'accettazione nella Federazione russa della Repubblica di Crimea e la costituzione all'interno della Federazione russa di nuovi soggetti federali — la Repubblica di Crimea e la Città a statuto federale di Sebastopoli». E' stato nominato facente funzioni di capo della Repubblica del Dagestan nell'ottobre 2017 con decreto presidenziale.	12.9.2014
111.	Vladimir Stepanovich NIKITIN (Владимир Степанович НИКИТИН)	Data di nascita: 5.4.1948 Luogo di nascita: Opochka	Ex membro della Duma di Stato ed ex primo vicepresidente della Commissione per le questioni relative alla Comunità di Stati indipendenti (CSI), l'integrazione eurasiatica e le relazioni con i compatrioti della Duma di Stato. Il 20 marzo 2014 ha votato a favore del progetto di legge costituzionale federale «sull'accettazione nella Federazione russa della Repubblica di Crimea e la costituzione all'interno della Federazione russa di nuovi soggetti federali — la Repubblica di Crimea e la Città a statuto federale di Sebastopoli». Membro del presidio della commissione centrale del partito comunista della Federazione russa.	12.9.2014
112.	Oleg Vladimirovich LEBEDEV (Олег Владимирович ЛЕБЕДЕВ)	Data di nascita: 21.3.1964 Luogo di nascita: Rudny, regione di Kostanai, RSS kazaka	Ex membro della Duma di Stato ed ex primo vicepresidente della Commissione per le questioni relative alla Comunità di Stati indipendenti (CSI), l'integrazione eurasiatica e le relazioni con i compatrioti della Duma di Stato. Il 20 marzo 2014 ha votato a favore del progetto di legge costituzionale federale «sull'accettazione nella Federazione russa della Repubblica di Crimea e la costituzione all'interno della Federazione russa di nuovi soggetti federali — la Repubblica di Crimea e la Città a statuto federale di Sebastopoli». Continua a sostenere attivamente politiche separatiste.	12.9.2014
119.	Alexander Mikhailovich BABAКOV (Александр Михайлович БАБАКОВ)	Data di nascita: 8.2.1963 Luogo di nascita: Chisinau	Ex membro della Duma di Stato. Ex deputato della Duma di Stato, presidente della commissione della Duma di Stato sulle disposizioni legislative per lo sviluppo del complesso militare-industriale della Federazione russa. È un membro di rilievo di «Russia Unita» e uomo d'affari con ingenti investimenti in Ucraina e in Crimea. Il 20 marzo 2014 ha votato a favore del progetto di legge costituzionale federale «sull'accettazione nella Federazione russa della Repubblica di Crimea e la costituzione all'interno della Federazione russa di nuovi soggetti federali — la Repubblica di Crimea e la Città a statuto federale di Sebastopoli». Attualmente membro del Consiglio federale della Federazione russa. Vicepresidente della Commissione «Affari esteri» della Duma di Stato.	12.9.2014



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
123.	Yuriy Viktorovich SIVOKONENKO (alias Yuriy SIVOKONENKO, Yury SIVOKONENKO, Yury SYVOKONENKO) (Юрий Викторович СИВОКОНЕНКО)	Data di nascita: 7.8.1957 Luogo di nascita: Stalino (oggi Donetsk)	Membro del «Parlamento» della cosiddetta «Repubblica popolare di Donetsk», presidente dell'associazione pubblica Unione dei veterani delle forze «Berkut» del Donbass e membro del movimento «Donbass libero». Si è candidato alle cosiddette «elezioni» del 2 novembre 2014 per il posto di capo della cosiddetta «Repubblica popolare di Donetsk». Queste elezioni hanno violato il diritto ucraino e sono state quindi illegali. Nell'assumere e nel rivestire tale carica e nel partecipare formalmente come candidato alle «elezioni» illegali, ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina. Rimane membro del cosiddetto «Consiglio popolare» della «Repubblica popolare di Donetsk».	29.11.2014
125.	Ravil Zakariyevich KHALIKOV (Равиль Закариевич ХАЛИКОВ) Ravil Zakariyovych KHALIKOV (Равіль Закарійович ХАЛІКОВ)	Data di nascita: 23.2.1969 Luogo di nascita: villaggio di Belozernoe, zona di Romodanovskiy, URSS	Ex cosiddetto «primo vice primo ministro» ed ex «procuratore generale» della «Repubblica popolare di Donetsk». Nell'assumere e nel rivestire tale carica, ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina. Attualmente «collaboratore» del capo della filiale moscovita della commissione d'inchiesta della Federazione russa (GSU SK).	29.11.2014
126.	Dmitry Aleksandrovich SEMYONOV Dmitrii Aleksandrovich SEMENOV (Дмитрий Александрович СЕМЕНОВ)	Data di nascita: 3.2.1963 Luogo di nascita: Mosca	Ex «vice primo ministro delle finanze» della cosiddetta «Repubblica popolare di Lugansk». Nell'assumere e nel rivestire tale carica, ha fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina. Porta avanti attività di sostegno delle strutture separatiste della «Repubblica popolare di Lugansk».	29.11.2014
140.	Sergey Yurevich IGNATOV (alias KUZOVLEV alias TAMBOV) (Сергей Юрьевич ИГНАТОВ а.к.а КУЗОВЛЕВ а.к.а. ТАМБОВ).	Data di nascita: 7.1.1967 Luogo di nascita: Michurinsk, oblast di Tambov Мичуринск, Тамбовская область	Ex cosiddetto comandante in capo della milizia popolare della «Repubblica popolare di Luhansk». Nell'assumere e nel rivestire tale carica, ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina. Comandante dell'ottava armata delle forze armate russe.	16.2.2015



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
145.	Olga Igoreva BESEDINA (Ольга Игоревна БЕСЕДИНА) Olha Ihorivna BESEDINA (Ольга Ігорівна БЕСЕДИНА)	Data di nascita: 10.12.1976 Luogo di nascita: Luhansk	Ex cosiddetto «ministro dello sviluppo economico e del commercio» della cosiddetta «Repubblica popolare di Lugansk». Nell'assumere e nel rivestire tale carica, ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina. Attualmente capo del dipartimento del commercio estero nell'ufficio del capo della «Amministrazione di Lugansk».	16.2.2015
146.	Zaur Raufovich ISMAILOV (Заур Рауфович ИСМАИЛОВ) Zaur Raufovich ISMAYLOV (Заур Рауфович ИСМАЙЛОВ)	Data di nascita: 25.7.1978 (o 23.3.1975) Luogo di nascita: Krasny Luch, Voroshilovgrad, regione di Lugansk	Ex cosiddetto «procuratore generale» della cosiddetta «Repubblica popolare di Lugansk» (fino all'ottobre 2017). Nell'assumere e nel rivestire tale carica, ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.	16.2.2015
147.	Anatoly Ivanovich ANTONOV (Анатолий Иванович АНТОНОВ)	Data di nascita: 15.5.1955 Luogo di nascita: Omsk	Vice ministro della difesa e, in tale veste, coinvolto nel sostegno allo schieramento delle truppe russe in Ucraina. In base all'attuale struttura del ministero della difesa russo, in tale veste partecipa all'elaborazione e all'attuazione delle politiche del governo russo. Tali politiche minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. Dal 28 dicembre 2016, ex vice ministro degli Affari esteri. Ricopre la posizione di ambasciatore nei corpi diplomatici della Federazione russa.	16.2.2015
153.	Konstantin Mikhailovich BAKHAREV (Константин Михайлович БАХАРЕВ)	Data di nascita: 20.10.1972 Luogo di nascita: Simferopol, RSS ucraina	Membro della Duma di Stato, eletto dalla Repubblica autonoma di Crimea illegalmente annessa. Membro della Commissione per il controllo e la regolamentazione della Duma. Nel marzo 2014 Bakharev è stato nominato vicepresidente del Consiglio di Stato della cosiddetta «Repubblica di Crimea» e nell'agosto 2014 è stato nominato primo vicepresidente di tale organo. Ha ammesso il suo personale coinvolgimento negli eventi del 2014 che hanno portato all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli, che ha sostenuto pubblicamente, anche in un'intervista pubblicata sul sito web gazetakrimea.ru il 22 marzo 2016 e sul sito web c-pravda.ru il 23 agosto 2016. È stato insignito dell'ordine «Per la lealtà al dovere» dalle «autorità» della «Repubblica di Crimea».	9.11.2016



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
154.	Dmitry Anatolevich BELIK (Дмитрий Анатольевич БЕЛИК)	Data di nascita: 17.10.1969 Luogo di nascita: Kular, distretto di Ust-Yansky, RSS autonoma di Iacuzia	Membro della Duma di Stato, eletto dalla città di Sebastopoli illegalmente annessa. Membro della Commissione per il controllo e la regolamentazione della Duma. In qualità di membro dell'amministrazione comunale di Sebastopoli, nel febbraio — marzo 2014 ha sostenuto le attività del cosiddetto «sindaco del popolo», Alexei Chaliy. Ha pubblicamente ammesso il proprio coinvolgimento negli eventi del 2014 che hanno portato all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli, che ha sostenuto pubblicamente, anche sul suo sito web personale e in un'intervista pubblicata il 21 febbraio 2016 sul sito web nation-news.ru. Per il suo impegno nel processo di annessione è stato insignito dell'ordine dello Stato russo «Per il Merito alla patria» — secondo grado.	9.11.2016
160.	Sergey Anatolevich TOPOR-GILKA (Сергей Анатольевич ТОПОР-ГИЛКА)	Direttore generale di OAO «VO TPE» fino al relativo fallimento, Direttore generale di OOO «VO TPE». Data di nascita: 17.2.1970	Nella veste di direttore generale di OAO «VO TPE» ha condotto le trattative con Siemens Gas Turbine Technologies OOO riguardo all'acquisto e alla consegna delle turbine a gas per una centrale elettrica situata a Taman, regione di Krasnodar, Federazione russa. In seguito, in qualità di Direttore generale di OOO «VO TPE», è stato responsabile del trasferimento in Crimea delle turbine a gas. Ciò contribuisce a stabilire una fornitura elettrica indipendente per la Crimea e Sebastopoli quale mezzo di sostegno alla loro separazione dall'Ucraina, e compromette l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	4.8.2017

Entità:

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
3.	Cosiddetta «Repubblica popolare di Lugansk» «Луганская народная республика» «Luganskaya narodnaya respublika»	Sito web ufficiale: https://glava-lnr-su/content/konstituciya https://glava-lnr.info/	La cosiddetta «Repubblica popolare di Lugansk» è stata istituita il 27 aprile 2014. Responsabile dell'organizzazione del referendum illegale dell'11 maggio 2014. Dichiarazione d'indipendenza proclamata il 12 maggio 2014. Il 22 maggio 2014 le cosiddette «Repubbliche popolari» di Donetsk e Lugansk hanno creato il cosiddetto «Stato federale di Novorossiya». Questo è in violazione del diritto costituzionale ucraino e, di conseguenza, del diritto internazionale e pertanto compromette l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. L'entità è inoltre coinvolta nel reclutamento di membri dell'«Esercito» separatista «del sud-est» e di altri gruppi separatisti armati illegali e pertanto compromette la stabilità o la sicurezza dell'Ucraina.	25.7.2014



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
4.	Cosiddetta «Repubblica popolare di Donetsk» «Донецкая народная республика» «Donétskaya naródnaya respúblika»	Per informazioni ufficiali, inclusa la costituzione della Repubblica popolare di Donetsk e la composizione del Consiglio supremo, si veda http://dnr-online.ru/	La cosiddetta «Repubblica popolare di Donetsk» è stata proclamata il 7 aprile 2014. Responsabile dell'organizzazione del referendum illegale dell'11 maggio 2014. Dichiarazione d'indipendenza proclamata il 12 maggio 2014. Il 24 maggio 2014 le cosiddette «Repubbliche popolari» di Donetsk e Lugansk hanno firmato un accordo sulla creazione del cosiddetto «Stato federale di Novorossiya». Questo è in violazione del diritto costituzionale ucraino e, di conseguenza, del diritto internazionale e pertanto compromette l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. L'entità è inoltre coinvolta nel reclutamento di membri di gruppi separatisti armati illegali, minacciando pertanto la stabilità o la sicurezza dell'Ucraina.	25.7.2014
5.	Cosiddetto «Stato federale di Novorossiya» «Федеративное государство Новороссия» «Federativnoye Gosudarstvo Novorossiya»	Comunicati stampa ufficiali: http://novorossia.su/official http://novopressa.ru/ http://novorossia-tv.ru/ http://novorossia.today/ http://novorossia.ru/ https://www.novorosinform.org/	Il 24 maggio 2014 le cosiddette «Repubbliche popolari» di Donetsk e Lugansk hanno firmato un accordo sulla creazione del cosiddetto, non riconosciuto, «Stato federale di Novorossiya». Questo è in violazione del diritto costituzionale ucraino e, di conseguenza, del diritto internazionale e pertanto costituisce una minaccia per l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	25.7.2014
20.	Joint-stock company Sparkling wine plant «Novy Svet» Акционерное общество «Завод шампанских вин «Новый Свет» Già impresa unitaria statale della «Repubblica di Crimea» «impianto di vino spumante «Novy Svet» Государственное унитарное предприятие Республики Крым Завод шампанских вин «Новый Свет» Gosudarstvennoye unitarnoye predpriyatiye Respubliki Krym 'Zavod shampanskykh vin "Novy Svet" e come impresa statale sparkling wine plant 'Novy Svet'	298032, Crimea, Sudak, Novy Svet, str. Shalapina 1. 298032, Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина, д.1	La proprietà dell'entità è stata trasferita in violazione del diritto ucraino. Il 9 aprile 2014 il «Presidium del Parlamento di Crimea» ha adottato la decisione n. 1991-6/14 «sugli emendamenti alla risoluzione n. 1836-6/14 del Consiglio di Stato della «Repubblica di Crimea» del 26 marzo 2014 «sulla nazionalizzazione della proprietà delle imprese, istituzioni e organizzazioni del complesso agroindustriale, situate nel territorio della «Repubblica di Crimea», in cui si dichiara l'appropriazione dei beni appartenenti all'impresa statale «Zavod shampanskykh vin Novy Svet» a nome della «Repubblica di Crimea». L'impresa è quindi di fatto confiscata dalle «autorità» della Crimea. Nuovamente registrata il 4.1.2015 come impresa unitaria statale della Repubblica di Crimea «Pianta di vino spumante «Novy Svet»» (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ЗАВОД ШАМΠΑНСКИХ ВИН «НОВЫЙ СВЕТ»»). Fondatore: il ministero dell'agricoltura della «Repubblica di Crimea» (МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ).	25.7.2014




	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
	Государственное предприятие Завод шампанских вин 'Новый свет' (Gosudarstvennoye predpriyatiye Zavod shampanskykh vin 'Novy Svet')		Nuovamente registrata a seguito della riorganizzazione il 29.8.2017 come Joint-stock company Sparkling wine plant 'Novy Svet' (Акционерное общество 'Завод шампанских вин "Новый Свет"). Fondatore: il ministero responsabile della regolamentazione dei terreni e delle proprietà della «Repubblica di Crimea» (Министерство земельных и имущественных отношений Республики Крым).	
21.	JOINT-STOCK COMPANY ALMAZ-ANTEY AIR AND SPACE DEFENCE CORPORATION Акционерное общество «Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз — Антей"» (alias CONCERN ALMAZ-ANTEY; ALMAZ-ANTEY CORP; alias ALMAZ-ANTEY DEFENSE CORPORATION; alias ALMAZ-ANTEY JSC; Концерн ВКО «Алмаз — Антей»);	41 ul.Vereiskaya, Moscow 121471, Russia; Sito web:almaz-antey.ru Indirizzo e-mail: antey@almaz-antey.ru	Almaz-Antey è una società di proprietà statale russa. Fabbrica armamenti antiaerei, compresi missili terra-aria, che fornisce all'esercito russo. Le autorità russe forniscono armi pesanti ai separatisti nell'Ucraina orientale, contribuendo alla destabilizzazione dell'Ucraina. Tali armi sono usate dai separatisti, anche per abbattere aerei. In quanto società di proprietà statale, Almaz-Antey contribuisce pertanto alla destabilizzazione dell'Ucraina.	30.7.2014
22.	DOBROLET alias DOBROLYOT ДОБРОЛЕТ/ДОБРОЛЁТ	Codice compagnia aerea QD International Highway, House 31, building 1, 141411 Mosca 141411, г Москва, Международное ш, дом 31, строение 1 Sito web: www.dobrolet.com	Dobrolet era una controllata di una compagnia aerea di proprietà statale russa. Dall'annessione illegale della Crimea, Dobrolet ha effettuato esclusivamente voli tra Mosca e Sinferopoli. Ha pertanto facilitato l'integrazione nella Federazione russa della Repubblica autonoma di Crimea illegalmente annessa e ha compromesso la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina.	30.7.2014
28.	Unione economica di Lugansk (Luganskiy Ekonomicheskii Soyuz) Луганский экономический союз		«Organizzazione sociale» che ha presentato candidati alle cosiddette «elezioni» illegali della cosiddetta «Repubblica popolare di Luhansk» del 2 novembre 2014. Ha designato il candidato, Oleg AKIMOV, per il posto di «capo» della cosiddetta «Repubblica popolare di Luhansk». Queste «elezioni» violano il diritto ucraino e sono quindi illegali. Nel partecipare formalmente alle «elezioni» illegali, ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, al fine di destabilizzare ulteriormente l'Ucraina.	29.11.2014



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
29.	Guardia nazionale cosacca Казачья Национальная Гвардия	http://казакнацгвард.рф/	Gruppo separatista armato che ha attivamente sostenuto azioni che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina. Comandato da Nikolay KOZITSYN e pertanto associato a una persona che figura nell'elenco. Farebbe parte del cosiddetto «2° Corpo d'Armata» della «Repubblica popolare di Lugansk».	16.2.2015
41.	«Impresa unitaria statale della Repubblica di Crimea "porti marittimi di Crimea» («Государственное Унитарное Предприятие Республики Крым "Крымские Морские Порты"»), incluse le filiali: — porto commerciale di Feodosia, — Kerch Ferry, — porto commerciale di Kerch.	28 Kirova Street Kerch 298312 Crimea (298312, Крым, г. Керчь, ул. Кирова, дом 28)	Il 17 marzo 2014 il «Parlamento di Crimea» ha adottato la risoluzione n. 1757-6/14 «sulla nazionalizzazione di alcune società appartenenti ai ministeri ucraini delle infrastrutture o dell'agricoltura» e il 26 marzo 2014 ha adottato la risoluzione n. 1865-6/14 «sull'impresa di proprietà statale "porti marittimi di Crimea"» («О Государственном предприятии "Крымские морские порты"»), in cui si dichiara l'appropriazione dei beni appartenenti a diverse imprese statali che sono state fuse nella «Impresa unitaria statale della Repubblica di Crimea "porti marittimi di Crimea"» a nome della «Repubblica di Crimea». Tali imprese sono state quindi di fatto confiscate dalle «autorità» di Crimea e la «porti marittimi di Crimea» ha tratto vantaggio dal trasferimento illegale della loro proprietà.	16.9.2017»

18CE1008



DECISIONE (UE) 2018/393 DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 2018

che approva, a nome dell'Unione europea, la modifica del protocollo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e il Regno del Marocco

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2013/785/UE del Consiglio, del 16 dicembre 2013, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca fra l'Unione europea e il Regno del Marocco ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:


- (1) L'articolo 10 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco ⁽²⁾, di seguito denominato «l'accordo», approvato dal regolamento (CE) n. 764/2006 del Consiglio ⁽³⁾, istituisce una commissione mista incaricata di sorvegliare l'applicazione dell'accordo stesso, e in particolare di controllarne l'esecuzione, l'interpretazione e la corretta applicazione, nonché di riconsiderare, se del caso, il livello delle possibilità di pesca.
- (2) L'articolo 5 del protocollo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e il Regno del Marocco ⁽⁴⁾, di seguito denominato «il protocollo», approvato dalla decisione 2013/785/UE, autorizza la commissione mista a rivedere di comune accordo le possibilità di pesca a condizione che tale revisione abbia come finalità la sostenibilità delle risorse alieutiche marocchine.
- (3) Nella riunione della commissione mista tenutasi a Bruxelles dal 25 al 27 ottobre 2017 la parte marocchina ha annunciato l'intenzione di operare una riduzione del contingente assegnato nel 2018 per i pescherecci da traino pelagici industriali (cfr. la scheda tecnica di pesca n. 6), al fine di garantire lo sfruttamento sostenibile degli stock interessati. Considerato l'impatto previsto di tale misura sulla flotta interessata, la parte europea ha proposto di modificare anche alcune modalità di attuazione del protocollo relative alla pesca pelagica industriale, al fine di ottimizzare l'uso delle possibilità di pesca in tale categoria.
- (4) La Commissione ha trasmesso al Consiglio, subito dopo la suddetta riunione della commissione mista, un documento contenente i dettagli della posizione da esprimere a nome dell'Unione sulle modifiche proposte.
- (5) La posizione da esprimere a nome dell'Unione è stata approvata dal Consiglio a norma del punto 3 dell'allegato della decisione 2013/785/UE.
- (6) I risultati della riunione della commissione mista tenutasi a Bruxelles dal 25 al 27 ottobre 2017 per quanto riguarda la modifica del contingente, del massimale mensile di cattura e della composizione delle catture per gruppo di specie della categoria 6 sono stati confermati mediante scambio di lettere tra il ministero dell'agricoltura, della pesca marittima, dello sviluppo rurale e delle acque e foreste del Marocco e la Commissione europea.
- (7) È opportuno che tali modifiche siano approvate a nome dell'Unione europea,

⁽¹⁾ GU L 349 del 21.12.2013, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 141 del 29.5.2006, pag. 4.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 764/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco (GU L 141 del 29.5.2006, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 2.



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le modifiche della scheda tecnica di pesca n. 6 del protocollo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco, adottate dalla commissione mista istituita dall'articolo 10 dell'accordo mediante lo scambio di lettere che figura nell'allegato della presente decisione, sono approvate a nome dell'Unione.

Articolo 2


La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

A. Estratto della lettera (Ares) 5493915, del 10 novembre 2017, della direzione generale degli Affari marittimi e della pesca della Commissione europea

Signora segretaria generale,

Con riferimento alla mia lettera del 3 novembre relativa al seguito delle conclusioni raggiunte nella recente riunione della commissione mista (rif. Ares 5362568 del 3.11.2017), mi prego di confermarLe che, in applicazione dell'articolo 5 del protocollo, il Consiglio dell'Unione europea ha approvato una riduzione del 15 % del contingente assegnato nel 2018 ai pescherecci della categoria 6, al fine di garantire lo sfruttamento sostenibile degli stock interessati.

[...]

La prego inoltre, come indicato nella lettera summenzionata, di approvare a stretto giro di posta le modifiche delle seguenti condizioni tecniche nella categoria 6, intese a ottimizzare l'uso delle possibilità di pesca in tale categoria:

- modifica della composizione delle catture realizzata aumentando il tasso di cattura del gruppo di specie sardine-sardinelle al 40 % del contingente assegnato; tale aumento è compensato da una corrispondente riduzione del tasso di catture del gruppo di specie suri/sgombri/acciughe, mentre la percentuale di catture accessorie resta invariata;
- aumento del limite mensile di catture, che è portato a 12 000 tonnellate per il periodo dal 1° aprile al 14 luglio 2018, fermo restando che la parte europea insiste affinché tale limite mensile sia applicato dal 1° gennaio al 14 luglio 2018.

Voglia gradire, signora segretaria generale, i sensi della mia più alta considerazione.

B. Estratto della lettera n. 8885, del 27 novembre 2017, del ministero dell'agricoltura, della pesca marittima, dello sviluppo rurale e delle acque e foreste del Regno del Marocco

Signor Capo unità,

Tengo innanzi tutto a ringraziarLa per gli sforzi profusi dalla Sua unità per ottenere l'accordo del Consiglio dell'Unione europea sulla riduzione del 15 % del contingente assegnato nel 2018 ai pescherecci della categoria 6.


[...]

Con riguardo agli altri punti citati nella Sua lettera, vorrei richiamare la Sua attenzione sui punti seguenti citati nella mia lettera del 10 novembre 2017:

1. Confermiamo la possibilità di rivedere la composizione delle catture della categoria 6 in base ai tassi seguenti: 40 % di sardine/sardinelle, 58 % di suri/sgombri/acciughe e 2 % di catture accessorie.
2. La parte marocchina non ha obiezioni a che il limite mensile sia fissato a 12 000 tonnellate, ma unicamente a partire dal mese di marzo 2018 incluso. Per i mesi di gennaio e febbraio 2018, che corrispondono al termine del periodo di deposizione delle uova della sardina, il limite sarà mantenuto a 10 000 tonnellate.

Voglia gradire, Signor Capo unità, i sensi della mia più alta considerazione.

18CE1009



REGOLAMENTO (UE) 2018/394 DELLA COMMISSIONE
del 13 marzo 2018

che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 per quanto riguarda la soppressione dei requisiti per le operazioni di volo effettuate con palloni

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione⁽²⁾ stabilisce le condizioni di sicurezza di vari tipi di operazioni di volo effettuate con diverse categorie di aeromobili, comprese le operazioni con palloni.
- (2) Il regolamento (UE) 2018/395 della Commissione⁽³⁾ stabilisce regole specifiche per l'impiego di palloni. A decorrere dalla data di applicazione di tale regolamento, le operazioni effettuate con palloni non dovrebbero più essere soggette alle norme generali relative alle operazioni di volo, di cui al regolamento (UE) n. 965/2012. Le norme in materia di sorveglianza delle operazioni di volo da parte delle autorità competenti degli Stati membri, di cui all'articolo 3 e all'allegato II del regolamento (UE) n. 965/2012, dovrebbero tuttavia continuare ad applicarsi alle operazioni di volo con palloni, poiché tali requisiti non riguardano specificamente una particolare attività di volo ma si applicano in modo trasversale a tutte le attività di questo tipo.
- (3) Il regolamento (UE) n. 965/2012 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza, al fine di tenere conto delle nuove norme applicabili alle operazioni con palloni e di chiarire, se del caso, le disposizioni interessate di detto regolamento.
- (4) In considerazione della stretta correlazione tra i due regolamenti, è opportuno allineare la data di applicazione delle modifiche che il presente regolamento apporta al regolamento (UE) n. 965/2012 con la data di applicazione del regolamento (UE) 2018/395.
- (5) L'Agenzia ha preparato un progetto di norme di attuazione e lo ha presentato in forma di parere⁽⁴⁾ alla Commissione, in conformità all'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008,

⁽¹⁾ GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2018/395 della Commissione, del 13 marzo 2018, che stabilisce regole dettagliate per l'impiego di palloni a norma del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (cfr. pag. 10 della presente Gazzetta Ufficiale).

⁽⁴⁾ Parere n. 01/2016 dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea, del 6 gennaio 2016, riguardante un regolamento della Commissione sulla revisione delle regole operative europee per i palloni.



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 965/2012 è così modificato:

(1) l'articolo 1 è così modificato:

a) i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il presente regolamento stabilisce norme dettagliate relative alle operazioni commerciali di trasporto aereo effettuate con velivoli, elicotteri e alianti, tra cui le ispezioni a terra degli aeromobili di operatori che si trovano sotto la sorveglianza della sicurezza di un altro Stato membro, quando atterrano in aerodromi situati nel territorio soggetto alle disposizioni dei trattati.

2. Il presente regolamento stabilisce inoltre norme dettagliate sulle condizioni concernenti il rilascio, il mantenimento, la modifica, le limitazioni, la sospensione o la revoca di certificati di operatori di aeromobili di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 216/2008, ad eccezione dei palloni, impegnati in operazioni commerciali di trasporto aereo, sui privilegi e le responsabilità dei titolari di certificati nonché sulle condizioni alle quali le operazioni vengono proibite, limitate o sottoposte a determinate condizioni nell'interesse della sicurezza.

3. Il presente regolamento stabilisce altresì norme dettagliate sulle condizioni e le procedure per la dichiarazione che devono presentare gli operatori che effettuano operazioni commerciali specializzate con velivoli, elicotteri e alianti od operazioni non commerciali con aeromobili a motore complessi, comprese le operazioni non commerciali specializzate con aeromobili a motore complessi, riguardo alla loro capacità e alla disponibilità dei mezzi per ottemperare alle loro responsabilità relative all'impiego di aeromobili, nonché per la sorveglianza di tali operatori.»;

b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il presente regolamento non si applica alle operazioni di volo con dirigibili.»;

c) è aggiunto il seguente paragrafo 7:

«7. Il presente regolamento non si applica alle operazioni di volo con palloni. Per le operazioni di volo con palloni, ad esclusione dei palloni a gas frenati, si applicano tuttavia i requisiti in materia di sorveglianza di cui all'articolo 3.»;

(2) all'articolo 2 sono inseriti i punti seguenti:

«1 bis “pallone”, aeromobile con equipaggio, più leggero dell'aria, sprovvisto di motore e sostenuto in volo mediante l'uso di un gas più leggero dell'aria o di aria calda, compresi i palloni a gas, i palloni ad aria calda, i palloni misti e, sebbene a motore, i dirigibili ad aria calda;

1 ter “pallone a gas frenato”, un pallone a gas con un sistema di ancoraggio che lo assicura costantemente ad un punto fisso durante il suo impiego;»;

(3) all'articolo 3, paragrafo 1, è inserito il secondo comma seguente:

«I sistemi di amministrazione e gestione delle autorità competenti degli Stati membri e dell'Agenzia soddisfano i requisiti specificati nell'allegato II.»;


(4) l'articolo 5 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli operatori utilizzano soltanto un velivolo, un elicottero o un aliante a fini di trasporto aereo commerciale (in appresso “CAT”), in conformità ai requisiti specificati negli allegati III e IV.»;

b) al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) velivoli, elicotteri e alianti utilizzati per il trasporto di merci pericolose (DG);»;



c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Gli operatori di velivoli ed elicotteri a motore non complessi, nonché di alianti, che effettuano operazioni non commerciali, incluse operazioni non commerciali specializzate, utilizzano soltanto l'aeromobile in conformità ai requisiti di cui all'allegato VII.»;

d) al paragrafo 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) altri velivoli ed elicotteri nonché alianti in conformità alle disposizioni di cui all'allegato VII.»;

e) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. Gli operatori utilizzano soltanto un velivolo, un elicottero o un aliante a fini di operazioni commerciali specializzate in conformità ai requisiti di cui agli allegati III e VIII.»;

(5) l'articolo 6 è così modificato:

a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. In deroga all'articolo 5 del presente regolamento, e fatti salvi l'articolo 5, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 216/2008 e l'allegato I, capitolo P, del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione (*) relativi al permesso di volo, i voli elencati di seguito continuano ad essere effettuati conformemente ai requisiti previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro in cui l'operatore ha la sua sede principale di attività o, se l'operatore non ha una sede principale di attività, del luogo in cui l'operatore è stabilito o risiede:

a) i voli per l'introduzione o la modifica di tipi di velivolo, elicottero o aliante condotti dalle organizzazioni di progettazione o produzione nell'ambito dei loro privilegi;

b) i voli che non trasportano passeggeri o merci in cui il velivolo, l'elicottero o l'aliante viene trasportato per operazioni di ammodernamento, riparazione, controlli di manutenzione, ispezioni, consegna, esportazione o simili finalità;

(*) Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1).»

b) al paragrafo 4 bis, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«In deroga all'articolo 5, paragrafi 1 e 6, le seguenti operazioni con velivoli ed elicotteri non complessi e con alianti possono essere condotte in conformità all'allegato VII.»;

(6) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8


Limiti dei tempi di volo

1. Le operazioni CAT sono soggette ai requisiti di cui al capo FTL dell'allegato III.

2. In deroga al paragrafo 1, le operazioni CAT di aerotaxi, del servizio medico di emergenza e a pilotaggio singolo effettuate con velivoli sono soggette ai requisiti specificati nella legislazione nazionale di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3922/91 e all'allegato III, capo Q, del medesimo regolamento.

3. In deroga al paragrafo 1, le operazioni CAT effettuate con elicotteri e con alianti sono conformi ai requisiti specificati nella legislazione nazionale dello Stato membro in cui l'operatore ha la sua sede principale di attività.

4. Le operazioni non commerciali, comprese le operazioni non commerciali specializzate, effettuate con velivoli ed elicotteri a motore complessi, nonché le operazioni commerciali specializzate con velivoli, elicotteri e alianti soddisfano, in materia di limiti dei tempi di volo, i requisiti specificati nella legislazione nazionale dello Stato membro in cui l'operatore ha la sua sede principale di attività o, se l'operatore non ha una sede principale di attività, del luogo in cui l'operatore è stabilito o risiede.»;



(7) l'articolo 10 è così modificato:

a) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. I requisiti di cui agli allegati II e VII si applicano alle operazioni non commerciali con alianti a decorrere dal 25 agosto 2013. Tuttavia gli Stati membri che, conformemente al diritto dell'Unione, hanno deciso prima dell'8 aprile 2019 che tali requisiti non si applicano, in tutto o in parte, a tali operazioni nel loro territorio rendono pubblicamente disponibili tali decisioni. Nel caso in cui eventuali decisioni in tal senso siano ancora in vigore entro l'8 aprile 2020, esse cessano di applicarsi a decorrere da tale data.

3. I requisiti di cui agli allegati II, III, VII e VIII si applicano alle operazioni specializzate con alianti a decorrere dal 1° luglio 2014. Tuttavia gli Stati membri che, conformemente al diritto dell'Unione, hanno deciso prima dell'8 aprile 2019 che tali requisiti non si applicano, in tutto o in parte, a tali operazioni nel loro territorio rendono pubblicamente disponibili tali decisioni. Nel caso in cui eventuali decisioni in tal senso siano ancora in vigore entro l'8 aprile 2020, esse cessano di applicarsi a decorrere da tale data.»;

b) al paragrafo 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) operazioni CAT con alianti a decorrere dal 1° luglio 2014. Tuttavia gli Stati membri che, conformemente al diritto dell'Unione, hanno deciso prima dell'8 aprile 2019 che tali requisiti non si applicano, in tutto o in parte, a tali operazioni nel loro territorio rendono pubblicamente disponibili tali decisioni. Nel caso in cui eventuali decisioni in tal senso siano ancora in vigore entro l'8 aprile 2020, esse cessano di applicarsi a decorrere da tale data.»;

(8) gli allegati I, II, III, IV, VII e VIII sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione


Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dall'8 aprile 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Gli allegati I, II, III, IV, VII e VIII del regolamento (UE) n. 965/2012 sono così modificati:

1) nell'allegato I, il punto 120) è sostituito dal seguente:

«120) “carico pagante”, la massa totale di passeggeri, bagagli, carico ed equipaggiamenti specialistici trasportati a mano, compresa l'eventuale zavorra;»;

2) l'allegato II è così modificato:

a) alla norma ARO.GEN.345, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) Dopo aver ricevuto una dichiarazione da un'organizzazione che esercita o intende esercitare attività per le quali è richiesta una dichiarazione, l'autorità competente verifica che la dichiarazione contenga tutte le informazioni richieste in conformità alla norma ORO.DEC.100 dell'allegato III (parte ORO) del presente regolamento o, nel caso degli operatori di palloni, tutte le informazioni richieste in conformità alla norma BOP.ADD.100 dell'allegato II (parte BOP) del regolamento (UE) 2018/395 della Commissione (*) e notifica il ricevimento della dichiarazione all'organizzazione.

(*) Regolamento (UE) 2018/395 della Commissione del 13 marzo 2018 che stabilisce regole dettagliate per l'impiego di palloni a norma del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 71 del 14.3.2018, pag. 10).»;

b) alla norma ARO.GEN.350, lettera b), il punto 1) è sostituito dal seguente:

«1) l'impossibilità per l'autorità competente di accedere alle strutture dell'organizzazione in conformità alla norma ORO.GEN.140 dell'allegato III (parte ORO) del presente regolamento o, nel caso degli operatori di palloni, in conformità alle norme BOP.ADD.015 e BOP.ADD.035 dell'allegato II (parte BOP) del regolamento (UE) 2018/395 durante il normale orario di lavoro e dopo due richieste scritte;»;

c) il titolo della norma ARO.OPS.110 è sostituito dal seguente:

«**ARO.OPS.110 Contratti di noleggio per velivoli ed elicotteri**;»;

3) l'allegato III è così modificato:

a) alla norma ORO.GEN.110, la lettera k) è sostituita dalla seguente:

«k) Ferma restando la lettera j), gli operatori che effettuano operazioni commerciali con uno dei seguenti aeromobili garantiscono che l'equipaggio di condotta abbia ricevuto informazioni o un addestramento adeguati a permettergli di riconoscere le merci pericolose non dichiarate introdotte a bordo da passeggeri o come carico:

1) un aliante;

2) un velivolo monomotore a elica con una massa massima certificata al decollo di 5 700 kg o inferiore e una MOPSC pari o inferiore a 5, utilizzato in voli che decollano e atterrano nello stesso aerodromo o sito operativo, in VFR di giorno;


3) elicotteri non complessi, monomotore, con una MOPSC pari o inferiore a 5, utilizzati in voli che decollano e atterrano nello stesso aerodromo o sito operativo, in VFR di giorno.»;

b) alla norma ORO.MLR.101, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:


«Eccettuate le operazioni con velivoli monomotore a elica con una MOPSC pari o inferiore a 5 o elicotteri non complessi monomotore con una MOPSC pari o inferiore a 5, che decollano e atterrano nello stesso aerodromo o sito operativo, in VFR di giorno, e le operazioni con alianti, la struttura principale dell'OM è la seguente:»;

c) alla norma ORO.FC.005, lettera b), il punto 1) è sostituito dal seguente:

«1) operazioni di trasporto aereo commerciale di alianti; oppure;»;



- d) alla norma ORO.CC.100, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
- «a) Il numero e la composizione dell'equipaggio di cabina deve essere determinato in conformità all'allegato IV, punto 7.a, del regolamento (CE) n. 216/2008, tenendo conto dei fattori operativi o delle circostanze del particolare volo da svolgere. Nel caso di operazioni con aeromobili con una MOPSC superiore a 19 che trasportino uno o più passeggeri, deve essere assegnato almeno un membro d'equipaggio di cabina.»
- 4) l'allegato IV è così modificato:
- a) la norma CAT.GEN.105 è così modificata:
- i) il titolo è sostituito dal seguente:
- «CAT.GEN.105 Motoalianti e alianti a motore»;**
- ii) la lettera d) è soppressa;
- b) la norma CAT.GEN.NMPA.100 è così modificata:
- i) alla lettera a), il punto 2) è sostituito dal seguente:
- «2) è responsabile dell'utilizzo e della sicurezza dell'aliante dal momento in cui è avviata la procedura di lancio fino a quando l'aliante si arresta alla fine del volo;»
- ii) la lettera d) è soppressa;
- c) la norma CAT.GEN.NMPA.105 è soppressa;
- d) alla norma CAT.GEN.NMPA.140, lettera a), il punto 19 è sostituito dal seguente:
- «19) documentazione relativa alla massa e calcolo del centraggio;»
- e) la norma CAT.OP.NMPA.105 è sostituita dalla seguente:
- «CAT.OP.NMPA.105 Procedure antirumore – alianti a motore**
- Il comandante deve tener conto dell'effetto del rumore dell'aeromobile garantendo però nel contempo che la sicurezza (*safèty*) sia prioritaria rispetto alla riduzione del rumore.»
- f) la norma CAT.OP.NMPA.110 è soppressa;
- g) la norma CAT.OP.NMPA.135 è soppressa;
- h) la norma CAT.OP.NMPA.140 è sostituita dalla seguente:
- «CAT.OP.NMPA.140 Autorizzazione di fumare a bordo**
- Nessuno è autorizzato a fumare a bordo di un aliante.»
- i) la norma CAT.OP.NMPA.165 è soppressa;
- j) la norma CAT.OP.NMPA.180 è soppressa;
- k) al capo C, la sezione 5 è soppressa;
- l) al capo D, la sezione 4 è soppressa;
- 5) l'allegato VII (parte NCO) è così modificato:
- a) la norma NCO.GEN.102 è così modificata:
- i) il titolo è sostituito dal seguente:
- «NCO.GEN.102 Motoalianti e alianti a motore»;**
- ii) la lettera d) è soppressa;



- b) alla norma NCO.GEN.103, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
- «a) iniziare e concludersi nello stesso aeroporto o sito operativo, ad eccezione degli alianti;»;
- c) la norma NCO.GEN.105 è così modificata:
- i) alla lettera a), paragrafo 4, i punti iii) e iv) sono sostituiti dai seguenti:
- «iii) gli strumenti e gli equipaggiamenti richiesti per il volo da svolgere siano installati e operativi sull'aeromobile, a meno che l'operazione con equipaggiamento non operativo sia permessa dalla lista degli equipaggiamenti minimi (MEL) o documenti equivalenti, ove applicabile, come previsto dalle norme NCO.IDE.A.105, NCO.IDE.H.105 o NCO.IDE.S.105;
- iv) la massa e il baricentro dell'aeromobile siano tali da permettere la conduzione del volo entro i limiti prescritti nella documentazione di aeronavigabilità;»;
- ii) alla lettera f), il punto 1) è sostituito dal seguente:
- «1) tenere la cintura di sicurezza allacciata quando si trova alla propria postazione; e»;
- d) la norma NCO.GEN.106 è soppressa;
- e) alla norma NCO.GEN.135, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
- «c) In deroga alle disposizioni della lettera a), sui voli con alianti, esclusi i motoalianti (TMG), i documenti e le informazioni di cui alla lettera a), dal punto 2 al punto 8, e dal punto 12 al punto 13, possono essere trasportati nel veicolo di recupero.»;
- f) la norma NCO.OP.121 è soppressa;
- g) la norma NCO.OP.127 è soppressa;
- h) la norma NCO.OP.150 è sostituita dalla seguente:

«NCO.OP.150 Trasporto di passeggeri

Il pilota in comando deve assicurare che, prima e durante il rullaggio, il decollo e l'atterraggio e ogniqualvolta lo ritenga necessario ai fini della sicurezza, ogni passeggero a bordo occupi un posto o una cuccetta e abbia le cinture o il sistema di vincolo correttamente allacciati.»;

- i) la norma NCO.OP.156 è sostituita dalla seguente:

«NCO.OP.156 Autorizzazione di fumare a bordo - alianti


Nessuno è autorizzato a fumare a bordo di un aliante.»;

- j) la norma NCO.OP.176 è soppressa;
- k) la norma NCO.OP.185 è sostituita dalla seguente:

«NCO.OP.185 Gestione del combustibile in volo

Il pilota in comando deve controllare a intervalli regolari che la quantità di combustibile utilizzabile rimanente in volo non sia inferiore al combustibile richiesto per procedere verso un aerodromo o sito operativo agibile dal punto di vista meteorologico e al combustibile di riserva pianificato come richiesto dalle norme NCO.OP.125 o NCO.OP.126.»;

- l) la norma NCO.OP.215 è soppressa;
- m) alla norma NCO.POL.100, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
- «a) Durante qualsiasi fase operativa il carico, la massa e il baricentro (CG) dell'aeromobile devono essere conformi ai limiti specificati nel manuale di volo dell'aeromobile (AFM) o documento equivalente.»;



n) la norma NCO.POL.105 è sostituita dalla seguente:

«NCO.POL.105 Pesatura

a) L'operatore deve stabilire la massa e il baricentro dell'aeromobile mediante pesatura, anteriormente alla prima messa in servizio dell'aeromobile. Gli effetti cumulati delle modifiche e delle riparazioni sulla massa e sul bilanciamento devono essere considerati e documentati correttamente. Tali informazioni devono essere messe a disposizione del pilota in comando. È necessario sottoporre gli aeromobili a una nuova pesatura nel caso non si conosca con esattezza l'effetto delle modifiche sulla massa e sul bilanciamento.

b) La pesatura deve essere effettuata:

- 1) nel caso di velivoli ed elicotteri, dal costruttore dell'aeromobile o da un'organizzazione di manutenzione approvata; e
- 2) nel caso di alianti, dal fabbricante dell'aeromobile o in conformità all'allegato I del regolamento (UE) n. 1321/2014.»;

o) al capo D, la sezione 4 è soppressa;

p) alla norma NCO.SPEC.115, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) Durante le fasi critiche del volo o quando ciò sia ritenuto necessario dal pilota in comando ai fini della sicurezza, ogni membro d'equipaggio deve essere trattenuto alla sua postazione salvo disposizioni contrarie specificate nella lista di controllo.»;

q) alla norma NCO.SPEC.120, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) Durante le fasi critiche del volo o quando ciò sia ritenuto necessario dal pilota in comando ai fini della sicurezza, lo specialista deve essere trattenuto alla sua postazione salvo disposizioni contrarie specificate nella lista di controllo.»;

6) l'allegato VIII è così modificato:

a) la norma SPO.GEN.102 è così modificata:

i) il titolo è sostituito dal seguente:

«SPO.GEN.102 Motoalianti e alianti a motore»;

ii) la lettera d) è soppressa;

b) alla norma SPO.GEN.105, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) Durante le fasi critiche del volo o quando ciò sia ritenuto necessario dal pilota in comando ai fini della sicurezza, il membro d'equipaggio deve essere trattenuto alla sua postazione salvo disposizioni contrarie specificate nella SOP.»;

c) alla norma SPO.GEN.106, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) Durante le fasi critiche del volo o quando ciò sia ritenuto necessario dal pilota in comando ai fini della sicurezza, lo specialista deve essere trattenuto alla sua postazione salvo disposizioni contrarie specificate nella SOP.»;

d) alla norma SPO.GEN.107, lettera a), paragrafo 4, i punti iii) e iv) sono sostituiti dai seguenti:

«iii) gli strumenti e gli equipaggiamenti richiesti per l'esecuzione del volo siano installati e operativi sull'aeromobile, a meno che l'operazione con equipaggiamento non operativo sia permessa dalla lista degli equipaggiamenti minimi (MEL) o documento equivalente, ove applicabile, come previsto alle norme SPO.IDE.A.105, SPO.IDE.H.105 o SPO.IDE.S.105;

iv) la massa e il baricentro dell'aeromobile siano tali da permettere la conduzione del volo entro i limiti prescritti nella documentazione di aeronavigabilità.»;



- e) la norma SPO.GEN.108 è soppressa;
- f) alla norma SPO.GEN.140, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
 - «c) In deroga alle disposizioni della lettera a), sui voli con alianti, esclusi i motoalianti (TMG), i documenti e le informazioni di cui alla lettera a), dal punto 1 al punto 10, e dal punto 13 al punto 19, possono essere trasportati nel veicolo di recupero.»;
- g) la norma SPO.OP.121 è soppressa;
- h) la norma SPO.OP.132 è soppressa;
- i) la norma SPO.OP.160 è sostituita dalla seguente:

«SPO.OP.160 Utilizzo di cuffie


Tutti i membri d'equipaggio di condotta che sono in servizio nella cabina di pilotaggio devono indossare una cuffia dotata di microfono o equivalente e utilizzarla come dispositivo primario per comunicare con l'ATS, gli altri membri d'equipaggio e gli specialisti.»;

- j) la norma SPO.OP.181 è soppressa;
- k) la norma SPO.OP.225 è soppressa;
- l) alla norma SPO.POL.100, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
 - «a) Durante qualsiasi fase operativa il carico, la massa e il baricentro (CG) dell'aeromobile devono essere conformi ai limiti specificati nel manuale appropriato.»;
- m) la norma SPO.POL.105 è sostituita dalla seguente:

«SPO.POL.105 Massa e bilanciamento

- a) L'operatore deve stabilire la massa e il baricentro dell'aeromobile mediante pesatura, anteriormente alla prima messa in servizio dell'aeromobile. Gli effetti cumulati delle modifiche e delle riparazioni sulla massa e sul bilanciamento devono essere considerati e documentati correttamente. Tali informazioni devono essere messe a disposizione del pilota in comando. È necessario sottoporre gli aeromobili a una nuova pesatura nel caso non si conosca con esattezza l'effetto delle modifiche sulla massa e sul bilanciamento.
- b) La pesatura deve essere effettuata:
 - 1) nel caso di velivoli ed elicotteri, dal costruttore dell'aeromobile o da un'organizzazione di manutenzione approvata; e
 - 2) nel caso di alianti, dal fabbricante dell'aeromobile o in conformità all'allegato I del regolamento (UE) n. 1321/2014.»;
- n) al capo D, la sezione 4 è soppressa;
- o) la norma SPO.SPEC.PAR.120 è soppressa.

18CE1010



REGOLAMENTO (UE) 2018/395 DELLA COMMISSIONE**del 13 marzo 2018****che stabilisce regole dettagliate per l'impiego di palloni a norma del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione è tenuta ad adottare le necessarie regole di attuazione per stabilire le condizioni per l'impiego di palloni in condizioni di sicurezza in conformità al regolamento (CE) n. 216/2008, qualora tali aeromobili soddisfino le condizioni specificate all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c), di tale regolamento.
- (2) Alla luce della specifica natura delle operazioni effettuate con palloni, vi è l'esigenza di apposite regole operative, stabilite in un regolamento autonomo. Tali regole operative dovrebbero basarsi sulle regole generali per le operazioni di volo, stabilite nel regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione⁽²⁾, ma andrebbero ristrutturate e semplificate in modo da garantire che siano proporzionate e fondate su un approccio basato sul rischio, garantendo nel contempo che i palloni siano impiegati in modo sicuro.
- (3) Le regole specifiche per le operazioni di volo con palloni non dovrebbero tuttavia estendersi ai requisiti in materia di sorveglianza delle operazioni di volo da parte delle autorità competenti degli Stati membri, poiché tali requisiti non sono specifici di una particolare attività di volo, ma si applicano in modo trasversale a tutte le attività di questo tipo. Per quanto riguarda la sorveglianza, i requisiti di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 965/2012 e all'allegato II di detto regolamento dovrebbero pertanto continuare ad applicarsi anche alle operazioni di volo con palloni.
- (4) Nell'interesse della sicurezza e al fine di garantire il rispetto dei requisiti essenziali di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 216/2008, tutti gli operatori di palloni interessati dal presente regolamento, ad eccezione delle imprese di progettazione o di produzione che eseguono determinate operazioni, sono soggetti a una serie di requisiti di base.
- (5) Al fine di tutelare ulteriormente i passeggeri dei palloni, è opportuno predisporre determinati requisiti supplementari per gli operatori impegnati in operazioni commerciali con palloni, da applicarsi in aggiunta ai requisiti di base.
- (6) Tali requisiti supplementari dovrebbero tenere conto della natura meno complessa delle operazioni commerciali effettuate con palloni rispetto ad altre forme di aviazione commerciale e dovrebbero inoltre essere proporzionati e fondati su un approccio basato sul rischio. È pertanto opportuno sostituire l'obbligo di produrre un certificato per le operazioni commerciali di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 216/2008 con l'obbligo di presentare una dichiarazione preventiva all'autorità competente e stabilire le modalità di presentazione di tale dichiarazione e determinati altri requisiti supplementari.
- (7) Tuttavia, considerato il livello di complessità relativamente basso e alla luce di un approccio basato sul rischio, gli operatori impegnati in determinate operazioni commerciali con palloni dovrebbero essere esentati dal requisito di certificazione e dai suddetti requisiti supplementari, compreso l'obbligo di presentare una dichiarazione preventiva. Gli operatori dovrebbero essere soggetti solo ai requisiti di base di cui al presente regolamento che si applicano a tutte le operazioni di volo con palloni interessate dal presente regolamento.
- (8) Al fine di garantire una transizione agevole e di evitare per quanto possibile eventuali interruzioni durante l'introduzione del nuovo regime specifico per le operazioni con palloni di cui al presente regolamento, è opportuno che i certificati, le autorizzazioni e le approvazioni rilasciati agli operatori di palloni conformemente alle regole applicabili prima della data di applicazione del presente regolamento continuino ad essere validi e siano intesi

⁽¹⁾ GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1).



come una dichiarazione fatta conformemente al presente regolamento per un periodo di tempo limitato. Dopo la scadenza di tale periodo di tempo, tutti gli operatori impegnati in operazioni commerciali con palloni dovrebbero presentare una dichiarazione in conformità alle disposizioni del presente regolamento.

- (9) Al fine di garantire una transizione agevole e di dare a tutte le parti interessate un lasso di tempo sufficiente a preparare la domanda per tale nuovo regime, il presente regolamento dovrebbe applicarsi solo a partire da un'opportuna data successiva.
- (10) L'Agenzia ha preparato un progetto di norme di attuazione e lo ha presentato in forma di parere ⁽¹⁾ alla Commissione, in conformità all'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce regole dettagliate per le operazioni di volo con palloni, qualora tali aeromobili soddisfino le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 216/2008.
2. Il presente regolamento non si applica alle operazioni di volo con palloni a gas frenati.

Articolo 2


Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- (1) «pallone», un aeromobile con equipaggio, più leggero dell'aria, sprovvisto di motore e sostenuto in volo mediante l'uso di un gas più leggero dell'aria o di aria calda, compresi i palloni a gas, i palloni ad aria calda, i palloni misti e, sebbene provvisti di motore, i dirigibili ad aria calda;
- (2) «pallone a gas», un pallone libero la cui sustentazione è dovuta a un gas più leggero dell'aria;
- (3) «pallone a gas frenato», un pallone a gas con un sistema di ancoraggio che lo assicura costantemente a un punto fisso durante il suo impiego;
- (4) «pallone libero», un pallone che non è continuamente ancorato a un punto fisso durante il suo impiego;
- (5) «pallone ad aria calda», un pallone libero la cui sustentazione è dovuta all'aria riscaldata;
- (6) «pallone misto», un pallone libero la cui sustentazione è dovuta a una combinazione di aria riscaldata e gas non infiammabile più leggero dell'aria;
- (7) «dirigibile ad aria calda», un dirigibile ad aria calda provvisto di motore, in cui il motore non contribuisce alla sustentazione;
- (8) «volo di competizione», operazione di volo con pallone effettuata allo scopo di partecipare a gare o competizioni aeree, compresi le esercitazioni per tale operazione e i voli da e verso i luoghi in cui si svolgono le gare o le competizioni;
- (9) «volo dimostrativo», operazione di volo con pallone effettuata a scopo di esibizione o intrattenimento nell'ambito di un evento oggetto di pubblicità aperto al pubblico, compresi le esercitazioni per tale operazione e i voli da e verso l'evento oggetto di pubblicità;
- (10) «volo introduttivo», qualsiasi operazione di volo effettuata dietro compenso o altro titolo oneroso consistente in un viaggio aereo di breve durata allo scopo di attirare nuovi allievi o nuovi membri, effettuata da un centro di addestramento riconosciuto in conformità al regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione ⁽²⁾ o da un'organizzazione creata con l'intento di promuovere gli sport aerei o l'aviazione da diporto;

⁽¹⁾ Parere n. 01/2016 dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea del 6 gennaio 2016 riguardante un regolamento della Commissione sulla revisione delle regole operative europee per i palloni.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 25.11.2011, pag. 1).



- (11) «sede principale di attività», sede centrale o sede legale dell'operatore del pallone dove vengono svolte le principali funzioni finanziarie e il controllo operativo delle attività di cui al presente regolamento;
- (12) «contratto di dry lease (noleggio senza equipaggio)», un contratto tra imprese in virtù del quale l'impiego del pallone avviene sotto la responsabilità del locatario.

Articolo 3

Operazioni di volo

1. Gli operatori di palloni impiegano il pallone in conformità ai requisiti di cui alla sottoparte BAS dell'allegato II.

Il primo comma non si applica tuttavia alle imprese di progettazione o di produzione conformi rispettivamente agli articoli 8 e 9 del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione ⁽¹⁾ e che impiegano il pallone, nell'ambito dei loro privilegi, allo scopo di introdurre o modificare tipi di palloni.

2. In deroga all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 216/2008, il requisito di certificazione ivi stabilito non si applica agli operatori impegnati in operazioni commerciali con palloni.

Tali operatori sono autorizzati a effettuare tali operazioni commerciali solo dopo aver dichiarato all'autorità competente di possedere la capacità e i mezzi necessari per ottemperare agli obblighi associati all'impiego del pallone. Gli operatori rilasciano tale dichiarazione e impiegano il pallone in conformità ai requisiti di cui alla sottoparte ADD dell'allegato II, in aggiunta ai requisiti di cui alla sottoparte BAS.

Il secondo comma non si applica tuttavia agli operatori impegnati nelle seguenti operazioni effettuate con palloni:

- a) operazioni effettuate in compartecipazione finanziaria da un massimo di quattro persone, compreso il pilota, a condizione che i costi diretti del volo del pallone e una quota proporzionale dei costi annuali sostenuti per il rimessaggio, l'assicurazione e la manutenzione del pallone siano sostenuti da tutte le persone suddette;
- b) voli di competizione o voli dimostrativi, a condizione che il compenso o eventuale altro titolo oneroso per tali voli sia limitato al recupero dei costi diretti del volo del pallone e di una quota proporzionale dei costi annuali sostenuti per il rimessaggio, l'assicurazione e la manutenzione del pallone e che eventuali premi vinti non superino il valore specificato dall'autorità competente;
- c) voli introduttivi con un massimo di quattro persone, compreso il pilota, e voli per lanci con paracadute eseguiti da un centro di addestramento che abbia la propria sede principale di attività in uno Stato membro e che sia stato riconosciuto in conformità al regolamento (UE) n. 1178/2011 o da un'organizzazione creata con l'intento di promuovere gli sport aerei o l'aviazione da diporto, a condizione che l'organizzazione impieghi i palloni essendone proprietaria o in base a un contratto di dry lease, che il volo non generi utili distribuiti al di fuori dell'organizzazione e che tali voli rappresentino solo un'attività marginale dell'organizzazione;
- d) voli di addestramento eseguiti da un centro di addestramento che abbia la propria sede principale di attività in uno Stato membro e che sia stato riconosciuto in conformità al regolamento (UE) n. 1178/2011.


Articolo 4

Disposizioni transitorie

I certificati, le autorizzazioni e le approvazioni rilasciati agli operatori di palloni dagli Stati membri prima dell'8 aprile 2019 in conformità al regolamento (UE) n. 965/2012 o alle disposizioni della legislazione nazionale conformi all'articolo 10, paragrafo 2, paragrafo 3 e paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 965/2012 restano valide fino all'8 ottobre 2019.

Fino all'8 ottobre 2019 qualsiasi riferimento nel presente regolamento a una dichiarazione è inteso come un riferimento ai certificati, alle autorizzazioni e alle approvazioni rilasciati dagli Stati membri prima dell'8 aprile 2019.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1).



*Articolo 5***Entrata in vigore e applicazione**


Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dall'8 aprile 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO I

DEFINIZIONI


[PARTE-DEF]

Ai fini dell'allegato II si intende per:

1. «metodi accettabili di rispondenza (AMC)», le norme non vincolanti adottate dall'Agenzia per illustrare i metodi atti a stabilire la conformità al regolamento (CE) n. 216/2008 e alle corrispondenti norme attuative;
2. «metodi alternativi di rispondenza (AltMoC)», i metodi che propongono un'alternativa agli AMC esistenti o quelli che propongono nuovi mezzi per stabilire la conformità al regolamento (CE) n. 216/2008 e alle relative norme attuative per i quali l'Agenzia non ha adottato AMC corrispondenti;
3. «pilota in comando», il pilota designato in comando e responsabile dello svolgimento sicuro del volo;
4. «membro dell'equipaggio», una persona assegnata da un operatore a svolgere dei compiti a bordo del pallone o a terra, qualora i compiti siano direttamente correlati all'impiego del pallone;
5. «membro dell'equipaggio di condotta», un membro dell'equipaggio, munito di apposito brevetto o licenza, al quale sono stati affidati compiti fondamentali per l'impiego di un aeromobile durante il periodo di servizio di volo;
6. «sostanze psicoattive», l'alcool, gli oppiacei, i derivati della cannabis, i sedativi e gli ipnotici, la cocaina, altri psicostimolanti, allucinogeni e solventi volatili, a esclusione di caffè e tabacco;
7. «incidente», un evento associato all'impiego di un pallone che si verifica tra il momento dell'inizio del gonfiaggio del pallone e il momento dello sgonfiaggio completo del pallone, in cui:
 - (a) una persona subisce lesioni gravi o mortali per il fatto di essere a bordo del pallone o di essere a diretto contatto con una parte qualsiasi del pallone, comprese parti staccatesi dal pallone, ma escludendo qualsiasi lesione derivante da cause naturali, autoinflitte o procurate da altre persone;
 - (b) il pallone riporta un danno o un'avaria strutturale che compromette la resistenza strutturale, le prestazioni o le caratteristiche di volo dell'aeromobile e richiede una riparazione importante o la sostituzione dell'elemento danneggiato; o
 - (c) il pallone è scomparso o completamente inaccessibile;
8. «inconveniente», un evento, diverso da un incidente, associato all'impiego di un pallone, che pregiudichi o possa pregiudicare la sicurezza delle operazioni;
9. «inconveniente grave», un evento associato all'impiego di un pallone che si verifica tra il momento dell'inizio del gonfiaggio del pallone e il momento dello sgonfiaggio completo del pallone, in cui le probabilità di un incidente erano elevate;
10. «fasi critiche del volo», il decollo, l'avvicinamento finale, il mancato avvicinamento, l'atterraggio e qualsiasi altra fase del volo individuata come critica dal pilota in comando per l'impiego in sicurezza del pallone;
11. «manuale di volo dell'aeromobile», il documento contenente le limitazioni e le informazioni operative approvate e applicabili riguardanti il pallone;
12. «merci pericolose», gli articoli o le sostanze tali da rappresentare un rischio per la salute, la sicurezza, i beni materiali o l'ambiente, che sono riportati in un elenco di merci pericolose nelle istruzioni tecniche o che sono classificati come tali in base a dette istruzioni;
13. «istruzioni tecniche», l'ultima edizione in vigore delle istruzioni tecniche per la sicurezza del trasporto aereo di merci pericolose, comprendente supplementi e addenda, approvata e pubblicata dall'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO) nel documento 9284-AN/905;
14. «sito operativo», un sito scelto dal pilota in comando o dall'operatore per l'atterraggio, il decollo e/o le operazioni di carico esterno;
15. «rifornimento», il riempimento delle bombole o dei serbatoi di combustibile da una fonte esterna, esclusa la sostituzione delle bombole;



16. «notte», il periodo compreso tra la fine del crepuscolo serale civile e l'inizio del crepuscolo mattutino civile. Il crepuscolo civile termina la sera quando il centro del disco solare si trova 6 gradi sotto la linea dell'orizzonte e inizia il mattino quando il centro del disco solare si trova 6 gradi sotto l'orizzonte;
 17. «operazione specializzata con pallone», qualsiasi operazione, commerciale o non commerciale, effettuata con un pallone, il cui scopo principale non è il trasporto di passeggeri per turismo o esperienze di volo, ma le operazioni con paracadute, i lanci con deltaplano, i voli dimostrativi, i voli di competizione o attività specializzate simili;
 18. «carico pagante», la massa totale di passeggeri, bagagli ed equipaggiamenti specialistici trasportati a mano;
 19. «massa a vuoto del pallone», la massa determinata pesando il pallone con tutti gli equipaggiamenti installati come specificato nel manuale di volo dell'aeromobile;
 20. «contratto di wet lease (noleggio con equipaggio)», un contratto tra operatori in virtù del quale l'impiego del pallone avviene sotto la responsabilità del locatore;
 21. «trasporto commerciale di passeggeri con pallone» (CPB, *Commercial Passenger Ballooning*), una forma di operazione di trasporto aereo commerciale con un pallone, effettuata dietro compenso o ad altro titolo oneroso per turismo o esperienze di volo;
 22. «operazione di trasporto aereo commerciale (CAT)», l'impiego di un aeromobile finalizzato al trasporto di passeggeri, merci o posta effettuato dietro compenso o ad altro titolo oneroso.
-



ALLEGATO II

OPERAZIONI DI VOLO CON PALLONE

[PARTE-BOP]

SOTTOPARTE BAS

REQUISITI OPERATIVI DI BASE

Sezione 1

Requisiti generali

BOP.BAS.001 Ambito di applicazione

In conformità all'articolo 3, la presente sottoparte stabilisce i requisiti che devono essere soddisfatti da ogni operatore di palloni diverso dalle imprese di progettazione o di produzione di cui al secondo comma dell'articolo 3, paragrafo 1.

BOP.BAS.005 Autorità competente

L'autorità competente è l'autorità designata dallo Stato membro in cui l'operatore ha la sua sede principale di attività o, se l'operatore non ha una sede principale di attività, del luogo in cui l'operatore è stabilito o risiede. Tale autorità è soggetta ai requisiti di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 965/2012 in conformità all'articolo 1, paragrafo 7, di tale regolamento.

BOP.BAS.010 Dimostrazione della conformità

- a) Qualora richiesto dall'autorità competente che verifica il mantenimento della conformità da parte dell'operatore, in conformità all'allegato II, norma ARO.GEN.300, lettera a), punto 2, del regolamento (UE) n. 965/2012, l'operatore dimostra la conformità ai requisiti essenziali di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 216/2008 e ai requisiti del presente regolamento.
- b) L'operatore utilizza uno dei seguenti metodi per dimostrare tale conformità:
 - 1) metodi accettabili di rispondenza (AMC);
 - 2) metodi alternativi di rispondenza (AltMoC).

BOP.BAS.015 Voli introduttivi

I voli introduttivi sono:

- a) effettuati in condizioni di volo a vista (VFR) diurne; e
- b) sorvegliati, per quanto riguarda la sicurezza, da una persona nominata dal centro che effettua i voli introduttivi.

BOP.BAS.020 Reazione immediata a un problema di sicurezza

L'operatore attua:

- a) le misure di sicurezza imposte dall'autorità competente in conformità all'allegato II, norma ARO.GEN.135, lettera c), del regolamento (UE) n. 965/2012; e
- b) le direttive in materia di aeronavigabilità e le altre informazioni obbligatorie rilasciate dall'Agenzia in conformità all'articolo 20, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (CE) n. 216/2008.

BOP.BAS.025 Nomina a pilota in comando

L'operatore nomina pilota in comando un pilota qualificato ad esercitare la funzione di pilota in comando, in conformità all'allegato I del regolamento (UE) n. 1178/2011.



BOP.BAS.030 Responsabilità del pilota in comando

a) Il pilota in comando:

- 1) è responsabile della sicurezza del pallone e di qualsiasi persona o cosa trasportata a bordo durante le operazioni con pallone;
- 2) è responsabile dell'inizio, della continuazione o del termine di un volo nell'interesse della sicurezza;
- 3) garantisce che tutte le procedure operative e liste di controllo (checklists) applicabili siano rispettate;
- 4) inizia il volo soltanto se è certo che tutte le limitazioni operative sono osservate, come segue:
 - i) il pallone è idoneo al volo;
 - ii) il pallone è debitamente immatricolato;
 - iii) gli strumenti e gli equipaggiamenti richiesti per l'esecuzione del volo sono installati a bordo e operativi;
 - iv) la massa del pallone è tale per cui il volo può essere condotto entro i limiti definiti dal manuale di volo dell'aeromobile;
 - v) tutti gli equipaggiamenti e i bagagli sono correttamente stivati e messi in sicurezza; e
 - vi) le limitazioni operative del pallone, come specificato nel manuale di volo dell'aeromobile, sono costantemente rispettate nel corso del volo;
- 5) si assicura che l'ispezione pre-volo sia stata effettuata in conformità ai requisiti dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1321/2014 della Commissione ⁽¹⁾;
- 6) è responsabile del briefing pre-volo al personale di assistenza durante le operazioni di gonfiaggio e sgonfiaggio del pallone;
- 7) si assicura che il personale di assistenza durante le operazioni di gonfiaggio e sgonfiaggio del pallone indossi adeguati indumenti protettivi;
- 8) si accerta che gli equipaggiamenti di emergenza siano sempre facilmente accessibili per un utilizzo immediato;
- 9) garantisce che nessuno sia autorizzato a fumare a bordo o nelle immediate vicinanze del pallone;
- 10) vieta la presenza a bordo del pallone di persone visibilmente sotto l'influenza di sostanze psicoattive in grado di mettere in pericolo la sicurezza del pallone o di qualsiasi persona o cosa trasportata a bordo;
- 11) durante il volo mantiene il controllo del pallone in qualsiasi momento, a meno che un altro pilota non prenda i comandi;
- 12) intraprende le azioni che ritiene necessarie qualora si verifichi una situazione di emergenza che richiede decisioni ed azioni immediate. In questi casi può, nei limiti di quanto necessario ai fini della sicurezza, deviare da regole, procedure operative e metodi stabiliti;
- 13) può non continuare un volo oltre il più vicino sito operativo agibile dal punto di vista meteorologico quando la sua capacità di svolgere i propri compiti sia significativamente ridotta a causa di malattia, affaticamento, mancanza di ossigeno o altro;
- 14) registra i dati relativi all'utilizzo e tutti i difetti noti o sospetti dell'aeromobile al termine del volo, o di una serie di voli, nel giornale di bordo del pallone;
- 15) in caso di incidente o inconveniente grave in cui è coinvolto il pallone, informa l'autorità investigativa per la sicurezza dello Stato nel cui territorio si è verificato l'evento e i servizi di emergenza di tale Stato, senza indugio e usando i mezzi più veloci disponibili;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 362 del 17.12.2014, pag. 1).



- 16) in caso di interferenza illecita, presenta senza indugio una segnalazione all'autorità competente e informa l'autorità locale designata dallo Stato nel cui territorio l'interferenza illecita si è verificata; e
 - 17) segnala senza indugio alla pertinente unità dei servizi del traffico aereo (ATS) le eventuali condizioni meteorologiche o di volo pericolose incontrate che potrebbero incidere sulla sicurezza di altri aeromobili.
- b) Il pilota in comando non può prestare servizio su un pallone in una delle seguenti situazioni:
- 1) qualora non sia in grado di svolgere i propri compiti per una causa qualsiasi, quali lesioni, malattia, affaticamento o effetti di sostanze psicoattive, o se ritiene di non avere una perfetta efficienza fisica per altre cause;
 - 2) se non sono soddisfatti i requisiti medici applicabili.
- c) Ogniqualevolta i membri dell'equipaggio sono coinvolti nell'impiego del pallone, il pilota in comando:
- 1) garantisce che durante le fasi critiche del volo, o quando ciò sia ritenuto necessario ai fini della sicurezza, tutti i membri dell'equipaggio si trovino alle postazioni di lavoro assegnate e non svolgano alcuna attività oltre a quelle richieste per l'impiego in sicurezza del pallone;
 - 2) non inizia il volo qualora un membro dell'equipaggio non sia in grado di svolgere i propri compiti per una causa qualsiasi, quali lesioni, malattia, affaticamento o effetti di sostanze psicoattive, o se ritiene di non avere una perfetta efficienza fisica per altre cause;
 - 3) può non continuare un volo oltre il più vicino sito operativo agibile dal punto di vista meteorologico quando la capacità di qualsiasi membro dell'equipaggio di svolgere i propri compiti sia significativamente ridotta a causa di malattia, affaticamento, mancanza di ossigeno o altro; e
 - 4) garantisce che tutti i membri dell'equipaggio siano in grado di comunicare attraverso una lingua comune.


BOP.BAS.035 Autorità del pilota in comando

Il pilota in comando ha l'autorità di:

- a) impartire tutti gli ordini e intraprendere le azioni appropriate al fine di garantire la sicurezza del pallone e di qualsiasi persona o cosa trasportata a bordo; e
- b) rifiutare l'imbarco o il trasporto di persone o bagagli che possono costituire un potenziale pericolo per la sicurezza del pallone o di qualsiasi persona o cosa trasportata a bordo.

BOP.BAS.040 Responsabilità dei membri dell'equipaggio

- a) Ogni membro dell'equipaggio è responsabile della corretta esecuzione dei propri compiti relativi all'impiego del pallone.
- b) I membri dell'equipaggio non possono prestare servizio su un pallone qualora non siano in grado di svolgere i loro compiti per una causa qualsiasi, quali lesioni, malattia, affaticamento o effetti di sostanze psicoattive, o se ritengono di non avere una perfetta efficienza fisica per altre cause.
- c) I membri dell'equipaggio informano il pilota in comando qualora si verificano i seguenti eventi:
 - 1) qualsiasi errore, guasto, malfunzionamento o difetto che si ritiene possa pregiudicare l'aeronavigabilità o l'impiego in sicurezza del pallone, compresi i sistemi di emergenza; e
 - 2) qualsiasi inconveniente.
- d) Ogni membro dell'equipaggio di condotta che svolga attività per più di un operatore:
 - 1) conserva la propria documentazione individuale relativa al tempo di volo e ai periodi di riposo, se del caso; e
 - 2) fornisce a ciascun operatore i dati necessari per pianificare le attività conformemente alle limitazioni temporali in merito al volo e al servizio e ai requisiti relativi ai tempi di riposo applicabili.



BOP.BAS.045 Conformità a leggi, regolamenti e procedure

- a) Il pilota in comando e tutti gli altri membri dell'equipaggio si conformano alle leggi, ai regolamenti e alle procedure degli Stati nei quali vengono effettuate le operazioni di volo.
- b) Il pilota in comando ha familiarità con le leggi, i regolamenti e le procedure relativi allo svolgimento dei propri compiti, prescritti per le zone da attraversare, i siti operativi che si prevede di utilizzare e i relativi apparati di navigazione aerea.


BOP.BAS.050 Documenti, manuali e informazioni obbligatori a bordo

- a) Tutti i seguenti documenti, manuali e informazioni o loro copie sono obbligatori a bordo di ogni volo:
 - 1) le limitazioni operative, le procedure normali, speciali e di emergenza e altre informazioni pertinenti riguardanti specificamente le caratteristiche operative del pallone;
 - 2) i dettagli del piano di volo ATS compilato, qualora richiesto in conformità alla sezione 4 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione ⁽¹⁾;
 - 3) le carte aeronautiche correnti e appropriate all'area del volo che si intende effettuare.
- b) Tutti i seguenti documenti, manuali e informazioni o loro copie sono obbligatori a bordo di ogni volo o devono essere stivati nel veicolo di recupero:
 - 1) il certificato di immatricolazione;
 - 2) il certificato di aeronavigabilità, compresi gli allegati;
 - 3) il manuale di volo dell'aeromobile o documento/i equivalente/i;
 - 4) la licenza di stazione radio, qualora il pallone sia dotato di apparecchiature radio, conformemente alla norma BOP.BAS.355, lettera a);
 - 5) il/i certificato/i di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi;
 - 6) il giornale di bordo del pallone o documento/i equivalente/i;
 - 7) ogni altra documentazione che può essere pertinente al volo o che può essere richiesta dallo Stato o dagli Stati interessati dal volo.
- c) Qualora richiesta dell'autorità competente, il pilota in comando o l'operatore mette la documentazione originale a disposizione di tale autorità entro il periodo di tempo da essa specificato, non inferiore a 24 ore.

BOP.BAS.055 Merci pericolose

- a) Il trasporto di merci pericolose a bordo del pallone è effettuato secondo i requisiti di cui all'allegato 18 della Convenzione di Chicago, modificata da ultimo e ampliata dalle istruzioni tecniche.
- b) Il pilota in comando adotta tutte le ragionevoli precauzioni al fine di impedire che, inavvertitamente, siano trasportate a bordo merci pericolose.
- c) Quantità ragionevoli di articoli e sostanze che sarebbero altrimenti classificati come merci pericolose e che sono utilizzati per facilitare la sicurezza del volo, quando il trasporto a bordo dell'aeromobile è consigliabile per garantirne la disponibilità tempestiva a scopi operativi, sono considerati autorizzati a norma della parte 1, punto 2.2.1, lettera a), delle istruzioni tecniche, indipendentemente dal fatto che tali articoli e sostanze debbano essere trasportati o siano destinati a essere utilizzati nell'ambito di un determinato volo. Il pilota in comando garantisce che l'imballaggio e il carico a bordo dei suddetti articoli e sostanze siano effettuati in modo tale da ridurre al minimo i rischi per i membri dell'equipaggio, i passeggeri e il pallone durante l'impiego.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione, del 26 settembre 2012, che stabilisce regole dell'aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 e i regolamenti (CE) n. 1265/2007, (CE) n. 1794/2006, (CE) n. 730/2006, (CE) n. 1033/2006 e (UE) n. 255/2010 (GU L 281 del 13.10.2012, pag. 1).



- d) Il pilota in comando o, qualora il pilota in comando non ne sia in grado, l'operatore segnala senza indugio qualsiasi incidente o inconveniente riguardante merci pericolose all'autorità investigativa per la sicurezza dello Stato nel cui territorio si è verificato l'evento, ai servizi di emergenza di tale Stato, a qualsiasi altra autorità designata da tale Stato e all'autorità competente.

BOP.BAS.060 Rilascio di merci pericolose

- a) Nel corso di operazioni con pallone effettuate sopra aree congestionate di città, paesi, insediamenti o sopra assembramenti di persone all'aperto, il pilota in comando non può rilasciare merci pericolose.
- b) In deroga alla lettera a), i paracadutisti possono lanciarsi dal pallone per dimostrazioni con il paracadute sopra aree congestionate di città, paesi, insediamenti o sopra assembramenti di persone all'aperto portando dispositivi di addestramento fumogeni, purché fabbricati a questo scopo.

BOP.BAS.065 Giornale di bordo del pallone

Per ogni volo o serie di voli, i dettagli del pallone, del suo equipaggio e di ciascun viaggio devono essere registrati sotto forma di giornale di bordo del pallone o documento equivalente.

Sezione 2

Procedure operative

BOP.BAS.100 Utilizzo di siti operativi

Il pilota in comando utilizza soltanto siti operativi adeguati al tipo di pallone e di operazione interessati.

BOP.BAS.105 Procedure antirumore

Il pilota in comando tiene conto delle procedure operative atte a minimizzare l'effetto del rumore del sistema di riscaldamento, garantendo tuttavia nel contempo che la sicurezza abbia priorità sulla riduzione del rumore.

BOP.BAS.110 Rifornimento e pianificazione di combustibile e zavorra

Il pilota in comando inizia il volo soltanto se il combustibile di riserva o la zavorra a bordo del pallone sono sufficienti a garantire un atterraggio in sicurezza.

BOP.BAS.115 Informazioni ai passeggeri


Il pilota in comando garantisce che prima del volo o, se appropriato, durante il volo i passeggeri siano informati in merito alle procedure normali, speciali e di emergenza.

BOP.BAS.120 Trasporto di categorie speciali di passeggeri

Il pilota in comando garantisce che le persone che necessitano di condizioni, assistenza o dispositivi speciali durante il trasporto a bordo del pallone siano trasportate in condizioni che garantiscano la sicurezza del pallone e di qualsiasi persona o cosa trasportata a bordo.

BOP.BAS.125 Presentazione del piano di volo ATS

- a) Se un piano di volo ATS (Air Traffic Service, servizi di traffico aereo) non viene presentato in quanto non necessario in conformità alla norma SERA.4001, lettera b), dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012, il pilota in comando presenta informazioni adeguate al fine di permettere l'attivazione dei servizi di allarme se necessario.
- b) Nel corso di operazioni in siti operativi da cui è impossibile presentare un piano di volo ATS, sebbene necessario in conformità alla norma SERA.4001, lettera b), dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012, il pilota in comando presenta il piano di volo ATS dopo il decollo.



BOP.BAS.130 Preparazione del volo

Prima di iniziare il volo, il pilota in comando deve avere familiarità con le opportune informazioni meteorologiche e aeronautiche disponibili riguardanti il volo che si intende effettuare, comprendenti:

- a) uno studio di tutte le osservazioni e previsioni meteorologiche aggiornate disponibili; e
- b) la pianificazione di una rotta alternativa nell'eventualità che il volo non possa essere completato come pianificato.

BOP.BAS.135 Autorizzazione a fumare a bordo

È vietato fumare a bordo del pallone durante tutte le fasi del volo o nelle immediate vicinanze del pallone.

BOP.BAS.140 Trasporto e uso di armi

- a) Il pilota in comando garantisce che nessuno trasporti o usi armi a bordo del pallone.
- b) In deroga alla lettera a), il pilota in comando può consentire il trasporto e l'uso di armi a bordo del pallone qualora necessario per la sicurezza dei membri dell'equipaggio o dei passeggeri. In tal caso il pilota in comando garantisce che le armi siano messe in sicurezza quando non utilizzate.

BOP.BAS.145 Condizioni meteorologiche

Il pilota in comando può iniziare o continuare un volo VFR soltanto se le ultime informazioni meteorologiche disponibili indicano che le condizioni meteorologiche lungo la rotta e alla destinazione cui si intende giungere all'orario stimato di utilizzo:

- a) sono uguali o superiori ai minimi operativi VFR applicabili; e
- b) rientrano nelle limitazioni meteorologiche specificate nel manuale di volo.

BOP.BAS.150 Condizioni per il decollo

Prima di iniziare il decollo del pallone, il pilota in comando si assicura che, in base alle informazioni più recenti disponibili, le condizioni meteorologiche del sito operativo consentano un decollo e una partenza in sicurezza.

BOP.BAS.155 Condizioni per l'avvicinamento e l'atterraggio


Fatte salve le situazioni di emergenza, prima di iniziare l'avvicinamento per l'atterraggio, il pilota in comando si assicura che, in base alle informazioni più recenti disponibili, le condizioni meteorologiche del sito operativo in cui si intende atterrare consentano un avvicinamento e un atterraggio in sicurezza.

BOP.BAS.160 Simulazione di situazioni in volo

- a) Il pilota in comando non può simulare situazioni che richiedano l'applicazione di procedure speciali o di emergenza durante il trasporto di passeggeri.
- b) In deroga alla lettera a), il pilota in comando può simulare tali situazioni, durante le operazioni diverse dalle operazioni commerciali con pallone, quando effettua voli di addestramento con allievi piloti o con passeggeri, a condizione che i passeggeri siano stati debitamente informati e abbiano acconsentito in anticipo alla simulazione.

BOP.BAS.165 Gestione del combustibile in volo

Il pilota in comando verifica periodicamente durante il volo che la quantità di combustibile utilizzabile o di zavorra rimanente in volo non sia inferiore alla quantità di combustibile o di zavorra necessaria per completare il volo previsto e alla riserva prevista per l'atterraggio.



BOP.BAS.170 Rifornimento con persone a bordo

- a) È vietato il rifornimento dei palloni quando vi sono persone a bordo.
- b) In deroga alla lettera a), il rifornimento del motore dei dirigibili ad aria calda può avvenire con il pilota in comando a bordo.

BOP.BAS.175 Uso di sistemi di ritenuta

Qualora un sistema di ritenuta sia prescritto dalla norma BOP.BAS.320, il pilota in comando lo indossa almeno durante l'atterraggio.

BOP.BAS.180 Uso di ossigeno supplementare

Il pilota in comando si accerta che:

- a) tutti i membri dell'equipaggio impegnati in compiti essenziali per l'impiego in sicurezza del pallone utilizzino l'ossigeno supplementare con continuità ogni volta che, all'altitudine del volo che si intende effettuare, il pilota in comando ritenga che la mancanza di ossigeno possa comportare una riduzione delle facoltà dei membri dell'equipaggio; e
- b) l'ossigeno supplementare sia a disposizione dei passeggeri nel caso in cui la mancanza di ossigeno possa causare ripercussioni negative sugli stessi.

BOP.BAS.185 Limitazioni operative notturne


- a) I palloni ad aria calda:
 - 1) non possono atterrare di notte, tranne in situazioni di emergenza; e
 - 2) possono decollare di notte a condizione che il combustibile o la zavorra a bordo siano sufficienti per eseguire un atterraggio di giorno.
- b) Palloni a gas e palloni misti:
 - 1) non possono atterrare di notte, tranne in situazioni di emergenza o per atterraggi precauzionali; e
 - 2) possono decollare di notte a condizione che il combustibile o la zavorra a bordo siano sufficienti per eseguire un atterraggio di giorno.
- c) I dirigibili ad aria calda sono impiegati in conformità alle loro informazioni e limitazioni operative VFR notturne.

BOP.BAS.190 Operazioni specializzate con pallone - Valutazione del rischio e lista di controllo

- a) Prima di iniziare operazioni specializzate con pallone, il pilota in comando effettua una valutazione del rischio in cui valuta la complessità dell'attività per determinare i pericoli e i rischi associati all'operazione che si intende effettuare e stabilire misure di mitigazione ove necessario.
- b) Un'operazione specializzata con pallone è effettuata conformemente a una lista di controllo. Il pilota in comando definisce la lista di controllo e garantisce che sia adeguata all'attività specializzata e al pallone usato, in base alla valutazione del rischio e tenendo conto di tutti i requisiti di cui alla presente sottoparte. La lista di controllo deve essere facilmente accessibile su ogni volo al pilota in comando e agli altri membri dell'equipaggio, qualora sia pertinente per lo svolgimento dei loro compiti.
- c) Il pilota in comando riesamina e aggiorna periodicamente la lista di controllo qualora necessario, al fine di tenere adeguatamente conto della valutazione del rischio.

*Sezione 3***Prestazioni e limitazioni operative****BOP.BAS.200 Limitazioni operative**

Il pilota in comando si assicura che durante ogni fase delle operazioni di volo il pallone non superi nessuna delle limitazioni di cui al manuale di volo dell'aeromobile o ai documenti equivalenti.



BOP.BAS.205 Pesatura


- a) La pesatura del pallone è effettuata dal fabbricante del pallone o in conformità all'allegato I del regolamento (UE) n. 1321/2014.
- b) L'operatore garantisce che la massa del pallone sia stata determinata mediante pesatura anteriormente alla prima messa in servizio. Gli effetti cumulati delle modifiche e delle riparazioni sulla massa sono tenuti in considerazione e adeguatamente documentati. Tali informazioni sono messe a disposizione del pilota in comando. Il pallone è sottoposto a una nuova pesatura se non si conoscono con esattezza gli effetti delle modifiche o delle riparazioni sulla massa.

BOP.BAS.210 Prestazioni — Generalità

Il pilota in comando impiega il pallone soltanto se le prestazioni si conformano ai requisiti di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 e a qualsiasi altra restrizione applicabile al volo, allo spazio aereo o ai siti operativi utilizzati, assicurandosi che le carte e le mappe utilizzate siano le più recenti disponibili.

*Sezione 4***Strumenti ed equipaggiamenti****BOP.BAS.300 Strumenti ed equipaggiamenti — Generalità**

- a) Gli strumenti ed equipaggiamenti richiesti dalla presente sezione sono approvati in conformità all'allegato I del regolamento (UE) n. 748/2012, se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
 - 1) sono utilizzati per conformarsi alle disposizioni delle norme BOP.BAS.355 e BOP.BAS.360;
 - 2) sono installati in modo permanente sul pallone.
- b) In deroga alla lettera a), tutti i seguenti strumenti o equipaggiamenti, qualora richiesti dalla presente sezione, non necessitano di approvazione:
 - (1) strumenti o equipaggiamenti usati dall'equipaggio di condotta per determinare la traiettoria di volo;
 - (2) torce portatili individuali;
 - (3) un orologio di precisione;
 - (4) kit di pronto soccorso;
 - (5) equipaggiamento di sopravvivenza e di segnalazione;
 - (6) sistema di immagazzinamento e distribuzione dell'ossigeno supplementare;
 - (7) fonte alternativa di accensione;
 - (8) coperta antincendio o copertura resistente al fuoco;
 - (9) estintori a mano;
 - (10) fune;
 - (11) coltello.
- c) Gli strumenti ed equipaggiamenti non richiesti dalla presente sezione, nonché tutti gli altri equipaggiamenti non richiesti dal presente allegato, ma che sono trasportati a bordo del pallone durante il volo, devono soddisfare entrambe le seguenti condizioni:
 - 1) le informazioni fornite da tali strumenti o equipaggiamenti non possono essere utilizzate dall'equipaggio di condotta per conformarsi ai requisiti essenziali di aeronavigabilità di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 216/2008;
 - 2) gli strumenti ed equipaggiamenti non devono incidere sull'aeronavigabilità del pallone, anche in caso di avarie o malfunzionamenti.



- d) Gli strumenti ed equipaggiamenti sono facilmente utilizzabili o accessibili dalla postazione assegnata al membro dell'equipaggio di condotta che deve utilizzarli.
- e) Tutti gli equipaggiamenti d'emergenza richiesti sono facilmente accessibili per un utilizzo immediato.

BOP.BAS.305 Strumenti ed equipaggiamenti minimi per il volo

Un volo con pallone non può essere iniziato qualora uno qualsiasi degli strumenti ed equipaggiamenti prescritti per il volo con pallone sia mancante, non funzioni o non svolga le funzioni richieste.

BOP.BAS.310 Luci operative

I palloni utilizzati di notte sono dotati di tutti gli elementi seguenti:

- a) una luce anticollisione;
- b) un mezzo per fornire un'adeguata illuminazione di tutti gli strumenti ed equipaggiamenti essenziali per l'impiego del pallone in sicurezza;
- c) una torcia portatile individuale.

BOP.BAS.315 Strumenti ed equipaggiamenti di volo e di navigazione

I palloni utilizzati nei voli VFR diurni devono essere dotati dei seguenti dispositivi:

- a) un dispositivo per indicare la direzione di deriva, e
- b) un dispositivo per misurare e indicare:
 - 1) il tempo in ore, minuti e secondi;
 - 2) la velocità verticale, se richiesta dal manuale di volo; e
 - 3) l'altitudine di pressione, se richiesta dal manuale di volo, quando prescritto dai requisiti dello spazio aereo o quando l'altitudine deve essere controllata per l'utilizzo dell'ossigeno.

BOP.BAS.320 Sistemi di ritenuta

I palloni sono dotati di un sistema di ritenuta per il pilota in comando quando il pallone è dotato di uno dei seguenti elementi:

- a) un vano separato per il pilota in comando;
- b) una o più valvole di rotazione.

BOP.BAS.325 Ossigeno supplementare

I palloni utilizzati in condizioni in cui è richiesta l'erogazione di ossigeno conformemente alla norma BOP.BAS.180 sono dotati di un sistema di immagazzinamento e distribuzione dell'ossigeno in grado di conservare e distribuire i quantitativi di ossigeno richiesti.

BOP.BAS.330 Kit di pronto soccorso

- (a) I palloni sono dotati di un kit di pronto soccorso.
- (b) Il kit di pronto soccorso è:
 - (1) facilmente accessibile per l'uso e
 - (2) costantemente aggiornato.

BOP.BAS.335 Estintori a mano

I palloni, ad eccezione dei palloni a gas, sono dotati di almeno un estintore a mano.



BOP.BAS.340 Equipaggiamento di segnalazione e di sopravvivenza – Voli sull'acqua

Il pilota in comando di un pallone impiegato in operazioni sull'acqua determina, prima di iniziare il volo, i rischi di sopravvivenza delle persone trasportate a bordo del pallone nell'eventualità di un ammaraggio forzato. Alla luce di tali rischi, il pilota in comando determina se vi sia la necessità di trasportare l'equipaggiamento di segnalazione e di sopravvivenza.

BOP.BAS.345 Equipaggiamento di segnalazione e di sopravvivenza – Difficoltà delle operazioni di ricerca e salvataggio

I palloni impiegati in regioni dove le operazioni di ricerca e di salvataggio potrebbero essere particolarmente difficili sono dotati di equipaggiamento di segnalazione e di sopravvivenza adeguato all'area sorvolata.

BOP.BAS.350 Equipaggiamenti vari

- (a) I palloni sono dotati di guanti protettivi per ciascun membro dell'equipaggio.
- (b) I palloni misti, i palloni ad aria calda e i dirigibili ad aria calda sono dotati di tutti i seguenti elementi:
- (1) una fonte alternativa e indipendente di accensione;
 - (2) un dispositivo per misurare e indicare la quantità di combustibile;
 - (3) una coperta antincendio o copertura resistente al fuoco;
 - (4) una fune di almeno 25 m di lunghezza.
- (c) I palloni a gas sono dotati di entrambi i seguenti elementi:
- (1) un coltello;
 - (2) un cavo di almeno 20 metri di lunghezza di fibra naturale o di materiale conduttivo elettrostatico.

BOP.BAS.355 Apparecchiature radio

- a) I palloni dispongono di apparecchiature radio per consentire la comunicazione richiesta conformemente all'appendice 4 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 e, se il volo è effettuato nello spazio aereo di un paese terzo, al diritto di tale paese terzo.
- b) Le apparecchiature radio devono permettere la comunicazione sulla frequenza aeronautica di emergenza 121,5 MHz.

BOP.BAS.360 Transponder

I palloni dispongono di un transponder di radar di sorveglianza secondario (SSR) conformemente alla norma SERA.6005, lettera b), dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 e, se il volo è effettuato nello spazio aereo di un paese terzo, al diritto di tale paese terzo.


SOTTOPARTE ADD

REQUISITI AGGIUNTIVI RELATIVI ALLE OPERAZIONI COMMERCIALI

Sezione 1

Requisiti organizzativi generali**BOP.ADD.001 Ambito di applicazione**

In conformità all'articolo 3, la presente sottoparte stabilisce i requisiti che devono essere soddisfatti, in aggiunta ai requisiti della sottoparte BAS, da ogni operatore impegnato in operazioni commerciali con palloni, diverso dagli operatori di cui all'ultimo comma dell'articolo 3, paragrafo 2.



BOP.ADD.005 Responsabilità dell'operatore

- a) L'operatore è responsabile per l'impiego dell'aeromobile conformemente ai requisiti essenziali di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 216/2008, ai requisiti della presente sottoparte e alla sua dichiarazione.
- b) Ogni volo è effettuato in conformità alle disposizioni del manuale delle operazioni.
- c) L'operatore garantisce che il pallone sia equipaggiato e che tutti i membri dell'equipaggio abbiano le qualifiche richieste per l'area e il tipo di operazione.
- d) L'operatore garantisce che tutti i membri dell'equipaggio assegnati alle operazioni di volo, o direttamente coinvolti in esse, soddisfino tutte le seguenti condizioni:
 - 1) sono adeguatamente addestrati e formati;
 - 2) sono a conoscenza delle regole e procedure pertinenti ai loro compiti;
 - 3) hanno dimostrato la capacità di svolgere i loro compiti;
 - 4) sono a conoscenza delle loro responsabilità e della relazione tra i loro compiti e l'impiego del pallone nel suo complesso.
- e) L'operatore deve stabilire le procedure e le istruzioni per l'impiego in sicurezza di ciascun tipo di pallone, inclusi i compiti e le responsabilità dei membri dell'equipaggio, per tutti i tipi di operazioni. Tali procedure e istruzioni non possono prescrivere che, durante le fasi critiche del volo, i membri dell'equipaggio svolgano attività diverse da quelle previste per l'impiego in sicurezza del pallone.
- f) L'operatore predispone la sorveglianza dei membri dell'equipaggio e del personale coinvolti nell'impiego del pallone da parte di soggetti dotati dell'esperienza e delle competenze necessarie per assicurare il raggiungimento degli standard specificati nel manuale delle operazioni.
- g) L'operatore garantisce che tutti i membri dell'equipaggio e il personale coinvolti nell'impiego del pallone siano a conoscenza del dovere di rispettare le leggi, i regolamenti e le procedure degli Stati nei quali vengono condotte le operazioni e che sono pertinenti allo svolgimento dei loro compiti.
- h) L'operatore specifica le procedure per la pianificazione del volo al fine di garantire la condotta in sicurezza del volo in base alle prestazioni del pallone, ad altre limitazioni operative e alle condizioni previste lungo la rotta da seguire e nei siti operativi interessati. Tali procedure devono essere incluse nel manuale delle operazioni.

BOP.ADD.010 Notifica dei metodi alternativi di rispondenza

L'operatore, nel redigere la dichiarazione in conformità alla norma BOP.ADD.100, notifica all'autorità competente l'elenco dei metodi alternativi di rispondenza (AltMoC), qualora intenda usare gli AltMOC per dimostrare la rispondenza nei casi richiesti in conformità alla norma BOP.BAS.010. L'elenco contiene i riferimenti ai metodi accettabili di rispondenza (AMC) di cui sono i sostituti nel caso in cui gli AMC associati siano stati adottati dall'Agenzia.


BOP.ADD.015 Accesso

- a) Al fine di determinare la conformità ai requisiti essenziali di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 216/2008 e ai requisiti del presente regolamento, l'operatore concede l'accesso a qualsiasi persona autorizzata dall'autorità competente, in ogni momento, a qualsiasi struttura, pallone, documento, registro, dato, procedura o altro materiale inerente all'attività dell'operatore che rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento, a prescindere dal fatto che l'attività sia stata appaltata o no.
- b) Nel caso di un trasporto commerciale di passeggeri con pallone, l'accesso al pallone comprende la possibilità di salire e rimanere a bordo del pallone durante le operazioni di volo, a meno che ciò metta a rischio il volo.

BOP.ADD.020 Rilievi

Dopo aver ricevuto la notifica dei rilievi effettuati dall'autorità competente in conformità all'allegato II, norme ARO.GEN.350, ARO.GEN.355 e ARO.GEN.360, del regolamento (UE) n. 965/2012, l'operatore è tenuto a effettuare tutte le seguenti operazioni:

- a) individuare le cause che sono alla base della non conformità;



- b) definire un piano di azioni correttive;
- c) dimostrare l'attuazione del piano di azioni correttive in modo soddisfacente per l'autorità competente entro il periodo di tempo specificato dalla stessa in conformità all'allegato II, norma ARO.GEN.350, del regolamento (UE) n. 965/2012.

BOP.ADD.025 Segnalazione di eventi

- a) L'operatore attua, nell'ambito del suo sistema di gestione, un sistema di segnalazione di eventi atto a provvedere alla segnalazione obbligatoria e spontanea in conformità al regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- b) Fatto salvo il punto a), l'operatore segnala all'autorità competente e all'organizzazione responsabile della progettazione del pallone tutti i malfunzionamenti, i difetti tecnici, i superamenti di limitazioni tecniche o gli eventi che evidenzino l'imprecisione, l'incompletezza o l'ambiguità delle informazioni contenute nei dati stabiliti a norma dell'allegato I del regolamento (UE) n. 748/2012 e qualsiasi altro evento che costituisca un inconveniente, ma non un incidente o un inconveniente grave.
- c) L'operatore adotta le misure necessarie a garantire la conformità all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ da parte del pilota in comando, degli altri membri dell'equipaggio e del personale per quanto riguarda gli inconvenienti gravi e gli incidenti associati all'impiego di un pallone.

BOP.ADD.030 Sistemi di gestione

- a) L'operatore stabilisce, attua e mantiene un sistema di gestione, che includa tutti i seguenti elementi:
 - 1) linee di autorità e responsabilità ben definite in tutta l'organizzazione dell'operatore, inclusa la responsabilità diretta in termini di sicurezza del dirigente responsabile;
 - 2) una descrizione delle filosofie e dei principi generali dell'operatore in merito alla sicurezza, note come politica in materia di sicurezza;
 - 3) l'identificazione dei pericoli per la sicurezza aerea insiti nelle attività dell'operatore, la loro valutazione e la gestione dei rischi associati, anche mediante l'adozione di azioni volte a mitigare tali rischi ove necessario e la verifica dell'efficacia di tali azioni;
 - 4) il mantenimento del personale a livelli di formazione e competenza tali da potere svolgere i propri compiti;
 - 5) la documentazione di tutti i processi chiave del sistema di gestione, incluso il processo volto a portare il personale a conoscenza delle proprie responsabilità, e della procedura per modificare tale documentazione;
 - 6) una funzione per monitorare la conformità dell'operatore ai requisiti del presente allegato. Il monitoraggio della conformità deve includere un sistema di feedback delle conclusioni al dirigente responsabile dell'operatore per garantire l'efficace attuazione delle azioni correttive necessarie;
 - 7) i processi necessari per garantire la conformità ai requisiti di cui agli articoli 4, 5, 6 e 13 del regolamento (UE) n. 376/2014.
- b) Il sistema di gestione deve corrispondere alle dimensioni dell'operatore e alla natura e complessità delle sue attività, tenendo conto dei pericoli e dei rischi associati a tali attività.

BOP.ADD.035 Attività appaltate

Nell'appaltare una qualsiasi parte della sua attività che rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento, l'operatore garantisce che l'organizzazione appaltatrice svolga l'attività in conformità ai requisiti essenziali di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 216/2008 e ai requisiti del presente regolamento. L'operatore garantisce inoltre che l'autorità competente abbia accesso all'organizzazione appaltatrice, al fine di determinare se l'operatore rispetta tali requisiti.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l'analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 35).



BOP.ADD.040 Requisiti relativi al personale


- a) L'operatore nomina un dirigente responsabile che ha l'autorità di garantire che tutte le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento possano essere finanziate ed eseguite in conformità ai requisiti essenziali di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 216/2008 e ai requisiti del presente regolamento. Il dirigente responsabile è incaricato dell'istituzione e del mantenimento di un sistema di gestione efficace.
- b) L'operatore:
- 1) individua le responsabilità del suo personale per tutti i compiti e le attività da eseguire;
 - 2) dispone di sufficiente personale qualificato per lo svolgimento di tali compiti e attività; e
 - 3) conserva la documentazione appropriata relativa all'esperienza, alle qualifiche e all'addestramento del suo personale.
- c) L'operatore nomina le persone responsabili per la gestione e la sorveglianza dei seguenti ambiti:
- 1) operazioni di volo;
 - 2) operazioni di terra;
 - 3) aeronavigabilità continua in conformità al regolamento (UE) n. 1321/2014.

BOP.ADD.045 Requisiti della struttura

L'operatore deve poter disporre di strutture che siano sufficienti a consentire lo svolgimento e la gestione di tutti i compiti e le attività necessari per garantire la conformità ai requisiti essenziali di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 216/2008 e ai requisiti del presente regolamento.

*Sezione 2***Dichiarazione, aeronavigabilità e contratti di wet lease e di dry lease (noleggio con e senza equipaggio)****BOP.ADD.100 Dichiarazione**

- a) Nella dichiarazione di cui al secondo comma dell'articolo 3, paragrafo 2, l'operatore conferma di essere conforme i requisiti essenziali di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 216/2008 e i requisiti del presente regolamento, e dichiara che continuerà a rispettarli.
- b) L'operatore include nella dichiarazione tutte le seguenti informazioni:
- 1) il nome dell'operatore,
 - 2) il luogo della sede principale di attività dell'operatore;
 - 3) il nome e i recapiti del dirigente responsabile dell'operatore;
 - 4) la data di inizio dell'attività commerciale e, ove pertinente, la data a decorrere dalla quale prende effetto il passaggio a una operazione commerciale esistente;
 - 5) per quanto riguarda tutti i palloni utilizzati per l'operazione commerciale, il tipo di pallone, l'immatricolazione, la base principale, il tipo di operazione e l'organizzazione di gestione dell'aeronavigabilità continua.
- c) Ove pertinente, l'operatore allega alla dichiarazione l'elenco dei metodi alternativi di rispondenza (AltMoC), in conformità alla norma BOP.ADD.010.
- d) Nel redigere la dichiarazione, l'operatore utilizza il modulo di cui all'appendice del presente allegato.



BOP.ADD.105 Modifiche della dichiarazione e cessazione delle operazioni commerciali

- a) L'operatore informa senza indugio l'autorità competente di qualsiasi cambiamento di circostanze che influenzi la conformità ai requisiti essenziali di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 216/2008 e ai requisiti del presente regolamento, come dichiarati all'autorità competente, e di qualsiasi cambiamento rispetto alle informazioni di cui alla norma BOP.ADD.100, lettera b), e all'elenco di AltMoC di cui alla norma BOP.ADD.100, lettera c), inclusi nella dichiarazione o ad essa allegati.
- b) L'operatore informa senza indugio l'autorità competente qualora cessi di essere impegnato in operazioni commerciali con palloni.

BOP.ADD.110 Requisiti di aeronavigabilità

I palloni devono essere dotati di un certificato di aeronavigabilità rilasciato in conformità al regolamento (UE) n. 748/2012 o, nel caso di palloni immatricolati in un paese terzo, devono essere soggetti a un contratto di wet lease (noleggio con equipaggio) o a un contratto di dry lease (noleggio senza equipaggio), in conformità alla norma BOP.ADD.115.

BOP.ADD.115 Wet lease (noleggio con equipaggio) o dry lease (noleggio senza equipaggio) di un pallone immatricolato in un paese terzo


- a) L'operatore informa l'autorità competente di qualsiasi contratto di wet lease (noleggio con equipaggio) o contratto di dry lease (noleggio senza equipaggio) riguardante un pallone immatricolato in un paese terzo.
- b) Laddove il pallone immatricolato in un paese terzo sia soggetto a un contratto di wet lease (noleggio con equipaggio), l'operatore garantisce che il livello di sicurezza risultante dall'applicazione degli standard di sicurezza riguardanti l'aeronavigabilità continua e le operazioni di volo cui è soggetto l'operatore del paese terzo sia almeno equivalente a quello risultante dall'applicazione dei requisiti dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1321/2014 e del presente regolamento.
- c) Laddove il pallone immatricolato in un paese terzo sia soggetto a un contratto di dry lease (noleggio senza equipaggio), l'operatore garantisce il rispetto dei requisiti essenziali relativi all'aeronavigabilità continua di cui agli allegati I e IV del regolamento (CE) n. 216/2008 e dei requisiti di cui al presente regolamento.

*Sezione 3***Manuali e registri****BOP.ADD.200 Manuale delle operazioni**

- a) L'operatore istituisce un manuale delle operazioni.
- b) Il contenuto del manuale delle operazioni riflette i requisiti di cui al presente allegato e non è in contrasto con le informazioni contenute nella dichiarazione dell'operatore.
- c) Il manuale delle operazioni può essere costituito da parti separate.
- d) Tutto il personale dell'operatore deve poter accedere facilmente alle parti del manuale delle operazioni che sono pertinenti ai propri compiti.
- e) Il manuale delle operazioni è costantemente aggiornato. Tutto il personale dell'operatore è messo a conoscenza di qualsiasi modifica del manuale delle operazioni che sia pertinente allo svolgimento dei propri compiti.
- f) L'operatore garantisce che le informazioni usate come base per il contenuto del manuale delle operazioni e qualsiasi loro modifica siano correttamente inserite nel manuale delle operazioni.
- g) L'operatore garantisce che tutto il personale sia in grado di capire la lingua nella quale sono scritte le parti del manuale delle operazioni pertinenti ai loro compiti. Il contenuto del manuale delle operazioni è presentato in una forma che possa essere utilizzata senza difficoltà.

BOP.ADD.205 Registrazione

- a) L'operatore stabilisce un sistema di registrazione che consenta una conservazione adeguata e una tracciabilità affidabile dei dati relativi alle sue attività.
- b) Il formato dei registri deve essere specificato nelle procedure o nei manuali dell'operatore.



Sezione 4

Equipaggio di condotta**BOP.ADD.300 Composizione dell'equipaggio di condotta**

- a) La composizione dell'equipaggio di condotta corrisponde, come minimo, a quanto specificato nel manuale di volo o nelle limitazioni operative prescritte per il pallone.
- b) L'equipaggio di condotta include membri aggiuntivi del medesimo ove ciò sia richiesto per il tipo di operazione. Il numero dei membri dell'equipaggio di condotta non può essere inferiore a quello specificato nel manuale delle operazioni.
- c) Tutti i membri dell'equipaggio di condotta sono titolari di licenze ed abilitazioni rilasciate o accettate in conformità all'allegato I del regolamento (UE) n. 1178/2011 e appropriate per lo svolgimento dei compiti loro assegnati.
- d) Un membro dell'equipaggio di condotta può essere sostituito ai comandi in volo da un altro membro dell'equipaggio di condotta adeguatamente qualificato.
- e) Se si avvale dei servizi di membri dell'equipaggio di condotta che sono lavoratori autonomi (free-lance) o a tempo parziale, l'operatore verifica che siano soddisfatti tutti i seguenti requisiti:
 - 1) i requisiti della presente sottoparte;
 - 2) i requisiti dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1178/2011, compresi quelli sull'attività di volo recente;
 - 3) le limitazioni temporali in merito al volo e al servizio e i requisiti relativi ai tempi di riposo applicabili in conformità al diritto nazionale dello Stato membro in cui l'operatore ha la sua sede principale di attività, tenendo conto di tutti i servizi prestati dal membro dell'equipaggio di condotta ad altri operatori.

BOP.ADD.305 Nomina a pilota in comando

- a) L'operatore nomina pilota in comando un pilota tra i membri dell'equipaggio.
- b) Un pilota può essere nominato pilota in comando dall'operatore solo se:
 - 1) è qualificato per esercitare la funzione di pilota in comando, in conformità all'allegato I del regolamento (UE) n. 1178/2011;
 - 2) è in possesso del livello minimo di esperienza specificato nel manuale delle operazioni; e
 - 3) ha una conoscenza adeguata dell'area su cui sarà effettuato il volo.


BOP.ADD.310 Addestramento e controlli

L'addestramento e i controlli dei membri dell'equipaggio di condotta richiesti in forza della norma BOP.ADD.315 sono forniti nel modo seguente:

- a) conformemente ai programmi d'addestramento stabiliti dall'operatore nel manuale delle operazioni;
- b) ad opera di persone opportunamente qualificate e, per quanto riguarda l'addestramento e i controlli effettuati in volo, di persone qualificate conformemente all'allegato I del regolamento (UE) n. 1178/2011.

BOP.ADD.315 Addestramento e controlli periodici

- a) Ciascun membro dell'equipaggio di condotta completa ogni due anni un addestramento periodico di volo e di terra adeguato al tipo di pallone sul quale opera, incluso l'addestramento sulla posizione e sull'utilizzo di tutti gli equipaggiamenti di emergenza e di sicurezza trasportati.
- b) Ogni membro dell'equipaggio di condotta completa i controlli di professionalità dell'operatore per dimostrare la propria competenza nel gestire procedure normali, speciali e di emergenza relative agli aspetti pertinenti associati ai compiti specializzati descritti nel manuale delle operazioni. Nell'effettuare tali controlli, vanno tenuti nella dovuta considerazione i membri dell'equipaggio che partecipano a operazioni in VFR di notte.
- c) Il controllo di professionalità dell'operatore è valido per 24 mesi di calendario, a decorrere dalla fine del mese durante il quale è stato effettuato il controllo o, nel caso in cui il controllo venga svolto negli ultimi tre mesi del periodo di validità del precedente controllo, dall'ultimo giorno del periodo di validità di quest'ultimo.



Sezione 5

Requisiti operativi generali**BOP.ADD.400 Responsabilità del pilota in comando**

Il pilota in comando si conforma:

- a) ai requisiti pertinenti del sistema di segnalazione di eventi dell'operatore, di cui alla norma BOP.ADD.025; e
- b) alle limitazioni temporali in merito al volo e al servizio e ai requisiti relativi ai tempi di riposo applicabili alle sue attività in conformità al diritto nazionale dello Stato membro in cui l'operatore ha la sua sede principale di attività.

BOP.ADD.405 Autorità del pilota in comando

In deroga alla norma BOP.BAS.035, l'operatore adotta tutte le ragionevoli precauzioni al fine di garantire che tutte le persone trasportate sull'aeromobile obbediscano a tutti gli ordini legittimamente impartiti dal pilota in comando nell'intento di garantire la sicurezza del pallone, delle persone o cose trasportate a bordo o delle persone o cose a terra.

BOP.ADD.410 Membro aggiuntivo dell'equipaggio del pallone

Quando un pallone trasporta più di 19 passeggeri, è presente a bordo del pallone almeno un membro aggiuntivo dell'equipaggio, come richiesto in forza della norma BOP.ADD.300, lettere a) e b), al fine di assistere i passeggeri in caso di emergenza. Il membro aggiuntivo dell'equipaggio è in possesso di adeguata formazione e esperienza.

BOP.ADD.415 Idoneità all'immersione in acque profonde e alla donazione di sangue

I membri dell'equipaggio non possono svolgere tutti i compiti sul pallone qualora risultino inidonei a seguito di immersione in acque profonde o donazione di sangue.

BOP.ADD.420 Lingua comune

L'operatore garantisce che tutti i membri dell'equipaggio siano in grado di comunicare attraverso una lingua comune.

BOP.ADD.425 Sostanze psicoattive

L'operatore adotta tutte le ragionevoli precauzioni al fine di garantire che non salgano o siano presenti a bordo del pallone persone sotto l'influenza di sostanze psicoattive, che potrebbero rappresentare una minaccia alla sicurezza del pallone, delle persone o cose trasportate a bordo o delle persone o cose a terra.


BOP.ADD.430 Rischi per la sicurezza

L'operatore adotta tutte le ragionevoli precauzioni al fine di garantire che nessuna persona agisca in maniera intenzionale, avventata o negligente o ometta di agire in modo da:

- a) mettere in pericolo il pallone o le persone che si trovano a bordo o a terra; oppure
- b) fare in modo o consentire che il pallone metta in pericolo persone o cose.

BOP.ADD.435 Documenti, manuali e informazioni da trasportare a bordo

- a) Tutti i seguenti documenti, manuali e informazioni o loro copie sono obbligatori a bordo di ogni volo:
 - 1) la dichiarazione presentata dall'operatore;
 - 2) le informazioni riguardanti i servizi di ricerca e salvataggio per la zona interessata dal volo;
 - 3) il piano di volo operativo.



- b) Tutti gli originali dei seguenti documenti, manuali e informazioni devono essere stivati in un luogo sicuro, non a bordo del pallone durante il volo:
- 1) i documenti, manuali e informazioni di cui alla lettera a), qualora copie degli stessi siano trasportati a bordo del pallone durante il volo;
 - 2) le parti in corso di validità del manuale delle operazioni o delle procedure operative standard (POS) che sono pertinenti ai compiti dei membri dell'equipaggio i quali devono potervi accedere facilmente;
 - 3) l'elenco dei passeggeri, qualora siano trasportati passeggeri;
 - 4) la documentazione sulla massa di cui alla norma BOP.ADD.600, lettera c).
- c) Qualora richiesta dell'autorità competente, il pilota in comando o l'operatore mette i documenti, i manuali e le informazioni originali a disposizione di tale autorità entro il periodo di tempo da essa specificato, non inferiore a 24 ore.

BOP.ADD.440 Merci pericolose

L'operatore:

- a) stabilisce procedure per garantire che vengano adottate tutte le ragionevoli precauzioni al fine di impedire che, inavvertitamente, siano trasportate a bordo del pallone merci pericolose; e
- b) fornisce ai membri dell'equipaggio le informazioni necessarie a consentire loro di svolgere i loro compiti per quanto riguarda le merci pericolose trasportate o che si intende trasportare a bordo del pallone.

Sezione 6

Procedure operative

BOP.ADD.500 Calcoli del combustibile o della zavorra

L'operatore garantisce che i calcoli riguardanti la riserva di combustibile o la zavorra siano documentati in un piano di volo operativo.


BOP.ADD.505 Trasporto di categorie speciali di passeggeri

L'operatore stabilisce procedure per trasportare persone che necessitano di condizioni, assistenza o dispositivi speciali durante il trasporto a bordo del pallone, in condizioni che garantiscano la sicurezza del pallone e di qualsiasi persona o cosa trasportata a bordo.

BOP.ADD.510 Operazioni commerciali specializzate con pallone - Procedure operative standard

In deroga alla norma BOP.BAS.190:


- a) prima di iniziare un'operazione commerciale specializzata con pallone, l'operatore effettua una valutazione del rischio in cui valuta la complessità dell'operazione che si intende effettuare per determinare i pericoli e i rischi associati all'operazione e stabilire misure di mitigazione ove necessario;
- b) in base alla valutazione del rischio l'operatore, prima di iniziare un'operazione commerciale specializzata con pallone, stabilisce procedure operative standard (POS) adeguate all'operazione che si intende effettuare e al pallone utilizzato. La procedura operativa standard (POS) fa parte del manuale delle operazioni o costituisce un documento separato. L'operatore riesamina e aggiorna periodicamente la procedura operativa standard qualora necessario, al fine di tenere adeguatamente conto della valutazione del rischio;
- c) l'operatore garantisce che le operazioni commerciali specializzate con pallone siano svolte conformemente alla POS.



Sezione 7


Prestazioni e limitazioni operative**BOP.ADD.600 Sistema per determinare la massa**

- a) L'operatore stabilisce un sistema che specifichi in che modo determinare accuratamente i seguenti elementi per ciascun volo, in modo da permettere al pilota in comando di verificare che siano rispettate le limitazioni contenute nel manuale di volo:
- 1) massa a vuoto del pallone;
 - 2) massa del carico pagante;
 - 3) massa del carico di combustibile o zavorra;
 - 4) massa al decollo;
 - 5) carico del pallone svolto sotto la supervisione del pilota in comando o di personale qualificato;
 - 6) preparazione e disposizione di tutta la documentazione.
- b) Il computo della massa basato su calcoli elettronici deve essere replicabile dal pilota in comando.
- c) La documentazione sulla massa, che specifichi le voci elencate alla lettera a), deve essere preparata prima di ogni volo e riportata in un piano di volo operativo.
-



Appendice

DICHIARAZIONE																																		
in conformità al regolamento (UE) 2018/395 della Commissione																																		
<p>Operatore</p> <p>Nome:</p> <p>Luogo della sede principale di attività dell'operatore:</p> <p>Nome e recapiti del dirigente responsabile:</p>																																		
<p>Operazione effettuata con pallone</p> <p>Data di inizio dell'attività commerciale e, ove pertinente, data del passaggio a una operazione commerciale esistente.</p> <p>Informazioni sul pallone/sui palloni usati, sull'operazione commerciale/sulle operazioni commerciali e sulla gestione dell'aeronavigabilità continua ⁽¹⁾:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Tipo di pallone</th> <th style="width: 20%;">Immatricolazione del pallone</th> <th style="width: 20%;">Base principale</th> <th style="width: 20%;">Tipo/tipi di operazioni ⁽²⁾</th> <th style="width: 20%;">Organizzazione per la gestione dell'aeronavigabilità continua ⁽³⁾</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>					Tipo di pallone	Immatricolazione del pallone	Base principale	Tipo/tipi di operazioni ⁽²⁾	Organizzazione per la gestione dell'aeronavigabilità continua ⁽³⁾																									
Tipo di pallone	Immatricolazione del pallone	Base principale	Tipo/tipi di operazioni ⁽²⁾	Organizzazione per la gestione dell'aeronavigabilità continua ⁽³⁾																														
<p>Ove pertinente, elenco degli AltMOC con riferimento agli AMC associati (allegati alla presente dichiarazione).</p>																																		
<p>Dichiarazioni</p> <p><input type="checkbox"/> L'operatore è conforme, e continuerà a ad essere conforme, ai requisiti essenziali di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 216/2008 e ai requisiti di cui al regolamento (UE) 2018/395.</p> <p>In particolare l'operatore effettua le sue operazioni commerciali in conformità ai seguenti requisiti dell'allegato II, sottoparte ADD, del regolamento (UE) 2018/395:</p> <p><input type="checkbox"/> La documentazione del sistema di gestione, compreso il manuale delle operazioni, è conforme ai requisiti della sottoparte ADD e tutti i voli saranno effettuati in conformità alle disposizioni del manuale delle operazioni come prescritto nella sottoparte ADD, norma BOP.ADD.005, lettera b).</p> <p><input type="checkbox"/> Tutti i palloni impiegati sono dotati di un certificato di aeronavigabilità rilasciato in conformità al regolamento (UE) n. 748/2012 o rispettano i requisiti di aeronavigabilità specifici applicabili ai palloni immatricolati in un paese terzo e soggetti a un contratto di wet lease o di dry lease, come prescritto dalla norma BOP.ADD.110 e dalla norma BOP.ADD.115, lettere b) e c), di cui alla sottoparte ADD.</p>																																		



- Tutti i membri dell'equipaggio di condotta sono titolari di una licenza e di abilitazioni rilasciate o accettate in conformità all'allegato I del regolamento (UE) n. 1178/2011, come prescritto dalla norma BOP.ADD.300, lettera c), di cui alla sottoparte ADD.
- L'operatore informerà l'autorità competente di qualsiasi cambiamento di circostanze che influenzi la conformità ai requisiti essenziali di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 216/2008 e ai requisiti del regolamento (UE) 2018/395, come dichiarati all'autorità competente mediante la presente dichiarazione, e di qualsiasi cambiamento rispetto alle informazioni e agli elenchi di AltMoC inclusi nella presente dichiarazione o ad essa allegati, come prescritto dalla norma BOP.ADD.105, lettera a), di cui alla sottoparte ADD.
- L'operatore conferma che tutte le informazioni incluse nella presente dichiarazione, compresi gli allegati, sono complete e corrette.

Data, nome e firma del dirigente responsabile.

- (¹) Completare la tabella. Se non vi è spazio sufficiente per elencare le informazioni, allegare un elenco separato che deve essere datato e firmato.
- (²) «Tipo/tipi di operazioni» si riferisce al tipo di operazioni commerciali effettuate con il pallone.
- (³) Le informazioni relative all'organizzazione responsabile della gestione dell'aeronavigabilità continua devono includere il nome dell'organizzazione, l'indirizzo e il riferimento al suo riconoscimento.

18CE1011



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/396 DELLA COMMISSIONE**del 13 marzo 2018****che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera e),


considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci (di seguito denominata «nomenclatura combinata» o «NC»), che figura nell'allegato I di tale regolamento.
- (2) La nota complementare 10 al capitolo 22 della parte seconda della nomenclatura combinata stabilisce che per l'applicazione delle sottovoci 2206 00 31 e 2206 00 39 le bevande fermentate, diverse da quelle presentate in bottiglie chiuse con un tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci, aventi una sovrappressione pari o superiore a 1,5 bar misurata a 20 °C, si considerano come spumanti.
- (3) La nota di sottovoci 1 del capitolo 22 della parte seconda della nomenclatura combinata stabilisce che ai sensi della sottovoce 2204 10, per «vino spumante» si intende il vino che, conservato in recipienti chiusi ad una temperatura di 20 °C, presenta una sovrappressione uguale o superiore a 3 bar.
- (4) La direttiva 92/83/CEE del Consiglio ⁽²⁾, enuncia che le «altre bevande fermentate gassate», rientranti non solo nelle voci 2204 e 2205 ma anche nel codice NC 2206 00 91, come applicabile al momento dell'adozione della direttiva (attualmente codici NC 2206 00 31 e 2206 00 39), hanno una sovrappressione di almeno 3 bar.
- (5) Non può essere giustificato dal punto di vista scientifico, o altrimenti, fissare soglie diverse per quanto riguarda la sovrappressione delle bevande fermentate gassate, indipendentemente dalla loro classificazione nei codici NC 2204, 2205 o 2206.
- (6) Ai fini della certezza del diritto è necessario modificare la nota complementare 10 al capitolo 22 della parte seconda della nomenclatura combinata, sostituendo l'attuale soglia «uguale o superiore a 1,5 bar» con «uguale o superiore a 3 bar».
- (7) Al fine di garantire la coerenza e l'interpretazione uniforme della nomenclatura combinata in tutta l'Unione per quanto riguarda la definizione di «bevande gassate», la nota complementare 10 al capitolo 22 della parte seconda della nomenclatura combinata dovrebbe essere modificata.
- (8) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2658/87.
- (9) Il comitato del codice doganale non ha espresso un parere entro il termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Al capitolo 22 della parte seconda della nomenclatura combinata, di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, il secondo trattino della nota complementare 10 è sostituito dal seguente:

«— le bevande fermentate altrimenti presentate ed aventi una sovrappressione uguale o superiore a 3 bar misurata a 20 °C.»⁽¹⁾ GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1.⁽²⁾ Direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (GUL 316 del 31.10.1992, pag. 21).

Articolo 2


Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

18CE1012



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/397 DEL CONSIGLIO**dell'8 marzo 2018****relativa all'avvio in Portogallo dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾


considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI, la trasmissione di dati personali ai sensi di tale decisione può avvenire solo dopo l'attuazione delle disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 di tale decisione nel diritto nazionale dei territori degli Stati membri interessati alla trasmissione.
- (2) L'articolo 20 della decisione 2008/616/GAI del Consiglio ⁽³⁾ dispone che la verifica del rispetto della condizione di cui al considerando 1 relativamente allo scambio automatizzato di dati conformemente al capo 2 della decisione 2008/615/GAI debba essere effettuata sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario, una visita di valutazione e un'esperienza pilota.
- (3) A norma del capo 4, punto 1.1, dell'allegato della decisione 2008/616/GAI, il questionario elaborato dal competente gruppo di lavoro del Consiglio riguarda ciascuno degli scambi automatizzati di dati e deve essere completato da uno Stato membro non appena ritenga di soddisfare le condizioni preliminari per lo scambio di dati nella pertinente categoria di dati.
- (4) Il Portogallo ha completato il questionario sulla protezione dei dati e quello sullo scambio di dati di immatricolazione dei veicoli (DIV).
- (5) Il Portogallo ha effettuato con successo un'esperienza pilota con i Paesi Bassi.
- (6) Una visita di valutazione ha avuto luogo in Portogallo e il gruppo di valutazione neerlandese, spagnolo e slovacco ne ha redatto una relazione che è stata trasmessa al competente gruppo di lavoro del Consiglio.
- (7) È stata presentata al Consiglio una relazione globale di valutazione che sintetizza i risultati del questionario, della visita di valutazione e dell'esperienza pilota in materia di scambio di DIV.
- (8) Il 12 ottobre 2017 il Consiglio, avendo constatato il consenso di tutti gli Stati membri vincolati dalla decisione 2008/615/GAI, ha concluso che il Portogallo ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI.
- (9) Pertanto, ai fini della consultazione automatizzata di DIV, il Portogallo dovrebbe poter ricevere e trasmettere dati personali ai sensi dell'articolo 12 della decisione 2008/615/GAI.
- (10) L'articolo 33 della decisione 2008/615/GAI conferisce al Consiglio competenze di esecuzione al fine di adottare le misure necessarie per l'attuazione di tale decisione, in particolare per quanto riguarda la ricezione e la trasmissione di dati personali previste da tale decisione.

⁽¹⁾ GUL 210 del 6.8.2008, pag. 1.

⁽²⁾ Parere del 7 febbraio 2018 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12).



- (11) Poiché sono state soddisfatte le condizioni per avviare l'esercizio di tali competenze di esecuzione ed è stata seguita la relativa procedura, dovrebbe essere adottata una decisione di esecuzione relativa all'avvio in Portogallo dello scambio automatizzato di DIV al fine di consentire a tale Stato membro di ricevere e trasmettere dati personali ai sensi dell'articolo 12 della decisione 2008/615/GAI.
- (12) La Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito sono vincolati dalla decisione 2008/615/GAI e partecipano pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2008/615/GAI,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della consultazione automatizzata di dati di immatricolazione dei veicoli, il Portogallo può ricevere e trasmettere dati personali a norma dell'articolo 12 della decisione 2008/615/GAI a decorrere dal 15 marzo 2018.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

La presente decisione si applica conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2018

Per il Consiglio

Il president

V. RADEV

18CE1013



DECISIONE (UE) 2018/398 DEL CONSIGLIO

del 12 giugno 2017

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e l'Islanda su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, per il periodo 2014-2020

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, e l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,


considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ stabilisce che i paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen partecipino allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti a norma delle disposizioni del regolamento stesso e che debbano essere conclusi accordi contenenti le disposizioni relative al contributo finanziario di tali paesi e le disposizioni complementari necessarie in relazione a detta partecipazione, in particolare disposizioni che tutelino gli interessi finanziari dell'Unione e il potere di controllo della Corte dei conti.
- (2) Il 14 luglio 2014 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati con il Regno di Norvegia, l'Islanda, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein su un accordo che stabilisse le modalità di partecipazione di tali paesi al Fondo Sicurezza interna-Frontiere e visti per il periodo 2014-2020. I negoziati con l'Islanda si sono conclusi positivamente con la sigla dell'accordo il 21 settembre 2016.
- (3) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente decisione, se intende recepirla nel proprio diritto interno.
- (4) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio ⁽²⁾; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
- (5) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio ⁽³⁾; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(1) Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143).

(2) Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

(3) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).



- (6) È opportuno firmare l'accordo a nome dell'Unione, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
- (7) Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure previste nel presente accordo e non ritardare l'approvazione e attuazione del programma nazionale, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (8) A norma dell'articolo 19, paragrafo 4, dell'accordo, è opportuno applicare a titolo provvisorio quest'ultimo, a eccezione dell'articolo 5, a decorrere dal giorno successivo a quello della firma,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e l'Islanda su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, per il periodo 2014-2020, con riserva della conclusione di tale accordo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Articolo 3

L'accordo, a eccezione dell'articolo 5, si applica a titolo provvisorio a norma del suo articolo 19, paragrafo 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della firma ⁽¹⁾, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.


Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2017

Per il Consiglio
Il presidente
C. CAMILLERI

⁽¹⁾ La data, a decorrere dalla quale l'accordo sarà applicato a titolo provvisorio, sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, a cura del segretariato generale del Consiglio.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/399 DELLA COMMISSIONE

del 1º marzo 2018

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Beelitzer Spargel» (IGP)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Beelitzer Spargel» presentata dalla Germania è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Beelitzer Spargel» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1


La denominazione «Beelitzer Spargel» (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽³⁾.*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º marzo 2018

Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.⁽²⁾ GU C 388 del 17.11.2017, pag. 9.⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).

REGOLAMENTO (UE) 2018/400 DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 2018

che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il principio contabile internazionale (IAS) 40

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione ⁽²⁾ sono stati adottati taluni principi contabili internazionali e talune interpretazioni vigenti al 15 ottobre 2008.
- (2) L'8 dicembre 2016 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato modifiche al principio contabile internazionale IAS 40 *Investimenti immobiliari*. Le modifiche chiariscono quando un'impresa è autorizzata a cambiare la qualifica di un immobile che non era un «investimento immobiliare» come tale o viceversa.
- (3) A seguito della consultazione dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) la Commissione è giunta alla conclusione che il principio contabile internazionale IAS 40 soddisfa i criteri di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008.
- (5) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il principio contabile internazionale IAS 40 *Investimenti immobiliari*, di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008, è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2


Le imprese applicano le modifiche che figurano nell'articolo 1 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2018 o successivamente.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.


⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Cambiamenti di destinazione di investimenti immobiliari

(Modifiche allo IAS 40)

Modifiche allo IAS 40 Investimenti immobiliari

I paragrafi 57-58 sono modificati.

CAMBIAMENTI DI DESTINAZIONE

57. **L'entità deve operare cambiamenti che portano a qualificare un immobile che non era un investimento immobiliare come tale o viceversa quando, e solo quando, vi è un cambiamento nell'uso. Un cambiamento nell'uso si verifica quando l'immobile soddisfa o cessa di soddisfare la definizione di investimento immobiliare e vi è evidenza del cambiamento nell'uso. Di per sé, un cambiamento delle intenzioni della direzione aziendale circa l'uso di un immobile non costituisce la prova di un cambiamento nell'uso. Esempi di prove di un cambiamento nell'uso comprendono:**
- a) **l'inizio dell'uso dell'immobile da parte del proprietario, o di un progetto di sviluppo con la prospettiva di un uso dell'immobile da parte del proprietario, per un cambiamento di destinazione da investimento immobiliare a immobile a uso del proprietario;**
 - b) **l'inizio di un progetto di sviluppo con la prospettiva di una vendita futura, per un cambiamento di destinazione da investimento immobiliare a rimanenza;**
 - c) **la cessazione dell'uso da parte del proprietario, per un cambiamento di destinazione da immobile a uso del proprietario ad investimento immobiliare; e**
 - d) **l'inizio di un contratto di leasing operativo con terzi, per un cambiamento di destinazione da rimanenza ad investimento immobiliare.**
 - e) [eliminato]
58. Quando l'entità decide di dismettere un investimento immobiliare senza completarne lo sviluppo, continua a trattare l'immobile come un investimento immobiliare sino a quando esso viene eliminato (stornato contabilmente dal prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria) e non lo riclassifica come una rimanenza. Analogamente, se l'entità inizia ad apportare migliorie ad un investimento immobiliare esistente per un futuro uso continuativo come investimento immobiliare, questo resta un investimento immobiliare e non viene riclassificato come immobile a uso del proprietario nel periodo in cui vengono apportate le migliorie.

...


Si aggiungono i paragrafi 84C-84E e il loro relativo titolo e il paragrafo 85G.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

...

Cambiamenti di destinazione di investimenti immobiliari

- 84C *Cambiamenti di destinazione di investimenti immobiliari* (modifiche allo IAS 40), pubblicato a dicembre 2016, ha modificato i paragrafi 57-58. L'entità deve applicare tali modifiche ai cambiamenti nell'uso che si verificano all'inizio o dopo l'inizio dell'esercizio in cui l'entità applica per la prima volta le modifiche (la data di applicazione iniziale). Alla data di applicazione iniziale, l'entità deve rivalutare la classificazione degli immobili posseduti alla medesima data e, se del caso, riclassificarli applicando i paragrafi da 7 a 14, in modo da riflettere le condizioni esistenti a tale data.
- 84D Ferme restando le disposizioni di cui al paragrafo 84C, l'entità può applicare le modifiche ai paragrafi 57-58 retroattivamente, secondo quanto previsto dallo IAS 8, se, e solo se, ciò è possibile senza l'uso di elementi noti successivamente.
- 84E Se, conformemente al paragrafo 84C, l'entità riclassifica gli immobili alla data di applicazione iniziale, l'entità deve:
- a) operare la riclassificazione applicando le disposizioni di cui ai paragrafi 59-64. Nell'applicare i paragrafi 59-64, l'entità deve:
 - i) leggere qualsiasi riferimento alla data del cambiamento nell'uso come la data di applicazione iniziale; e
 - ii) rilevare qualsiasi importo che, in conformità ai paragrafi 59-64, sarebbe stato rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio come una rettifica al saldo di apertura degli utili portati a nuovo alla data di applicazione iniziale;




- b) indicare gli importi riclassificati come investimenti immobiliari o viceversa secondo quanto previsto dal paragrafo 84C. L'entità deve indicare tali importi riclassificati come parte della riconciliazione del valore contabile dell'investimento immobiliare all'inizio e alla fine dell'esercizio secondo quanto disposto dai paragrafi 76 e 79.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

...

- 85G *Cambiamenti di destinazione di investimenti immobiliari* (modifiche allo IAS 40), pubblicato a dicembre 2016, ha modificato i paragrafi 57-58 e ha aggiunto i paragrafi 84C-84E. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2018. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

18CE1016



REGOLAMENTO (UE) 2018/401 DELLA COMMISSIONE**del 14 marzo 2018****che modifica il regolamento (UE) n. 139/2014 per quanto riguarda la classificazione delle piste**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I del regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione⁽²⁾ contiene la definizione del termine «pista strumentale» ai fini del medesimo regolamento. Le disposizioni di detto regolamento dovrebbero rispecchiare lo stato dell'arte e le migliori pratiche nel settore aeroportuale e tener conto delle norme internazionali applicabili.
- (2) L'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (in seguito «ICAO»), nella sua lettera agli Stati AN 41.2.24-13/20, ha adottato l'emendamento 11-B dell'annesso 14, volume 1, della convenzione di Chicago, il quale è applicabile negli Stati contraenti dell'ICAO dal 13 novembre 2014. Le modifiche introdotte semplificano la classificazione dell'avvicinamento alla pista esistente e descrivono più accuratamente le varie tipologie di operazioni di avvicinamento e atterraggio.
- (3) Dette modifiche dell'annesso 14 della convenzione di Chicago dovrebbero trovare riscontro nel regolamento (UE) n. 139/2014, in particolare nelle disposizioni concernenti le operazioni di avvicinamento che utilizzano la navigazione basata su requisiti di prestazione (PBN) con guida verticale e i requisiti relativi alle piste per quanto riguarda le operazioni di avvicinamento. Dovrebbe inoltre essere agevolata l'attuazione delle operazioni di avvicinamento PBN con guida verticale da parte di un numero considerevole di aeroporti senza la necessità che questi ammodernino le infrastrutture delle piste.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 139/2014.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento si basano sul parere 03/2016 formulato dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea in conformità all'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 139/2014 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.⁽¹⁾ GUL 79 del 19.3.2008, pag. 1.⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione, del 12 febbraio 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 44 del 14.2.2014, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

L'allegato I al regolamento (UE) n. 139/2014 è così modificato:

(1) il punto 22 è sostituito dal seguente:

«22) “pista strumentale”, una delle seguenti tipologie di piste destinate all'uso di aeromobili che utilizzano procedure di avvicinamento strumentale:

- 1) “pista di avvicinamento non di precisione”: pista servita da aiuti visivi e da almeno un aiuto non visivo, destinata alle operazioni di atterraggio successive a un'operazione di avvicinamento strumentale di tipo A;
- 2) “pista di avvicinamento di precisione di categoria I”: pista servita da aiuti visivi e da almeno un aiuto non visivo, destinata alle operazioni di atterraggio successive a un'operazione di avvicinamento strumentale di tipo B CAT I;
- 3) “pista di avvicinamento di precisione di categoria II”: pista servita da aiuti visivi e da almeno un aiuto non visivo, destinata alle operazioni di atterraggio successive a un'operazione di avvicinamento strumentale di tipo B CAT II;
- 4) “pista di avvicinamento di precisione di categoria III”: pista servita da aiuti visivi e da almeno un aiuto non visivo, destinata alle operazioni di atterraggio successive a un'operazione di avvicinamento strumentale di tipo B CAT IIIA, IIIB o IIIC, in direzione e lungo la superficie della pista;»


(2) sono inseriti i seguenti punti 47a) e 47b):

«47a) “operazione di avvicinamento strumentale di tipo A”, un'operazione di avvicinamento strumentale con un'altezza minima di discesa o un'altezza di decisione uguale o superiore a 75 m (250 ft);

47b) “operazione di avvicinamento strumentale di tipo B”, un'operazione di avvicinamento strumentale con un'altezza di decisione inferiore a 75 m (250 ft). Le operazioni di avvicinamento strumentale di tipo B sono categorizzate come segue:

- 1) categoria I (CAT I): con un'altezza di decisione non inferiore a 60 m (200 ft) e una visibilità non inferiore a 800 m o una portata visiva di pista non inferiore a 550 m;
- 2) categoria II (CAT II): con un'altezza di decisione inferiore a 60 m (200 ft), ma non inferiore a 30 m (100 ft), e una portata visiva di pista non inferiore a 300 m;
- 3) categoria IIIA (CAT IIIA): con un'altezza di decisione inferiore a 30 m (100 ft), oppure con nessuna altezza di decisione e una portata visiva di pista non inferiore a 175 m;
- 4) categoria IIIB (CAT IIIB): con un'altezza di decisione inferiore a 15 m (50 ft), oppure con nessuna altezza di decisione e una portata visiva di pista inferiore a 175 m ma non inferiore a 50 m;
- 5) categoria IIIC (CAT IIIC): con nessuna altezza di decisione e senza limitazioni di portata visiva di pista;».

18CE1017



DECISIONE (UE) 2018/402 DELLA COMMISSIONE**del 13 marzo 2018****che istituisce il gruppo consultivo europeo dell'Autorità europea del lavoro****(Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 46 e 48, l'articolo 53, paragrafo 1, l'articolo 62 e l'articolo 91, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Nel discorso sullo stato dell'Unione del 2017 ⁽¹⁾, il presidente della Commissione europea Juncker ha proposto l'istituzione di un'«Autorità europea del lavoro» destinata a rafforzare l'equità nel mercato interno e a garantire un'applicazione equa, semplice ed efficace delle norme dell'UE sulla mobilità dei lavoratori.
- (2) Il 13 marzo 2018 la Commissione ha proposto di istituire l'Autorità europea del lavoro ⁽²⁾ chiamata ad assistere gli Stati membri e la Commissione nel facilitare l'accesso dei lavoratori e dei datori di lavoro alle informazioni circa i loro diritti e doveri e ai pertinenti servizi in situazioni di mobilità transfrontaliera dei lavoratori, a sostenere la collaborazione tra gli Stati membri nell'applicazione transfrontaliera del pertinente diritto dell'Unione nonché a mediare e favorire la soluzione di controversie transfrontaliere o perturbazioni del mercato del lavoro.
- (3) È opportuno istituire un gruppo consultivo che fornisca consulenza e assistenza alla Commissione sulla rapida istituzione e sul futuro funzionamento dell'Autorità europea del lavoro; è opportuno che tale gruppo sia denominato «gruppo consultivo europeo dell'Autorità europea del lavoro» (di seguito «il gruppo»). Sebbene non coinvolto nel processo legislativo di adozione della proposta di regolamento che istituisce l'Autorità europea del lavoro, il gruppo dovrebbe contribuire a porre le basi per l'istituzione di quest'ultima.
- (4) Il gruppo dovrebbe in particolare rendere possibile lo scambio delle migliori pratiche ed esperienze di cooperazione nei settori della mobilità transfrontaliera dei lavoratori e del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, che l'Autorità europea del lavoro potrebbe ulteriormente sviluppare, nonché l'esame di questioni di carattere generale, di questioni di principio e di problemi di ordine pratico derivanti dall'attuazione del pertinente diritto dell'Unione. Il gruppo dovrebbe anche concorrere a individuare gli strumenti che consentano agli attuali organismi pertinenti, comprese le agenzie dell'UE, di cooperare e contribuire all'istituzione e al buon funzionamento dell'Autorità europea del lavoro.
- (5) È opportuno che il gruppo sia presieduto dalla Commissione (DG Occupazione, affari sociali e inclusione) e composto da rappresentanti ad alto livello delle autorità degli Stati membri, delle parti sociali a livello dell'Unione, della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound), del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop), della Fondazione europea per la formazione (ETF) e dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA). Le parti sociali a livello dell'Unione dovrebbero rappresentare su base paritetica i sindacati e le organizzazioni dei datori di lavoro.
- (6) Agli Stati dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) e all'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) dovrebbe essere concesso lo status di osservatori.
- (7) Il gruppo dovrebbe collaborare con gli organismi esistenti nel campo della mobilità dei lavoratori e del coordinamento dei sistemi della sicurezza sociale.
- (8) È opportuno stabilire disposizioni sulla divulgazione delle informazioni da parte dei membri e degli osservatori del gruppo.

⁽¹⁾ Il discorso sullo stato dell'Unione 2017 è disponibile al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/commission/state-union-2017_it.

⁽²⁾ COM(2018)131.



- (9) I dati personali dovrebbero essere trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (10) La presente decisione si applica fino all'istituzione dell'Autorità europea del lavoro,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

È istituito il gruppo consultivo europeo dell'Autorità europea del lavoro (di seguito «il gruppo»).

Articolo 2

Compiti

Il gruppo fornisce consulenza e assistenza alla Commissione (DG Occupazione, affari sociali e inclusione) sulla rapida istituzione e sul futuro funzionamento dell'Autorità europea del lavoro.

Il gruppo svolge, in particolare, i seguenti compiti:

- a) favorisce la cooperazione tra le autorità nazionali e le parti interessate e fornisce consulenza alla Commissione sulla rapida istituzione e sul futuro funzionamento operativo dell'Agenzia europea del lavoro;
- b) esamina le questioni generali, le questioni di principio e i problemi di ordine pratico derivanti dall'attuazione della normativa dell'Unione sulla mobilità transfrontaliera dei lavoratori e sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale come pure le loro conseguenze sulle attività dell'Autorità europea del lavoro;
- c) discute e individua le migliori pratiche ed esempi di cooperazione proficua nel settore della mobilità transfrontaliera dei lavoratori e del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale al fine di sviluppare le attività dell'Autorità europea del lavoro;
- d) individua le modalità di cooperazione e il contributo degli organismi esistenti, comprese le agenzie decentralizzate dell'UE, finalizzati all'istituzione e al buon funzionamento dell'Autorità europea del lavoro.

Articolo 3

Composizione

1. Il gruppo è composto da:
 - un rappresentante di ciascuno Stato membro;
 - sei rappresentanti delle parti sociali a livello dell'Unione che rappresentano su base paritetica i sindacati e le organizzazioni dei datori di lavoro;
 - un rappresentante di ciascuna agenzia dell'UE nel settore dell'occupazione e degli affari sociali.
2. I membri nominano i propri rappresentanti ad alto livello e sono responsabili di garantire un loro elevato livello di competenza.
3. I rappresentanti sono nominati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente decisione. Essi possono farsi accompagnare da esperti.
4. I membri che non sono più in grado di contribuire efficacemente alle deliberazioni del gruppo di esperti e che, secondo il parere della Commissione (DG Occupazione, affari sociali e inclusione), non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 339 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o che presentano le dimissioni, non sono più invitati a partecipare alle riunioni del gruppo e possono essere sostituiti per la restante durata del mandato.

Articolo 4

Presidente

Il gruppo è presieduto da un rappresentante della Commissione (DG Occupazione, affari sociali e inclusione).

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).



*Articolo 5***Funzionamento**

1. Il gruppo opera su richiesta della Commissione (DG Occupazione, affari sociali e inclusione) in conformità delle regole orizzontali ⁽¹⁾.
2. Il gruppo si riunisce almeno tre volte l'anno. Le riunioni del gruppo si svolgono, di norma, nei locali della Commissione.
3. La Commissione (DG Occupazione, affari sociali e inclusione) assicura i servizi di segreteria. I funzionari di altri servizi della Commissione interessati ai lavori possono partecipare alle riunioni del gruppo.
4. D'intesa con la Commissione (DG Occupazione, affari sociali e inclusione) il gruppo può decidere, a maggioranza semplice dei membri, di rendere pubbliche le deliberazioni.
5. Il verbale delle discussioni relative a ciascuno dei punti all'ordine del giorno e dei pareri espressi dal gruppo è informativo e completo. Il verbale è redatto dal segretariato sotto la responsabilità del presidente.
6. Il gruppo adotta i pareri, le raccomandazioni o le relazioni per consenso.
7. La partecipazione di esperti del Parlamento europeo ai lavori del gruppo è disciplinata dal punto 15 e dall'allegato I dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea ⁽²⁾.

*Articolo 6***Esperti invitati**

All'occorrenza la Commissione (DG Occupazione, affari sociali e inclusione) può invitare a partecipare ai lavori del gruppo esperti esterni con competenze specifiche su un argomento all'ordine del giorno.

*Articolo 7***Osservatori**

1. Agli Stati dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) e all'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) è concesso lo status di osservatori, in conformità delle regole orizzontali, su invito diretto.
2. Gli osservatori nominano i propri rappresentanti.
3. I rappresentanti degli osservatori possono essere autorizzati dal presidente a partecipare alle discussioni del gruppo e a fornire consulenza. Essi non partecipano tuttavia alla formulazione delle raccomandazioni o dei pareri del gruppo.

*Articolo 8***Regolamento interno**

Su proposta dalla Commissione (DG Occupazione, affari sociali e inclusione), e di concerto con essa, il gruppo adotta a maggioranza semplice dei suoi membri il proprio regolamento interno basandosi sul modello di regolamento interno dei gruppi di esperti, in conformità delle regole orizzontali.

*Articolo 9***Segreto professionale e trattamento delle informazioni classificate**

I membri del gruppo e i loro rappresentanti, così come gli esperti invitati e gli osservatori, sono soggetti all'obbligo del segreto professionale che, in virtù dei trattati e delle relative norme di attuazione, si applicano a tutti i membri delle istituzioni e al loro personale, nonché al rispetto delle norme della Commissione in materia di sicurezza riguardanti la protezione delle informazioni classificate dell'Unione, previste dalle decisioni della Commissione (UE, Euratom) 2015/443 ⁽³⁾ e (UE, Euratom) 2015/444 ⁽⁴⁾. In caso di mancato rispetto di tali obblighi la Commissione può prendere tutti i provvedimenti del caso.

⁽¹⁾ C(2016) 3301, articolo 13, paragrafo 1.

⁽²⁾ GU L 304 del 20.11.2010, pag. 47.

⁽³⁾ Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).

⁽⁴⁾ Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).



*Articolo 10***Trasparenza**

1. Il gruppo è iscritto nel registro dei gruppi di esperti della Commissione e di altri organismi analoghi («registro dei gruppi di esperti»).
2. Per quanto riguarda la composizione del gruppo, nel registro dei gruppi di esperti sono pubblicate le informazioni seguenti:
 - a) il nome degli Stati membri;
 - b) il nome delle parti sociali; gli interessi rappresentati;
 - c) il nome delle agenzie nel settore dell'occupazione e degli affari sociali;
 - d) il nome degli osservatori, compreso il nome dei paesi terzi.
3. Tutti i documenti pertinenti (quali ordini del giorno, verbali e contributi dei partecipanti) sono resi pubblici tramite il registro dei gruppi di esperti o tramite un link dal registro ad un apposito sito web dove tali informazioni sono reperibili. L'accesso a questi siti web non è subordinato alla registrazione dell'utente né ad altre restrizioni. In particolare, la pubblicazione dell'ordine del giorno e degli altri documenti di riferimento pertinenti avviene a tempo debito prima della riunione ed è seguita dalla pubblicazione tempestiva dei verbali. Sono previste deroghe alla pubblicazione soltanto qualora si ritenga che la divulgazione di un documento possa compromettere la tutela di un interesse pubblico o privato quale definito all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

*Articolo 11***Spese di riunione**

1. I partecipanti alle attività del gruppo non sono remunerati per i servizi prestati.
2. La Commissione rimborsa le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai partecipanti alle attività del gruppo. I rimborsi sono effettuati in conformità delle disposizioni vigenti applicate all'interno della Commissione e nei limiti degli stanziamenti disponibili assegnati ai servizi della Commissione nel quadro della procedura annuale di assegnazione delle risorse.

*Articolo 12***Applicabilità**


La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica fino all'istituzione dell'Autorità europea del lavoro.

Fatto a Strasburgo, il 13 marzo 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GUL 145 del 31.5.2001, pag. 43).



**DECISIONE N. 2/2017 DEL COMITATO ISTITUITO IN BASE ALL'ACCORDO TRA LA
COMUNITÀ EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SUL RECIPROCO
RICONOSCIMENTO IN MATERIA DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ**

del 22 dicembre 2017

**concernente la modifica del capitolo 2 sui dispositivi di protezione individuale, del capitolo 4 sui
dispositivi medici, del capitolo 5 sugli apparecchi a gas e le caldaie e del capitolo 19 sugli impianti
a fune [2018/403]**

IL COMITATO,

visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità («l'accordo»), in particolare l'articolo 10, paragrafi 4 e 5, e l'articolo 18, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione europea ha adottato un nuovo regolamento sui dispositivi di protezione individuale ⁽¹⁾ e la Svizzera ha modificato le proprie disposizioni legislative, regolamentari e amministrative giudicate equivalenti, in base all'articolo 1, paragrafo 2, dell'accordo, a detto atto normativo dell'Unione europea.
- (2) È opportuno modificare l'allegato 1, capitolo 2 «Dispositivi di protezione individuale», per tenere conto di tali sviluppi.
- (3) L'Unione europea ha adottato un nuovo regolamento sui dispositivi medici ⁽²⁾, il cui capo IV si applica obbligatoriamente dal 26 novembre 2017, e un nuovo regolamento sui dispositivi medico-diagnostici in vitro ⁽³⁾, il cui capo IV si applica obbligatoriamente dal 26 novembre 2017. I fabbricanti hanno inoltre la possibilità di applicare questi regolamenti su base volontaria a decorrere da tale data. La Svizzera ha modificato le proprie disposizioni regolamentari giudicate equivalenti, in base all'articolo 1, paragrafo 2, dell'accordo, a dette disposizioni della legislazione dell'Unione europea, applicabili obbligatoriamente a decorrere dal 26 novembre 2017.
- (4) È opportuno modificare l'allegato 1, capitolo 4 «Dispositivi medici», per tenere conto di tali sviluppi.
- (5) L'Unione europea ha adottato un nuovo regolamento sugli apparecchi a gas ⁽⁴⁾ e la Svizzera ha modificato le proprie disposizioni legislative, regolamentari e amministrative giudicate equivalenti, in base all'articolo 1, paragrafo 2, dell'accordo, a detto atto normativo dell'Unione europea.
- (6) È opportuno modificare l'allegato 1, capitolo 5 «Apparecchi a gas e caldaie», per tenere conto di tali sviluppi.
- (7) L'Unione europea ha adottato un nuovo regolamento sugli impianti a fune ⁽⁵⁾ e la Svizzera ha modificato le proprie disposizioni legislative, regolamentari e amministrative giudicate equivalenti, in base all'articolo 1, paragrafo 2, dell'accordo, a detto atto normativo dell'Unione europea.
- (8) È opportuno modificare l'allegato 1, capitolo 19 «Impianti a fune», per tenere conto di tali sviluppi.
- (9) L'articolo 10, paragrafo 5, dell'accordo dispone che il comitato possa, su proposta dell'una o dell'altra parte, modificare gli allegati dell'accordo,


⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 51).

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 176).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE del Consiglio (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 99).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo agli impianti a fune e che abroga la direttiva 2000/9/CE (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 1).



DECIDE:

1. L'allegato 1, capitolo 2 «Dispositivi di protezione individuale», dell'accordo è modificato conformemente alle disposizioni dell'allegato A della presente decisione.
2. L'allegato 1, capitolo 4 «Dispositivi medici», dell'accordo è modificato conformemente alle disposizioni dell'allegato B della presente decisione.
3. L'allegato 1, capitolo 5 «Apparecchi a gas e caldaie», dell'accordo è modificato conformemente alle disposizioni dell'allegato C della presente decisione.
4. L'allegato 1, capitolo 19 «Impianti a fune», dell'accordo è modificato conformemente alle disposizioni dell'allegato D della presente decisione.
5. La presente decisione, redatta in duplice copia, è firmata dai rappresentanti del comitato autorizzati ad agire per conto delle parti. Essa ha effetto a decorrere dalla data dell'ultima firma.

Per la Confederazione svizzera

Christophe PERRITAZ

Firmato a Berna, il 22 dicembre 2017

Per l'Unione europea

Ignacio IRUARRIZAGA

Firmato a Bruxelles, il 21 dicembre 2017



ALLEGATO A

Nell'allegato 1 «Settori di prodotti», il capitolo 2 «Dispositivi di protezione individuale» va soppresso e sostituito dal testo seguente, che ha effetto a decorrere dal 21 aprile 2018, quando diventano applicabili il regolamento (UE) 2016/425 e la corrispondente legislazione svizzera, ad eccezione della sezione IV, che entra in vigore lo stesso giorno della presente decisione:

«CAPITOLO 2

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

SEZIONE I

Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative

Disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2

Unione europea	1.	Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 51).
Svizzera	100.	Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (RU 2010 2573).
	101.	Ordinanza del 19 maggio 2010 sulla sicurezza dei prodotti (RU 2010 2583), modificata da ultimo il 25 ottobre 2017 (RU 2017 5865).
	102.	Ordinanza del 25 ottobre 2017 sulla sicurezza dei dispositivi di protezione individuale (RU 2017 5859).
	103.	Ordinanza del 17 giugno 1996 sul sistema svizzero di accreditamento e la designazione di laboratori di prova e di organismi di valutazione della conformità, di registrazione e d'omologazione (RU 1996 1904), modificata da ultimo il 25 novembre 2015 (RU 2016 261).

SEZIONE II

Organismi di valutazione della conformità

Il comitato istituito a norma dell'articolo 10 del presente accordo stabilisce e tiene aggiornato un elenco degli organismi di valutazione della conformità, secondo la procedura descritta all'articolo 11 dell'accordo.

SEZIONE III

Autorità designatrici

Il comitato istituito a norma dell'articolo 10 del presente accordo stabilisce e tiene aggiornato un elenco delle autorità designatrici notificate dalle parti.

SEZIONE IV


Principi particolari per la designazione degli organismi di valutazione della conformità

Per la designazione degli organismi di valutazione della conformità, le autorità designatrici rispettano i principi generali contenuti nell'allegato 2 del presente accordo e i criteri di valutazione definiti al capo V del regolamento (UE) 2016/425.

SEZIONE V

Disposizioni aggiuntive**1. Operatori economici****1.1. Obblighi specifici degli operatori economici in base alla legislazione di cui alla sezione I**

Conformemente alla legislazione di cui alla sezione I, gli operatori economici stabiliti nell'UE o in Svizzera sono soggetti a obblighi equivalenti.



Allo scopo di evitare un'inutile duplicazione degli obblighi:

- a) ai fini degli obblighi previsti dall'articolo 8, paragrafo 6, e dall'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/425 nonché dalle corrispondenti disposizioni svizzere, è sufficiente indicare il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e l'indirizzo postale presso il quale può essere contattato il fabbricante stabilito sul territorio dell'Unione europea o della Svizzera. Nel caso in cui il fabbricante non sia stabilito sul territorio dell'Unione europea o della Svizzera, è sufficiente indicare il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e l'indirizzo postale presso il quale può essere contattato l'importatore stabilito sul territorio dell'Unione europea o della Svizzera;
- b) ai fini degli obblighi previsti dall'articolo 8, paragrafo 3, e dall'articolo 10, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2016/425 nonché dalle corrispondenti disposizioni svizzere, è sufficiente che il fabbricante stabilito sul territorio dell'Unione europea o della Svizzera conservi la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per dieci anni a decorrere dall'immissione del dispositivo di protezione individuale (DPI) sul mercato dell'Unione europea o della Svizzera. Nel caso in cui il fabbricante non sia stabilito sul territorio dell'Unione europea o della Svizzera, è sufficiente che l'importatore stabilito sul territorio dell'Unione europea o della Svizzera tenga a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato una copia della dichiarazione di conformità UE e garantisca che la documentazione tecnica possa essere disponibile su richiesta di tali autorità per dieci anni a decorrere dall'immissione del DPI sul mercato dell'Unione europea o della Svizzera;
- c) ai fini degli obblighi previsti dall'articolo 8, paragrafo 4, secondo comma, e dall'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/425 nonché dalle corrispondenti disposizioni svizzere, è sufficiente che tali obblighi siano rispettati dal fabbricante stabilito sul territorio dell'Unione europea o della Svizzera oppure, nel caso in cui il fabbricante non sia stabilito sul territorio dell'Unione europea o della Svizzera, dall'importatore stabilito sul territorio dell'Unione europea o della Svizzera.

1.2. Rappresentante autorizzato (mandatario)

Ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/425 e dalle corrispondenti disposizioni svizzere, per "rappresentante autorizzato" si intende una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea o in Svizzera che abbia ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizzi ad agire a suo nome in conformità all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/425 o alle corrispondenti disposizioni svizzere.

1.3. Cooperazione con le autorità di vigilanza del mercato

La competente autorità nazionale di vigilanza del mercato di uno Stato membro dell'Unione europea o della Svizzera può, su richiesta motivata, chiedere agli operatori economici interessati nell'Unione europea e in Svizzera di fornire tutte le informazioni e le documentazioni necessarie a dimostrare la conformità di un DPI alla legislazione di cui alla sezione I.

L'autorità può contattare l'operatore economico stabilito sul territorio dell'altra parte direttamente oppure mediante l'assistenza della competente autorità nazionale di vigilanza del mercato dell'altra parte. Essa può chiedere ai fabbricanti o, se del caso, ai rappresentanti autorizzati e agli importatori di fornire la documentazione in una lingua di facile comprensione per tale autorità e può chiedere agli operatori economici di cooperare a qualsiasi provvedimento adottato per eliminare i rischi presentati dal DPI.

2. Scambio di esperienze

Le autorità designatrici svizzere possono partecipare allo scambio di esperienze tra le autorità nazionali degli Stati membri di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/425.

3. Coordinamento degli organismi di valutazione della conformità

Gli organismi designati di valutazione della conformità svizzeri possono partecipare ai sistemi di coordinamento e cooperazione di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) 2016/425, direttamente o mediante rappresentanti designati.

4. Assistenza reciproca tra le autorità di vigilanza del mercato

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, dell'accordo, le parti garantiscono una cooperazione efficace e lo scambio di informazioni tra le loro autorità di vigilanza del mercato. Le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri e della Svizzera collaborano e scambiano informazioni. Esse si prestano assistenza reciproca, in misura adeguata, fornendo le informazioni o le documentazioni concernenti gli operatori economici stabiliti in uno Stato membro o in Svizzera.



5. Procedura applicabile ai DPI che presentano un rischio non limitato al territorio nazionale

A norma dell'articolo 12, paragrafo 4, del presente accordo, qualora le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro o della Svizzera abbiano adottato provvedimenti o abbiano sufficienti ragioni per ritenere che un DPI oggetto del presente capitolo comporti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone disciplinato dalla legislazione di cui alla sezione I del presente capitolo e qualora ritengano che la non conformità non sia limitata al loro territorio nazionale, esse informano immediatamente la Commissione europea, gli altri Stati membri e la Svizzera in merito:

- ai risultati della valutazione e dei provvedimenti che hanno imposto all'operatore economico;
- a tutte le opportune misure provvisorie prese, qualora l'operatore economico interessato non adotti provvedimenti correttivi adeguati, al fine di vietare o limitare la messa a disposizione del DPI sul loro mercato nazionale, di ritirarlo dal mercato o di richiamarlo.

Tali informazioni comprendono tutti i dettagli disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione del DPI non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformità e il rischio connesso, la natura e la durata delle misure nazionali adottate e gli argomenti addotti dall'operatore economico interessato. In particolare, occorre specificare se la non conformità sia dovuta:

- alla mancata rispondenza del DPI ai requisiti relativi alla salute o alla sicurezza delle persone stabiliti nella legislazione di cui alla sezione I, o
- a carenze delle norme armonizzate indicate nella legislazione di cui alla sezione I.

La Svizzera o gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione europea e alle altre autorità nazionali qualsiasi misura adottata e ogni ulteriore informazione a loro disposizione riguardo alla non conformità del DPI in questione.

Gli Stati membri e la Svizzera provvedono affinché siano immediatamente adottate nei confronti del DPI in questione le opportune misure restrittive, come il suo ritiro dal loro mercato.

6. Procedura di salvaguardia in caso di obiezioni contro le misure nazionali

In caso di disaccordo sulla misura nazionale di cui al punto 5, la Svizzera o uno Stato membro informa la Commissione europea in merito alle sue obiezioni entro tre mesi dal ricevimento dell'informazione.

Qualora, a conclusione della procedura di cui al punto 5, uno Stato membro o la Svizzera sollevi obiezioni riguardo a una misura adottata dalla Svizzera o da uno Stato membro o qualora la Commissione ritenga che una misura nazionale sia contraria alla legislazione pertinente di cui alla sezione I, la Commissione europea avvia immediatamente consultazioni con gli Stati membri, la Svizzera e, tramite le autorità svizzere, l'operatore o gli operatori economici interessati e procede a una valutazione della misura nazionale al fine di determinare se sia giustificata o meno.

Se la misura nazionale è giudicata:

- giustificata, tutti gli Stati membri e la Svizzera adottano le misure necessarie ad assicurare il ritiro del DPI non conforme dai loro mercati e ne informano la Commissione;
- ingiustificata, lo Stato membro interessato o la Svizzera revocano tale misura.

Una parte può sottoporre la questione al comitato istituito a norma dell'articolo 10 del presente accordo, conformemente al punto 8.

7. DPI conformi ma che presentano rischi

Qualora uno Stato membro o la Svizzera ritenga che un DPI messo a disposizione sul mercato svizzero o dell'UE da un operatore economico comporti, nonostante la sua conformità alla legislazione di cui alla sezione I del presente capitolo, un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, adotta tutte le misure opportune e ne informa immediatamente la Commissione, gli altri Stati membri e la Svizzera. Tali informazioni comprendono tutti i dettagli disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione del DPI in questione, la sua origine e catena di approvvigionamento, la natura del rischio connesso nonché la natura e la durata delle misure nazionali adottate.



La Commissione avvia immediatamente consultazioni con gli Stati membri, la Svizzera e, tramite le autorità svizzere, l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta le misure nazionali adottate, al fine di determinare se la misura nazionale sia giustificata o meno e, se necessario, proporre misure appropriate.


Una parte può sottoporre la questione al comitato istituito a norma dell'articolo 10 del presente accordo, conformemente al punto 8.

8. Clausola di salvaguardia in caso di disaccordo persistente tra le parti

In caso di disaccordo tra le parti in merito alle misure di cui ai punti 6 e 7, la questione sarà sottoposta al comitato istituito a norma dell'articolo 10 del presente accordo, che deciderà un piano di azione appropriato, compresa la possibilità di fare effettuare una perizia.

Se il comitato giudica la misura:

- a) giustificata, le parti adottano le misure necessarie ad assicurare il ritiro del DPI dal loro mercato;
- b) ingiustificata, l'autorità nazionale dello Stato membro o della Svizzera revoca la misura.»



ALLEGATO B

Nell'allegato 1 «Settori di prodotti», il capitolo 4 «Dispositivi medici» va soppresso e sostituito dal seguente:

«CAPITOLO 4

DISPOSITIVI MEDICI

SEZIONE I

Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative

Disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2

- Unione europea
1. Direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 settembre 2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
 2. Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 settembre 2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
 3. Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (GU L 331 del 7.12.1998, pag. 1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 settembre 2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1) e oggetto di due rettifiche (GU L 22 del 29.1.1999, pag. 75 e GU L 6 del 10.1.2002, pag. 70).
 4. Decisione 2002/364/CE della Commissione, del 7 maggio 2002, relativa alle specifiche tecniche comuni per i dispositivi medico-diagnostici in vitro (GU L 131 del 16.5.2002, pag. 17).
 5. Direttiva 2003/12/CE della Commissione, del 3 febbraio 2003, riguardante la riclassificazione delle protesi mammarie nel quadro della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici (GU L 28 del 4.2.2003, pag. 43).
 6. Regolamento (UE) n. 722/2012 della Commissione, dell'8 agosto 2012, relativo ai requisiti particolari per quanto riguarda i requisiti di cui alle direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio per i dispositivi medici impiantabili attivi e i dispositivi medici fabbricati con tessuti d'origine animale (GU L 22 del 9.8.2012, pag. 3).
 7. Direttiva 2005/50/CE della Commissione, dell'11 agosto 2005, relativa alla riclassificazione delle protesi articolari dell'anca, del ginocchio e della spalla nel quadro della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici (GU L 210 del 12.8.2005, pag. 41).
 8. Regolamento (CE) n. 2007/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'importazione e il transito di taluni prodotti intermedi derivati da materiali di categoria 3 destinati ad usi tecnici per la fabbricazione di dispositivi medici, prodotti per la diagnosi in vitro e reagenti di laboratorio (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 98).
 9. Direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 90/385/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, la direttiva 93/42/CEE del Consiglio concernente i dispositivi medici e la direttiva 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 21).
 10. Decisione 2011/869/UE della Commissione, del 20 dicembre 2011, che modifica la decisione 2002/364/CE relativa alle specifiche tecniche comuni per i dispositivi medico-diagnostici in vitro (GU L 341 del 22.12.2011, pag. 63).
 11. Direttiva 2011/100/UE della Commissione, del 20 dicembre 2011, che modifica la direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (GU L 341 del 22.12.2011, pag. 50).



12. Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88).
 13. Decisione 2010/227/UE della Commissione, del 19 aprile 2010, relativa alla banca dati europea dei dispositivi medici (Eudamed) (GU L 102 del 23.4.2010, pag. 45).
 14. Regolamento (UE) n. 207/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, relativo alle istruzioni per l'uso elettroniche dei dispositivi medici (GU L 72 del 10.3.2012, pag. 28).
 15. Regolamento di esecuzione (UE) n. 920/2013 della Commissione, del 24 settembre 2013, relativo alla designazione e alla sorveglianza degli organismi notificati a norma della direttiva del Consiglio 90/385/CEE sui dispositivi medici impiantabili attivi e della direttiva 93/42/CEE del Consiglio sui dispositivi medici (GU L 253 del 25.9.2013, pag. 8).
 16. Capo IV e allegato VII del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1).
 17. Capo IV e allegato VII del regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 176).
- Svizzera
100. Legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicinali e i dispositivi medici (RU 2001 2790), modificata da ultimo il 1° gennaio 2014 (RU 2013 4137).
 101. Legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (RU 19 252 e RS 4 798), modificata da ultimo il 20 marzo 2008 (RU 2008 3437).
 102. Legge federale del 9 giugno 1977 sulla metrologia (RU 1977 2394), modificata da ultimo il 17 giugno 2011 (RU 2012 6235).
 103. Legge federale del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (RU 1994 1933), modificata da ultimo il 10 dicembre 2004 (RU 2004 5391).
 104. Ordinanza del 17 ottobre 2001 relativa ai dispositivi medici (RU 2001 3487), modificata da ultimo il 25 ottobre 2017 (RU 2017 5935).
 105. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (RU 2007 1847), modificata da ultimo il 4 settembre 2013 (RU 2013 3041).
 106. Ordinanza del 17 giugno 1996 sul sistema svizzero di accreditamento e la designazione di laboratori di prova e di organismi di valutazione della conformità, di registrazione e d'omologazione (RU 1996 1904), modificata da ultimo il 25 novembre 2015 (RU 2016 261).
 107. Legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (RU 1992 1945), modificata da ultimo il 30 settembre 2011 (RU 2013 3215).

SEZIONE II


Organismi di valutazione della conformità

Il comitato istituito a norma dell'articolo 10 del presente accordo stabilisce e tiene aggiornato un elenco degli organismi di valutazione della conformità, secondo la procedura descritta all'articolo 11 dell'accordo.

SEZIONE III

Autorità designatrici

Il comitato istituito a norma dell'articolo 10 del presente accordo stabilisce e tiene aggiornato un elenco delle autorità designatrici notificate dalle parti.



SEZIONE IV

Principi particolari per la designazione degli organismi di valutazione della conformità

Per la designazione degli organismi di valutazione della conformità di cui al presente capitolo, le autorità designatrici rispettano:

- i principi generali contenuti nell'allegato 2 del presente accordo,
- come stabilito nel regolamento (UE) n. 920/2013, i criteri di valutazione definiti nell'allegato XI della direttiva 93/42/CEE, nell'allegato 8 della direttiva 90/385/CEE e nell'allegato IX della direttiva 98/79/CE nonché
- i criteri di valutazione definiti al capo IV e nell'allegato VII del regolamento (UE) 2017/745 e del regolamento (UE) 2017/746.

Le parti mettono a disposizione i valutatori per il gruppo istituito a norma del regolamento (UE) n. 920/2013, dell'articolo 40 del regolamento (UE) 2017/745 e dell'articolo 36 del regolamento (UE) 2017/746. Le autorità designatrici delle parti collaborano per la valutazione degli organismi notificati in conformità all'articolo 39 del regolamento (UE) 2017/745 e all'articolo 35 del regolamento (UE) 2017/746. Esse partecipano alla valutazione *inter pares* in conformità all'articolo 48 del regolamento (UE) 2017/745 e all'articolo 44 del regolamento (UE) 2017/746.

SEZIONE V

Disposizioni aggiuntive**1. Registrazione della persona responsabile dell'immissione dei dispositivi sul mercato**

Il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato (mandatario) che immette sul mercato di una delle parti i dispositivi medici di cui all'articolo 14 della direttiva 93/42/CEE o all'articolo 10 della direttiva 98/79/CE notifica alle autorità competenti della parte in cui ha la propria sede sociale le informazioni dettagliate indicate in detti articoli. Le parti riconoscono reciprocamente tale registrazione. Il fabbricante non è tenuto a designare una persona responsabile dell'immissione dei dispositivi sul mercato che sia stabilita sul territorio dell'altra parte.

2. Etichettatura dei dispositivi medici

I fabbricanti delle due parti indicano il loro nome o la loro ragione sociale e il loro indirizzo sull'etichetta dei dispositivi medici, come specificato nell'allegato 1, punto 13.3, lettera a), della direttiva 93/42/CEE, e sull'etichetta dei dispositivi medico-diagnostici in vitro, come specificato nell'allegato 1, punto 8.4, lettera a), della direttiva 98/79/CE. Essi non sono tenuti a indicare sull'etichetta, sull'imballaggio esterno o nelle istruzioni per l'uso il nome e l'indirizzo della persona responsabile dell'immissione del dispositivo sul mercato, del rappresentante o dell'importatore stabilito sul territorio dell'altra parte.

Per i dispositivi importati da paesi terzi al fine di essere distribuiti nell'Unione e in Svizzera, l'etichetta o l'imballaggio esterno o le istruzioni per l'uso contengono il nome e l'indirizzo del rappresentante autorizzato unico del fabbricante stabilito, a seconda dei casi, nell'Unione o in Svizzera.

3. Scambio di informazioni e cooperazione

Conformemente all'articolo 9 dell'accordo,

- le parti si scambiano in particolare le informazioni di cui all'articolo 8 della direttiva 90/385/CEE, all'articolo 10 della direttiva 93/42/CEE, all'articolo 11 della direttiva 98/79/CE e all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 920/2013,
- le parti cooperano in particolare conformemente agli articoli 102 e 103 del regolamento 2017/745 e agli articoli 97 e 98 del regolamento (UE) 2017/746,
- la Svizzera può presentare domanda per la designazione di laboratori specializzati da parte della Commissione, in conformità all'articolo 106 del regolamento (UE) 2017/745, o per la designazione di laboratori di riferimento da parte della Commissione, in conformità all'articolo 100 del regolamento (UE) 2017/746.

4. Banche dati europee

Le competenti autorità svizzere hanno accesso alle banche dati europee istituite a norma dell'articolo 12 della direttiva 98/79/CE, dell'articolo 14 *bis* della direttiva 93/42/CEE, dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 920/2013, dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2017/745 e dell'articolo 30 del regolamento (UE) 2017/746. Esse trasmettono alla Commissione e/o all'organismo responsabile della gestione delle banche dati i dati indicati nei suddetti articoli che sono stati rilevati in Svizzera affinché siano inseriti nelle banche dati europee.




5. Disposizioni transitorie

In deroga alla legislazione di cui alla sezione I, i dispositivi conformi ai regolamenti (UE) 2017/745 e 2017/746 possono essere immessi sul rispettivo mercato di entrambe le parti.

In deroga alla legislazione di cui alla sezione I, gli organismi notificati che sono designati e notificati conformemente al regolamento (UE) 2017/745 e al regolamento (UE) 2017/746 possono eseguire le procedure di valutazione previste in tali regolamenti e rilasciare certificati conformemente a detti regolamenti. Tali certificati sono riconosciuti dalle parti.»

—



ALLEGATO C

Nell'allegato 1 «Settori di prodotti», il capitolo 5 «Apparecchi a gas e caldaie» va soppresso e sostituito dal testo seguente, che ha effetto a decorrere dal 21 aprile 2018, quando diventano applicabili il regolamento (UE) 2016/426 e la corrispondente legislazione svizzera, ad eccezione della sezione IV, che entra in vigore lo stesso giorno della presente decisione:

«CAPITOLO 5

APPARECCHI A GAS E CALDAIE

SEZIONE I

Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative

Disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1

- | | | |
|----------------|------|--|
| Unione europea | 1. | Direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi (GU L 167 del 22.6.1992, pag. 17) e successive modifiche. |
| Svizzera | 100. | Ordinanza del 16 dicembre 1985 contro l'inquinamento atmosferico (OIA) (Allegati 3 e 4) (RS 814.318.142.1) e successive modifiche. |

Disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2

- | | | |
|----------------|------|--|
| Unione europea | 1. | Regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 99). |
| Svizzera | 100. | Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (RU 2010 2573). |
| | 101. | Ordinanza del 19 maggio 2010 sulla sicurezza dei prodotti (RU 2010 2583), modificata da ultimo il 25 ottobre 2017 (RU 2017 5865). |
| | 102. | Ordinanza del 25 ottobre 2017 sugli apparecchi a gas (RU 2017 5865). |
| | 103. | Ordinanza del 17 giugno 1996 sul sistema svizzero di accreditamento e la designazione di laboratori di prova e di organismi di valutazione della conformità, di registrazione e d'omologazione (RU 1996 1904), modificata da ultimo il 25 novembre 2015 (RU 2016 261). |

SEZIONE II

Organismi di valutazione della conformità

Il comitato istituito a norma dell'articolo 10 del presente accordo stabilisce e tiene aggiornato un elenco degli organismi di valutazione della conformità, secondo la procedura descritta all'articolo 11 dell'accordo.

SEZIONE III


Autorità designatrici

Il comitato istituito a norma dell'articolo 10 del presente accordo stabilisce e tiene aggiornato un elenco delle autorità designatrici notificate dalle parti.

SEZIONE IV

Principi particolari per la designazione degli organismi di valutazione della conformità

Per la designazione degli organismi di valutazione della conformità, le autorità designatrici rispettano i principi generali contenuti nell'allegato 2 del presente accordo e i criteri di valutazione definiti al capo IV del regolamento (UE) 2016/426.



SEZIONE V

Disposizioni aggiuntive**1. Operatori economici****1.1. Obblighi specifici degli operatori economici in base alla legislazione di cui alla sezione I**

Conformemente alla legislazione di cui alla sezione I, gli operatori economici stabiliti nell'UE o in Svizzera sono soggetti a obblighi equivalenti.

Allo scopo di evitare un'inutile duplicazione degli obblighi:

- a) ai fini degli obblighi previsti dall'articolo 7, paragrafo 6, e dall'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/426 nonché dalle corrispondenti disposizioni svizzere, è sufficiente indicare il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e l'indirizzo postale presso il quale può essere contattato il fabbricante stabilito sul territorio dell'Unione europea o della Svizzera. Nel caso in cui il fabbricante non sia stabilito sul territorio dell'Unione europea o della Svizzera, è sufficiente indicare il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e l'indirizzo postale presso il quale può essere contattato l'importatore stabilito sul territorio dell'Unione europea o della Svizzera;
- b) ai fini degli obblighi previsti dall'articolo 7, paragrafo 3, e dall'articolo 9, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2016/426 nonché dalle corrispondenti disposizioni svizzere, è sufficiente che il fabbricante stabilito sul territorio dell'Unione europea o della Svizzera conservi la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per dieci anni a decorrere dall'immissione dell'apparecchio o dell'accessorio sul mercato dell'Unione europea o della Svizzera. Nel caso in cui il fabbricante non sia stabilito sul territorio dell'Unione europea o della Svizzera, è sufficiente che l'importatore stabilito sul territorio dell'Unione europea o della Svizzera tenga a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato una copia della dichiarazione di conformità UE e garantisca che la documentazione tecnica possa essere disponibile su richiesta di tali autorità per dieci anni a decorrere dall'immissione dell'apparecchio o dell'accessorio sul mercato dell'Unione europea o della Svizzera;
- c) ai fini degli obblighi previsti dall'articolo 7, paragrafo 4, secondo comma, e dall'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/426 nonché dalle corrispondenti disposizioni svizzere, è sufficiente che tali obblighi siano rispettati dal fabbricante stabilito sul territorio dell'Unione europea o della Svizzera oppure, nel caso in cui il fabbricante non sia stabilito sul territorio dell'Unione europea o della Svizzera, dall'importatore stabilito sul territorio dell'Unione europea o della Svizzera.

1.2. Rappresentante autorizzato (mandatario)

Ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/426 e dalle corrispondenti disposizioni svizzere, per "rappresentante autorizzato" si intende una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea o in Svizzera che abbia ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizzi ad agire a suo nome in conformità all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/426 o alle corrispondenti disposizioni svizzere.


1.3. Cooperazione con le autorità di vigilanza del mercato

La competente autorità nazionale di vigilanza del mercato di uno Stato membro dell'Unione europea o della Svizzera può, su richiesta motivata, chiedere agli operatori economici interessati nell'Unione europea e in Svizzera di fornire tutte le informazioni e le documentazioni necessarie a dimostrare la conformità dell'apparecchio o dell'accessorio alla legislazione di cui alla sezione I.

L'autorità può contattare l'operatore economico stabilito sul territorio dell'altra parte direttamente oppure mediante l'assistenza della competente autorità nazionale di vigilanza del mercato dell'altra parte. Essa può chiedere ai fabbricanti o, se del caso, ai rappresentanti autorizzati e agli importatori di fornire la documentazione in una lingua di facile comprensione per tale autorità e può chiedere agli operatori economici di cooperare a qualsiasi provvedimento adottato per eliminare i rischi presentati dall'apparecchio o dall'accessorio.

2. Scambio di esperienze

Le autorità designatrici svizzere possono partecipare allo scambio di esperienze tra le autorità nazionali degli Stati membri di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/426.



3. Coordinamento degli organismi di valutazione della conformità

Gli organismi designati di valutazione della conformità svizzeri possono partecipare ai sistemi di coordinamento e cooperazione di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/426, direttamente o mediante rappresentanti designati.

4. Assistenza reciproca tra le autorità di vigilanza del mercato

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, dell'accordo, le parti garantiscono una cooperazione efficace e lo scambio di informazioni tra le loro autorità di vigilanza del mercato. Le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri e della Svizzera collaborano e scambiano informazioni. Esse si prestano assistenza reciproca, in misura adeguata, fornendo le informazioni o le documentazioni concernenti gli operatori economici stabiliti in uno Stato membro o in Svizzera.

5. Procedura applicabile agli apparecchi o agli accessori che presentano un rischio non limitato al territorio nazionale

A norma dell'articolo 12, paragrafo 4, del presente accordo, qualora le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro o della Svizzera abbiano adottato provvedimenti o abbiano sufficienti ragioni per ritenere che un apparecchio o un accessorio oggetto del presente capitolo comporti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, per gli animali domestici o per i beni disciplinati dalla legislazione di cui alla sezione I del presente capitolo e qualora ritengano che la non conformità non sia limitata al loro territorio nazionale, esse informano immediatamente la Commissione europea, gli altri Stati membri e la Svizzera in merito:

- ai risultati della valutazione e dei provvedimenti che hanno imposto all'operatore economico;
- a tutte le opportune misure provvisorie prese, qualora l'operatore economico interessato non adotti provvedimenti correttivi adeguati, al fine di vietare o limitare la messa a disposizione dell'apparecchio o dell'accessorio sul loro mercato nazionale, di ritirarlo dal mercato o di richiamarlo.

Tali informazioni comprendono tutti i dettagli disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione dell'apparecchio o dell'accessorio non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformità e il rischio connesso, la natura e la durata delle misure nazionali adottate e gli argomenti addotti dall'operatore economico interessato. In particolare, occorre specificare se la non conformità sia dovuta:

- alla mancata rispondenza dell'apparecchio o dell'accessorio ai requisiti relativi alla salute o alla sicurezza delle persone, agli animali domestici o ai beni stabiliti nella legislazione di cui alla sezione I, o
- a carenze delle norme armonizzate indicate nella legislazione di cui alla sezione I.

La Svizzera o gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione europea e alle altre autorità nazionali qualsiasi misura adottata e ogni ulteriore informazione a loro disposizione riguardo alla non conformità dell'apparecchio o dell'accessorio in questione.

Gli Stati membri e la Svizzera provvedono affinché siano immediatamente adottate nei confronti dell'apparecchio o dell'accessorio in questione le opportune misure restrittive, come il suo ritiro dal loro mercato.

6. Procedura di salvaguardia in caso di obiezioni contro le misure nazionali

In caso di disaccordo sulla misura nazionale di cui al punto 5, la Svizzera o uno Stato membro informa la Commissione europea in merito alle sue obiezioni entro tre mesi dal ricevimento dell'informazione.

Qualora, a conclusione della procedura di cui al punto 5, uno Stato membro o la Svizzera sollevi obiezioni riguardo a una misura adottata dalla Svizzera o da uno Stato membro o qualora la Commissione ritenga che una misura nazionale sia contraria alla legislazione pertinente di cui alla sezione I, la Commissione europea avvia immediatamente consultazioni con gli Stati membri, la Svizzera e, tramite le autorità svizzere, l'operatore o gli operatori economici interessati e procede a una valutazione della misura nazionale al fine di determinare se sia giustificata o meno.

Se la misura nazionale relativa all'apparecchio o all'accessorio è giudicata:

- giustificata, tutti gli Stati membri e la Svizzera adottano le misure necessarie ad assicurare il ritiro dell'apparecchio o dell'accessorio non conforme dai loro mercati e ne informano la Commissione;
- ingiustificata, lo Stato membro interessato o la Svizzera revocano tale misura.

Una parte può sottoporre la questione al comitato istituito a norma dell'articolo 10 del presente accordo, conformemente al punto 8.



7. **Apparecchi o accessori conformi ma che presentano rischi**

Qualora uno Stato membro o la Svizzera ritenga che un apparecchio o un accessorio messo a disposizione sul mercato svizzero o dell'UE da un operatore economico comporti, nonostante la sua conformità alla legislazione di cui alla sezione I del presente capitolo, un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, per gli animali domestici o per i beni, adotta tutte le misure opportune e ne informa immediatamente la Commissione, gli altri Stati membri e la Svizzera. Tali informazioni comprendono tutti i dettagli disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione dell'apparecchio o dell'accessorio in questione, la sua origine e catena di approvvigionamento, la natura del rischio connesso nonché la natura e la durata delle misure nazionali adottate.

La Commissione avvia immediatamente consultazioni con gli Stati membri, la Svizzera e, tramite le autorità svizzere, l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta le misure nazionali adottate, al fine di determinare se la misura nazionale sia giustificata o meno e, se necessario, proporre misure appropriate.

Una parte può sottoporre la questione al comitato istituito a norma dell'articolo 10 del presente accordo, conformemente al punto 8.

8. **Clausola di salvaguardia in caso di disaccordo persistente tra le parti**


In caso di disaccordo tra le parti in merito alle misure di cui ai punti 6 e 7, la questione sarà sottoposta al comitato istituito a norma dell'articolo 10 del presente accordo, che deciderà un piano di azione appropriato, compresa la possibilità di fare effettuare una perizia.

Se il comitato giudica la misura:

- a) giustificata, le parti adottano le misure necessarie ad assicurare il ritiro dell'apparecchio o dell'accessorio dal loro mercato;
- b) ingiustificata, l'autorità nazionale dello Stato membro o della Svizzera revoca la misura.

9. **Scambio di informazioni**

Conformemente all'articolo 12 del presente accordo, le parti si scambiano informazioni sui tipi di gas e sulle corrispondenti pressioni di alimentazione dei carburanti gassosi usati sul loro territorio, di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2016/426. La Svizzera comunica poi le relative modifiche entro sei mesi dall'annuncio delle modifiche previste. L'Unione europea comunica le relative modifiche entro sei mesi dopo aver ricevuto la notifica da parte di uno Stato membro.»



ALLEGATO D

Nell'allegato 1 «Settori di prodotti», il capitolo 19 «Impianti a fune» va soppresso e sostituito dal seguente, che ha effetto a decorrere dal 21 aprile 2018, quando diventano applicabili il regolamento (UE) 2016/424 e la corrispondente legislazione svizzera, ad eccezione della sezione IV, che entra in vigore lo stesso giorno della presente decisione:

«CAPITOLO 19

IMPIANTI A FUNE

SEZIONE I

Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative

Disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2

Unione europea	1.	Regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo agli impianti a fune e che abroga la direttiva 2000/9/CE (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 1).
Svizzera	100.	Legge federale del 23 giugno 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (RU 2006 5753), modificata da ultimo il 20 marzo 2009 (RU 2009 5597).
	101.	Ordinanza del 21 dicembre 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (RU 2007 39), modificata da ultimo l'11 ottobre 2017 (RU 2017 5831).
	102.	Ordinanza del 17 giugno 1996 sul sistema svizzero di accreditamento e la designazione di laboratori di prova e di organismi di valutazione della conformità, di registrazione e d'omologazione (RU 1996 1904), modificata da ultimo il 25 novembre 2015 (RU 2016 261).

SEZIONE II

Organismi di valutazione della conformità

Il comitato istituito a norma dell'articolo 10 del presente accordo stabilisce e tiene aggiornato un elenco degli organismi di valutazione della conformità, secondo la procedura descritta all'articolo 11 dell'accordo.

SEZIONE III

Autorità designatrici

Il comitato istituito a norma dell'articolo 10 del presente accordo stabilisce e tiene aggiornato un elenco delle autorità designatrici notificate dalle parti.

SEZIONE IV

Principi particolari per la designazione degli organismi di valutazione della conformità

Per la designazione degli organismi di valutazione della conformità, le autorità designatrici rispettano i principi generali contenuti nell'allegato 2 del presente accordo e i criteri di valutazione definiti al capo IV del regolamento (UE) 2016/424.

SEZIONE V

Disposizioni aggiuntive**1. Operatori economici****1.1. Obblighi specifici degli operatori economici in base alla legislazione di cui alla sezione I**

Conformemente alla legislazione di cui alla sezione I, gli operatori economici stabiliti nell'UE o in Svizzera sono soggetti a obblighi equivalenti.



Allo scopo di evitare un'inutile duplicazione degli obblighi:

- a) ai fini degli obblighi previsti dall'articolo 11, paragrafo 6, e dall'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/424 nonché dalle corrispondenti disposizioni svizzere, è sufficiente indicare il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e l'indirizzo postale presso il quale può essere contattato il fabbricante stabilito sul territorio dell'Unione europea o della Svizzera. Nel caso in cui il fabbricante non sia stabilito sul territorio dell'Unione europea o della Svizzera, è sufficiente indicare il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e l'indirizzo postale presso il quale può essere contattato l'importatore stabilito sul territorio dell'Unione europea o della Svizzera;
- b) ai fini degli obblighi previsti dall'articolo 11, paragrafo 3, e dall'articolo 13, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2016/424 nonché dalle corrispondenti disposizioni svizzere, è sufficiente che il fabbricante stabilito sul territorio dell'Unione europea o della Svizzera conservi la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per 30 anni a decorrere dall'immissione del sottosistema o del componente di sicurezza sul mercato dell'Unione europea o della Svizzera. Nel caso in cui il fabbricante non sia stabilito sul territorio dell'Unione europea o della Svizzera, è sufficiente che l'importatore stabilito sul territorio dell'Unione europea o della Svizzera tenga a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato una copia della dichiarazione di conformità UE e garantisca che la documentazione tecnica possa essere disponibile su richiesta di tali autorità per 30 anni a decorrere dall'immissione del sottosistema o del componente di sicurezza sul mercato dell'Unione europea o della Svizzera;
- c) ai fini degli obblighi previsti dall'articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, e dall'articolo 13, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/424 nonché dalle corrispondenti disposizioni svizzere, è sufficiente che tali obblighi siano rispettati dal fabbricante stabilito sul territorio dell'Unione europea o della Svizzera oppure, nel caso in cui il fabbricante non sia stabilito sul territorio dell'Unione europea o della Svizzera, dall'importatore stabilito sul territorio dell'Unione europea o della Svizzera.

1.2. *Rappresentante autorizzato (mandatario)*

Ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/424 e dalle corrispondenti disposizioni svizzere, per "rappresentante autorizzato" si intende una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea o in Svizzera che abbia ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizzi ad agire a suo nome in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/424 o alle corrispondenti disposizioni svizzere.

1.3. *Cooperazione con le autorità di vigilanza del mercato*

La competente autorità nazionale di vigilanza del mercato di uno Stato membro dell'Unione europea o della Svizzera può, su richiesta motivata, chiedere agli operatori economici interessati nell'Unione europea e in Svizzera di fornire tutte le informazioni e le documentazioni necessarie a dimostrare la conformità di un sottosistema o componente di sicurezza alla legislazione di cui alla sezione I.


L'autorità può contattare l'operatore economico stabilito sul territorio dell'altra parte direttamente oppure mediante l'assistenza della competente autorità nazionale di vigilanza del mercato dell'altra parte. Essa può chiedere ai fabbricanti o, se del caso, ai rappresentanti autorizzati e agli importatori di fornire la documentazione in una lingua di facile comprensione per tale autorità e può chiedere agli operatori economici di cooperare a qualsiasi provvedimento adottato per eliminare i rischi presentati dal sottosistema o dal componente di sicurezza.

2. **Scambio di esperienze**

Le autorità designatrici svizzere possono partecipare allo scambio di esperienze tra le autorità nazionali degli Stati membri di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) 2016/424.

3. **Coordinamento degli organismi di valutazione della conformità**

Gli organismi designati di valutazione della conformità svizzeri possono partecipare ai sistemi di coordinamento e cooperazione di cui all'articolo 38 del regolamento (UE) 2016/424, direttamente o mediante rappresentanti designati.



4. Assistenza reciproca tra le autorità di vigilanza del mercato

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, dell'accordo, le parti garantiscono una cooperazione efficace e lo scambio di informazioni tra le loro autorità di vigilanza del mercato. Le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri e della Svizzera collaborano e scambiano informazioni. Esse si prestano assistenza reciproca, in misura adeguata, fornendo le informazioni o le documentazioni concernenti gli operatori economici stabiliti in uno Stato membro o in Svizzera.

5. Procedura applicabile ai sottosistemi o ai componenti di sicurezza che presentano un rischio non limitato al territorio nazionale

A norma dell'articolo 12, paragrafo 4, del presente accordo, qualora le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro o della Svizzera abbiano adottato provvedimenti o abbiano sufficienti ragioni per ritenere che un sottosistema o un componente di sicurezza oggetto del presente capitolo comporti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per i beni disciplinato dalla legislazione di cui alla sezione I del presente capitolo e qualora ritengano che la non conformità non sia limitata al loro territorio nazionale, esse informano immediatamente la Commissione europea, gli altri Stati membri e la Svizzera in merito:

- ai risultati della valutazione e dei provvedimenti che hanno imposto all'operatore economico;
- a tutte le opportune misure provvisorie prese, qualora l'operatore economico interessato non adotti provvedimenti correttivi adeguati, al fine di vietare o limitare la messa a disposizione del sottosistema o del componente di sicurezza sul loro mercato nazionale, di ritirarlo dal mercato o di richiamarlo.

Tali informazioni comprendono tutti i dettagli disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione del sottosistema o del componente di sicurezza non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformità e il rischio connesso, la natura e la durata delle misure nazionali adottate e gli argomenti addotti dall'operatore economico interessato. In particolare, occorre specificare se la non conformità sia dovuta:

- alla mancata rispondenza del sottosistema o del componente di sicurezza ai requisiti relativi alla salute o alla sicurezza delle persone o ai beni stabiliti nella legislazione di cui alla sezione I, o
- a carenze delle norme armonizzate indicate nella legislazione di cui alla sezione I.

La Svizzera o gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione europea e alle altre autorità nazionali qualsiasi misura adottata e ogni ulteriore informazione a loro disposizione riguardo alla non conformità del sottosistema o del componente di sicurezza in questione.

Gli Stati membri e la Svizzera provvedono affinché siano immediatamente adottate nei confronti del sottosistema o del componente di sicurezza in questione le opportune misure restrittive, come il suo ritiro dal loro mercato.

6. Procedura di salvaguardia in caso di obiezioni contro le misure nazionali

In caso di disaccordo sulla misura nazionale di cui al punto 5, la Svizzera o uno Stato membro informa la Commissione europea in merito alle sue obiezioni entro tre mesi dal ricevimento dell'informazione.

Qualora, a conclusione della procedura di cui al punto 5, uno Stato membro o la Svizzera sollevi obiezioni riguardo a una misura adottata dalla Svizzera o da uno Stato membro o qualora la Commissione ritenga che una misura nazionale sia contraria alla legislazione pertinente di cui alla sezione I, la Commissione europea avvia immediatamente consultazioni con gli Stati membri, la Svizzera e, tramite le autorità svizzere, l'operatore o gli operatori economici interessati e procede a una valutazione della misura nazionale al fine di determinare se sia giustificata o meno.

Se la misura nazionale relativa al sottosistema o al componente di sicurezza è giudicata:

- giustificata, tutti gli Stati membri e la Svizzera adottano le misure necessarie ad assicurare il ritiro del sottosistema o del componente di sicurezza non conforme dai loro mercati e ne informano la Commissione;
- ingiustificata, lo Stato membro interessato o la Svizzera revocano tale misura.

Una parte può sottoporre la questione al comitato istituito a norma dell'articolo 10 del presente accordo, conformemente al punto 8.



7. Sottosistemi o componenti di sicurezza conformi ma che presentano rischi

Qualora uno Stato membro o la Svizzera ritenga che un sottosistema o componente di sicurezza messo a disposizione sul mercato svizzero o dell'UE da un operatore economico comporti, nonostante la sua conformità alla legislazione di cui alla sezione I del presente capitolo, un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per i beni, adotta tutte le misure opportune e ne informa immediatamente la Commissione, gli altri Stati membri e la Svizzera. Tali informazioni comprendono tutti i dettagli disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione del sottosistema o del componente di sicurezza in questione, la sua origine e catena di approvvigionamento, la natura del rischio connesso nonché la natura e la durata delle misure nazionali adottate.

La Commissione avvia immediatamente consultazioni con gli Stati membri, la Svizzera e, tramite le autorità svizzere, l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta le misure nazionali adottate, al fine di determinare se la misura nazionale sia giustificata o meno e, se necessario, proporre misure appropriate.

Una parte può sottoporre la questione al comitato istituito a norma dell'articolo 10 del presente accordo, conformemente al punto 8.


8. Clausola di salvaguardia in caso di disaccordo persistente tra le parti

In caso di disaccordo tra le parti in merito alle misure di cui ai punti 6 e 7, la questione sarà sottoposta al comitato istituito a norma dell'articolo 10 del presente accordo, che deciderà un piano di azione appropriato, compresa la possibilità di fare effettuare una perizia.

Se il comitato giudica la misura:

- a) giustificata, le parti adottano le misure necessarie ad assicurare il ritiro del sottosistema o del componente di sicurezza dal loro mercato;
- b) ingiustificata, l'autorità nazionale dello Stato membro o della Svizzera revoca la misura.»

18CE1019



RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (UE) 2016/583 della Commissione, del 15 aprile 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 1332/2011 della Commissione che stabilisce requisiti comuni per l'utilizzo dello spazio aereo e procedure operative comuni per prevenire le collisioni in volo

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 101 del 16 aprile 2016)

Pagina 9, nell'allegato che modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 1332/2011, titolo AUR.ACAS.1005 — Requisito di rendimento, punto 1):

anziché «I seguenti aeromobili a turbina devono essere equipaggiati con la versione 7.1 del software anticollisione ACAS II:

- a) aeromobili aventi massa massima certificata al decollo superiore a 5 700 kg;
- b) aeromobili autorizzati a trasportare più di 19 passeggeri.».

leggasi «I seguenti velivoli a turbina devono essere equipaggiati con la versione 7.1 del software anticollisione ACAS II:

- a) velivoli aventi massa massima certificata al decollo superiore a 5 700 kg;
- b) velivoli autorizzati a trasportare più di 19 passeggeri.».


(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª serie speciale Unione europea - n. 46 del 20 giugno 2016)

18CE1020


LEONARDO CIRCELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GUE-038) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 8 0 5 1 7 *

€ 9,00

